Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2167

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

05/05/2021 - 14:15

Indice

1. DDL S. 2167 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 2167 5
1.2.2. Testo 1 42
1.3. Trattazione in Commissione 170
1.3.1. Sedute 171
1.3.2. Resoconti sommari 173
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 174
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021 175
1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021 185
1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom.) del 15/04/2021 191
1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (ant.) del 20/04/2021 192
1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021 193
1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 240 (ant.) del 21/04/2021 216
1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 27/04/2021 225
1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 244 (pom.) del 28/04/2021 227
1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021 230
1.4. Trattazione in consultiva 306
1.4.1. Sedute 307
1.4.2. Resoconti sommari 309
1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 310
1.4.2.1.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 225 (pom.) del 13/04/2021 311
1.4.2.1.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 20/04/2021 318
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 325
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021 326
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 391 (pom.) del 20/04/2021 331
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 393 (ant.) del 22/04/2021 341
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 395 (ant.) del 28/04/2021 344
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 397 (pom.) del 04/05/2021 347
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 353
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 236 (ant.) del 29/04/2021 354
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 358

1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 222 (pom.) del 13/04/2021 359
1.4.2.4.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 223 (pom.) del 14/04/2021 364
1.4.2.4.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 224 (pom.) del 20/04/2021 371
1.4.2.4.4. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 226 (pom.) del 27/04/2021 379
1.4.2.4.5. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 227 (ant.) del 28/04/2021 383
1.4.2.5. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 385
1.4.2.5.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 188 (ant.) del 14/04/2021 386
1.4.2.5.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 191 (pom.) del 21/04/2021 395
1.4.2.5.3. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 192 (pom.) del 22/04/2021 399
1.4.2.6. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 403
1.4.2.6.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021 404
1.4.2.6.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 240 (pom.) del 21/04/2021 408
1.4.2.6.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 27/04/2021 417
1.4.2.6.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 242 (ant.) del 28/04/2021 419
1.4.2.7. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 421
1.4.2.7.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 211 (pom.) del 13/04/2021 422
1.4.2.7.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 218 (ant.) del 28/04/2021 428

1. DDL S. 2167 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2167
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

Titolo breve: *d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19*

Iter

4 maggio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2167	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Mario Draghi** , Ministro della salute **Roberto Speranza** , Ministro della giustizia **Marta Cartabia** , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione **Renato Brunetta** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Andrea Orlando** (Governo Draghi-I)

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze **Daniele Franco**

Natura

di conversione del decreto-legge n. **44** del **1 aprile 2021**, G.U. n. 79 del 1 aprile 2021 , scadenza il 31 maggio 2021.
Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **1 aprile 2021**; annunciato nella seduta n. 311 del 6 aprile 2021.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , TUTELA DELLA SALUTE

Articoli

PROROGA DI TERMINI (Artt.1, 5), ATTIVITA' DI URGENZA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 4), REGIONI (Artt.1, 4), PROVINCE AUTONOME (Artt.1, 4), PROVINCIA DI TRENTO (Art.1), PROVINCIA DI BOLZANO (Art.1), ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA (Art.1), ANZIANI (Art.1), MALATI (Art.1), GENITORI (Art.1), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.1), MINORI (Art.1), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Artt.1, 2), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), PENE PECUNIARIE (Art.1), ISTRUZIONE (Art.2), SCUOLA MATERNA (Art.2), SCUOLA MEDIA (Art.2), SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (Art.2), TELEMATICA (Artt.2, 5), MEDICINA PREVENTIVA (Artt.3, 4), RESPONSABILITA' PENALE (Art.3), VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (Art.4), PERSONALE SANITARIO (Art.4), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.4), FARMACIE (Art.4), ISTITUTI ED ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (Art.4), COLLEGI E ORDINI

PROFESSIONALI (Art.4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.4), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.4), CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (Art.4), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), CONSENSO (Art.4), CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE (Art.4), GIUDICI E GIURISDIZIONE (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Gianclaudio Bressa** (Aut (SVP-PATT, UV)) (dato conto della nomina l'8 aprile 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 6 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 311 del 6 aprile 2021.
Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2167

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2167

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro della salute** (SPERANZA)
dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
dal **Ministro della pubblica amministrazione** (BRUNETTA)
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

Onorevoli Senatori. -

Il presente decreto prevede che dal 7 al 30 aprile 2021si continuino ad applicare le disposizioni più restrittive attualmente vigenti, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di mantenere una limitata circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia. Il provvedimento dispone, inoltre, che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurato sull'intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado in presenza. Sono inoltre previste disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario, nonché a regolare la responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 e a disciplinare la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino medesimo per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale.
Il decreto contiene, altresì, misure urgenti in materia di giustizia, di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
Si illustra di seguito il contenuto del provvedimento.

Articolo 1 - ***Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***

Al **comma 1** si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, si continuino ad applicare le misure individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19, salvo che le stesse contrastino con quanto diversamente disposto dal presente decreto.
Al **comma 2** si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, nelle regioni incluse nella cd. zona gialla si applichino le misure di contenimento più restrittive proprie della zona arancione, previste dall'articolo 1, comma 16-*septies,* lettera d) del decreto-legge n. 33 del 2020. Tuttavia, con deliberazione del Consiglio dei ministri è possibile, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, tanto ridurre la durata del periodo di applicazione di questa specifica misura quanto individuare misure ulteriori nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
Al **comma 3** si fa salvo il potere di ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché il potere delle regioni di introdurre misure derogatorie ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, sempre che le stesse non modifichino la previsione concernente lo svolgimento della didattica in presenza fino al

1

primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Al **comma 4** si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute e nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, si applichino le misure di contenimento indicate per la cd. zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera c) del decreto-legge n. 33 del 2020.

Il **comma 5** consente ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare, nello stesso periodo di riferimento, le misure previste per la zona rossa, nonché ulteriori misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti ovvero nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave, sempre che le stesse non modifichino la previsione concernente lo svolgimento della didattica in presenza fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Il **comma 6** consente - nelle sole regioni e territori in cui si applicano, anche sulla base del presente decreto, le misure stabilite per la zona arancione - lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Il predetto spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Il **comma 7** individua il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dell'articolo in oggetto, prevedendo che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Articolo 2 - ***Disposizioni urgenti le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado***

Al **comma 1**, si assicura sull'intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza, dal 7 al 30 aprile 2021, dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, senza possibilità di deroghe da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dei Sindaci. Le predette deroghe sono consentite solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Al **comma 2,** si precisa che, nella c.d. zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza; si specifica, altresì, che nelle c.d. zona gialla e zona arancione le attività scolastiche e didattiche per tutto il primo ciclo di istruzione, ivi compresa la frequenza del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, continuano a svolgersi integralmente in presenza, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado continuano ad organizzarsi in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza.

Al **comma 3**, è fatta salva sull'intero territorio nazionale la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e

dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Articolo 3 – *Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2*

La proposta normativa è espressione dei principi generali dell'imputazione soggettiva in materia di responsabilità penale per colpa e, in un'ottica di una maggiore certezza giuridica, mira a rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione. In un contesto caratterizzato da margini di incertezza scientifica, e da un quadro in continua evoluzione, la prospettiva di incorrere in possibili responsabilità penali, in conseguenza di eventi avversi ascrivibili, anche solo in ipotesi, alla somministrazione del vaccino, può ingenerare allarme tra quanti sono chiamati a fornire il proprio contributo al buon esito della campagna di vaccinazione nazionale, che rappresenta allo stato una priorità per la tutela della salute pubblica.

La disposizione – speciale rispetto a quella di cui all'art. 590-*sexies* c.p. – esclude la responsabilità per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché gli eventi siano riconducibili causalmente alla somministrazione di un vaccino anti SARS-CoV-2. In quanto disposizione *in bonam partem*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 c.p. potrà trovare applicazione anche rispetto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento. L'esclusione della responsabilità – e in particolare della colpa - è ancorata all'osservanza delle regole cautelari che vengono in rilievo specificamente rispetto all'attività di vaccinazione: le indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e le circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Articolo 4 – *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario*

In considerazione dei dati sulla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, in termini di numero di casi e dell'indice di trasmissibilità dell'infezione, nonché in relazione al tasso di occupazione delle strutture ospedaliere e dei reparti di terapia intensiva, è ormai evidente come la vaccinazione costituisca un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.

Con tale consapevolezza, la norma proposta introduce, al comma 1, l'obbligo per tutti gli esercenti le professionisti sanitarie e gli operatori d'interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, individuata come requisito sanitario essenziale per mantenere l'idoneità allo svolgimento di queste attività lavorative, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e di garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza. Tra i soggetti obbligati sono compresi gli operatori delle strutture socio-assistenziali, pubbliche o private, allo specifico scopo di garantire la sicurezza anche delle persone con fragilità che entrano con grande frequenza in stretto contatto con tali operatori. L'obbligo, in una prospettiva di bilanciamento concreto e proporzionato tra i diversi diritti, è connesso al periodo di svolgimento del piano vaccinale nazionale, e viene comunque fissato il termine di cessazione di tale obbligo e degli effetti che derivano dall'accertamento della sua inosservanza, individuato nel 31 dicembre 2021.

L'introduzione di un siffatto obbligo per le categorie professionali considerate nasce dalla constatazione che la vaccinazione degli operatori sanitari, unitamente alle altre misure di protezione collettiva e individuale per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi nelle strutture sanitarie e negli studi professionali, ha valenza multipla: consente di salvaguardare l'operatore rispetto al rischio infettivo professionale, contribuisce a proteggere i pazienti dal contagio in ambiente assistenziale e serve a difendere l'operatività dei servizi sanitari, garantendo la qualità delle prestazioni erogate, e contribuisce a perseguire gli obiettivi di sanità pubblica.

Ciò posto, in punto di diritto, si rileva che l'introduzione ad opera di una norma primaria di un trattamento sanitario obbligatorio, consente, innanzitutto, di ritenere rispettato il principio della riserva di legge statale, che trova il proprio addentellato nel combinato disposto degli articoli 32 e 117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo comma, della Costituzione. L'introduzione dell'obbligatorietà di un trattamento sanitario chiama in causa i principi fondamentali in materia di «tutela della salute», attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, la Corte costituzionale ha chiarito che il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Tale principio vale non solo per le scelte dirette a limitare o a vietare determinati trattamenti sanitari, ma anche per l'imposizione degli stessi. Inoltre, la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2018).

Quanto alla previsione dell'obbligo vaccinale, direttamente disposta dal comma 1 del presente articolo, va considerato che il bene della tutela della salute, quale "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", è ontologicamente dualista, rilevando, da un lato, nella sua accezione individuale e soggettiva e, dall'altro, nella sua dimensione sociale e oggettiva.

Secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, il diritto alla tutela della salute porta con sé "il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri" (v. sentenza n. 218 del 1994)

Del resto, lo stesso dato letterale dell'articolo 32 della Costituzione, collegando il primo e il secondo comma, sottintende che i trattamenti sanitari obbligatori di cui al secondo comma debbono essere funzionalizzati alla "tutela della salute" (da intendersi quale diritto dell'individuo alla propria salute) "e" come "interesse della collettività" (vale a dire interesse della collettività alla salute collettiva).

Quanto alla scelta dello strumento dell'obbligo, rispetto alla semplice raccomandazione, si evidenzia che la Consulta ha affermato che il contemperamento dei molteplici principi in gioco "lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo... Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica" (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2018).

È evidente, considerata la dimensione di potenzialità lesiva generalizzata e particolarmente intensa che caratterizza l'infezione da SARS-CoV-2, come anche la predetta condizione di legittimità debba ritenersi rispetta dalla norma proposta.

Si ribadisce che la vaccinazione sarà somministrata nel rispetto delle indicazioni (su modalità e tempistiche) fornite dalle regioni e dalle province autonome, in conformità alle previsioni contenute nel Piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Considerato l'obbligo vaccinale oggetto della proposta normativa, trovano anche applicazione le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 a tutti i soggetti che, sottoposti a vaccinazione in adempimento del comma 1, a causa della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, riportano lesioni o infermità dalle quali deriva una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

Secondo un consolidato orientamento della Corte costituzionale, in ossequio al principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Carta fondamentale, il trattamento sanitario obbligatorio è legittimamente imposto, tra l'altro, a condizione che "nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del

soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato" (cfr. da ultimo, sentenza n. 5 del 2018).

Ciò posto, l'articolo si compone di 11 commi.

Il comma 1 individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo, che deve intendersi esteso all'intera platea dei professionisti sanitari, come da ultimo individuati dalla legge n. 3 del 2018, e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, sia che svolgano la propria attività in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, sia che operino in farmacie o parafarmacie e studi professionali o in altri enti pubblici e privati. Dal punto di vista oggettivo, si chiarisce che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito per essere considerati idonei all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il comma 2 prevede le ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall'obbligo introdotto dal comma 1 che ricorrono in caso di accertato pericolo per la salute, o quando sussistono specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, che rendono necessari l'esenzione o il differimento della vaccinazione

Il comma 3 disciplina la procedura finalizzata a verificare l'osservanza all'obbligo da parte dei soggetti individuati al comma 1. Si prevede che, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della norma, ciascun Ordine professionale territoriale trasmette l'elenco degli iscritti alla regione o alla provincia autonoma in cui lo stesso Ordine ha sede. Entro lo stesso termine, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e presso studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, per il tramite dei sistemi informativi vaccinali regionali, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali che abilitano gli enti territoriali a trattare i dati relativi alla salute, per le finalità di cura e prevenzione che le sono proprie, ciascuna regione o provincia autonoma verifica lo stato vaccinale dei soggetti rientranti negli elenchi.

Il comma 4 prevede che, quando dai sistemi informativi vaccinali indicati nel comma 3 non risulta effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o non risulta presentata la richiesta di vaccinazione secondo le modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnalano senza ritardo all'azienda sanitaria locale di residenza degli interessati i nominativi di coloro che non risultano vaccinati.

Il comma 5, considerata la possibilità di effettuare vaccinazioni presso una regione diversa da quella di residenza, considerato altresì che lo scambio di dati relativi alle vaccinazioni somministrate tra i sistemi informativi vaccinali regionali - ordinariamente assicurato dall'Anagrafe Vaccini Nazionale di cui al DM 17 settembre 2018 - non avviene, allo stato, in tempo reale, valutata pertanto la possibilità che i sistemi informativi consultati possano non essere aggiornati, reca la disciplina delle modalità con cui l'interessato può dimostrare di essersi vaccinato. Il comma disciplina le modalità con cui gli interessati possono documentare di essere esentati o di essere in attesa della somministrazione, comunque prenotata. Si prevede che l'azienda sanitaria locale di residenza, ricevuta la segnalazione prevista dal comma 4, invita l'interessato a produrre la documentazione che dimostra l'effettuazione della vaccinazione, oppure la ricorrenza delle condizioni per l'esenzione, ai sensi del comma 2 o, ancora, la presentazione della richiesta di vaccinazione.

Nel rispetto del principio del contraddittorio, considerata la finalità non afflittiva della norma, ma di verifica delle condizioni di sicurezza in cui operano professionisti e operatori di interesse sanitario, si prevede che, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel rispetto del termine indicato, l'azienda sanitaria locale di residenza, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini nel rispetto dei quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1.

Il comma 6 disciplina le modalità con cui l'azienda sanitaria accerta la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale dalla quale discende *ex lege* la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa da parte degli operatori obbligati che svolgono mansioni che implicano necessariamente un contatto interpersonale con il paziente, l'utente o comunque con il destinatario o che, qualsiasi sia la modalità dello svolgimento, comportano comunque il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
L'accertamento dell'inosservanza all'obbligo vaccinale viene comunicata, dalla azienda sanitaria competente, all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza.
Il comma 7 pone a carico degli Ordini professionali l'obbligo di dare a propria volta comunicazione dell'accertamento dell'inosservanza all'obbligo vaccinale ai propri iscritti, per renderli edotti degli effetti che da tale atto discendono, come disciplinati dal comma 6.
Il comma 8 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adibire immediatamente il dipendente del quale è stata accertata l'inosservanza all'obbligo vaccinale a mansioni, anche inferiori, che hanno caratteristiche di svolgimento diverse da quelle descritte al comma 6. In tal caso il trattamento dovuto al dipendente corrisponde a quello spettante per le mansioni svolte dopo la ricollocazione. Se la destinazione a mansioni diverse è impossibile, si precisa che per il periodo di sospensione, non è dovuta nessuna forma di retribuzione.
Il comma 9 disciplina la durata del periodo di sospensione correlata all'assolvimento dell'obbligo vaccinale oppure, in mancanza, allo svolgimento del piano nazionale di vaccinazione ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021.
Il comma 10 disciplina gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei dipendenti che, ricorrendo le condizioni del comma 2, non possono sottoporsi a vaccinazione. Viene richiamata e fatta salva la specifica disciplina adottata per i "lavoratori fragili" contenuta nell'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e si prevede che il datore di lavoro adibisca i soggetti di cui al comma 2, per il periodo in cui la vaccinazione è legittimamente omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, a mansioni anche diverse, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio, con diritto alla conservazione del trattamento retributivo in godimento.
Il comma 11 disciplina a quali condizioni i professionisti che, ricorrendo le condizioni del comma 2, non possono sottoporsi a vaccinazione, potranno svolgere la loro attività. E' prevista, in particolare, l'adozione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto ministeriale per la definizione di uno specifico protocollo di sicurezza, con apposite misure di prevenzione igienico-sanitarie che i professionisti dovranno osservare.

Articolo 5 – *Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale*

Con la proposta normativa in questione si mira ad emendare l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, che regola la manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, in modo da estenderne le relative previsioni anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate in strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe, comunque denominate.
In particolare, mediante l'introduzione del comma 2-*bis* nel predetto articolo 1-*quinquies*, si stabilisce che, nei confronti dei predetti soggetti incapaci, assuma la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso all'inoculazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell'interessato o un suo delegato. Si ritiene che tale figura possa offrire adeguate garanzie per l'interessato.
Conseguentemente, vengono apportate modifiche ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo in questione, per garantirne la relativa applicazione anche alla fattispecie di cui al comma 2-*bis*.

Per coerenza, considerato che, per effetto delle modifiche proposte, l'articolo 1-*quinquies* è deputato a disciplinare le modalità di manifestazione del consenso alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte delle persone che si trovino in condizioni di incapacità, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno ricoverate presso strutture sanitarie, viene altresì emendata la rubrica dell'articolo mediante l'espunzione delle parole "ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali".

Articolo 6 - *Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19*

Comma 1, lett. a), b), c) e d). Il complesso delle disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dato buona prova di sé e - dopo l'affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi - non ha incontrato resistenze significative da parte di tutti gli operatori.

Ma, soprattutto, gli istituti introdotti hanno consentito un esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

Per questa ragione, sembra necessario valutare l'opportunità di interventi di proroga della loro efficacia attesa la prossima scadenza del termine di vigenza originariamente previsto.

Allo stato, per il meccanismo di applicazione nel tempo che si è articolato, una proroga automatica potrebbe discendere da un intervento normativo di proroga dell'emergenza sanitaria.

Tuttavia, un'esigenza fortemente rappresentata dagli operatori è di avere quanto prima indicazioni certe circa la prospettiva futura di applicazione degli istituti emergenziali, per l'esigenza di programmare le diverse attività avendo chiara contezza di quali saranno le disposizioni in concreto applicabili.

In ossequio a questa esigenza, tanto più importante per quegli istituti che onerano le parti di un'attività da compiere prima dell'udienza (si vedano le cd. udienze cartolari), è certamente necessario già ora stabilire se la loro applicazione proseguirà dopo il 30 aprile 2021.

Un'ipotesi che, peraltro, sembra coerente anche con le prospettive di uscita dall'emergenza sanitaria, che ad oggi sembrano legate al completamento del piano vaccinale e, quindi, non prospettabile prima del luglio 2021.

In considerazione di quanto sopra un intervento che già oggi fissasse al 31 luglio 2021 il termine per l'applicazione di tutti gli istituti sembra opportuno.

Il mantenimento del collegamento tra la proroga delle misure emergenziali alla proroga dello stato di emergenza, invece, rischia di non consentire quella tempestiva programmazione.

Per questo motivo si è intervenuti sul disposto degli articoli 23, comma 1, 23-*bis*, comma 1, 23-*ter*, comma 1, e 24, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilendo che il termine di efficacia, ad oggi fissato "alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35", sia individuato "al 31 luglio 2021".

Contestualmente si è ritenuto di differire anche l'efficacia delle norme di cui al citato articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Rispetto al disposto dell'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che già aveva realizzato (a seguito di un emendamento approvato in sede di conversione) un collegamento del termine di efficacia delle disposizioni dettate nell'articolo 221 con quelle previste dall'articolo 23, si è qui provveduto a specificare detto collegamento.

L'intervento normativo contiene, inoltre, ulteriori diposizioni, diverse dal differimento di efficacia ora illustrato (comma 1, lettera b), n. 2) e lettera d) n. 1) e 2)).

Si propone infatti di ampliare l'ambito applicativo delle disposizioni dettate dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, includendo fra i procedimenti enucleati al comma 7 ai quali tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche i procedimenti di appello aventi ad oggetto le ordinanze in materia di sequestro preventivo e i decreti di revoca del sequestro, di cui dall'articolo 322-*bis* c.p.p.: si è così ripristinato nel periodo emergenziale quell'allineamento alla disciplina degli appelli contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali che già il codice di procedura penale prevedeva, con il richiamo, contenuto nell'articolo 322-*bis*, comma 2, ultima parte, alle disposizioni dettate dall'articolo 310.

Ulteriormente si propone di estendere al sistema del processo penale telematico una serie di cautele, già previste nel processo civile telematico, per il caso di malfunzionamento dei sistemi telematici del Ministero della giustizia, al fine di evitare che eventuali disfunzioni tecnologiche possano ostacolare o rendere difficoltoso la piena esplicazione del diritto di difesa nel processo.

Viene introdotta una norma che chiarisce espressamente che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine, anche al fine di rendere inequivoco il funzionamento e la validità del deposito, in termini legali, sul portale ventiquattrore su ventiquattro.

È ulteriormente prevista l'astratta qualificazione *ex lege* del malfunzionamento verificato ed accertato quale condizione per la restituzione nel termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica medesima. È stato, inoltre, previsto che l'autorità giudiziaria procedente consenta nel caso di malfunzionamento dei sistemi e per ragioni specifiche ed eccezionali il deposito cartaceo degli atti.

Comma 1, lett. e). La disposizione interviene, in materia di processo amministrativo, sull'articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, prorogando al 31 luglio 2021 per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernenti la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio; tale richiesta è necessaria in considerazione della particolare natura delle modalità di celebrazione dell'udienza e delle difficoltà, non soltanto tecniche, connesse al suo svolgimento. Si prevede, altresì, che la discussione si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso, la segreteria darà con congruo anticipo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si darà atto a verbale delle modalità con cui saranno accertate l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Comma 1, lett. f). Si interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'attuale situazione pandemica sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, si prevede che fino al 31 luglio 2021 le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Comma 1, lett. g). Con la modifica operata nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le disposizioni previste nel suddetto articolo in materia di processo tributario sono applicabili fino al 31 luglio 2021, indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza disposto ex lege.

Comma 2. Si interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prorogando al 31 luglio 2021 le misure ivi previste per

assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Comma 3. Le modifiche previste dal presente comma appaiono necessarie al fine di apportare alcune correzioni al codice di giustizia contabile, resesi necessarie e urgenti alla luce delle modalità di svolgimento delle attività processuali durante il periodo di pandemia. In particolare: la lettera *a*), ripristinando il termine annuale (cd. lungo) entro cui poter formulare l'appello, consentirà di ridurre il numero degli atti oggetto di obbligatoria notifica entro il termine breve; la modifica di cui alla lettera *b*), uniformando le modalità previste - sia per l'appello sia per la revocazione e l'opposizione di terzo – consentirà di acquisire immediatamente prova della avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, così garantendo i tempi del processo e la sua ragionevole durata.

Tali modifiche sono necessarie al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti soprattutto di recente e che, allo stato, non è stato possibile risolvere in via interpretativa, ricorrendo al rinvio - pur previsto dal codice di giustizia contabile (art. 7, co.2), a quello del rito civile - in quanto tale rinvio ha a oggetto esclusivamente i principi generali.

Tali modifiche sono, quindi, non solo necessarie ma anche urgenti. In primo luogo, al fine di risolvere i numerosi dubbi interpretativi relativi alla persistenza del termine lungo entro il quale appellare, con il concreto rischio che la decisione contabile di primo grado, ove non notificata, non acquisisca mai la stabilità della cosa giudicata formale, con i conseguenti effetti sulla esecuzione della sentenza. In secondo luogo, le modifiche volte ad acquisire una prova immediata della avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, risultano particolarmente rilevanti al fine di garantire i tempi del processo e la sua ragionevole durata.

Articolo 7 - ***Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69***

La disposizione in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza pandemica, prevede una ulteriore proroga della disciplina contenuta nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 31-*bis*, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per quanto concerne le elezioni degli organi territoriali e nazionali dell'ordine professionale dei giornalisti.

Le predette disposizioni prevedono la possibilità che le procedure elettorali possano svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del Consiglio nazionale dell'ordine, il quale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni. Il rinnovo degli organi è stato già differito ad altra data che, comunque, doveva essere ricompresa in un termine prefissato che ad oggi risulta essere scaduto.

Con la disposizione in esame si prevede, pertanto, un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti per un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In tal modo si consente a tale ordine professionale di provvedere ai necessari adeguamenti tecnici di installazione delle piattaforme informatiche necessarie, realizzando gli opportuni interventi al fine di assicurare il compiuto espletamento delle operazioni elettorali.

Nell'ambito delle prerogative inerenti al proprio potere di vigilanza, il Ministero della giustizia terrà monitorati i passaggi relativi alle procedure elettorali, al fine di assicurare il corretto svolgimento degli stessi, l'effettivo rispetto del termine di proroga fissato dal presente articolo, nonché la verifica di eventuali inadempienze.

Articolo 8 - ***Termini in materia di lavoro e terzo settore***

Il **comma 1** prevede la proroga al 31 maggio 2021 delle procedure di assunzione a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti

nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, avviate, nelle diverse regioni coinvolte (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), sulla base dell'articolo 1, comma 446 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Tali procedure consentono di assumere i lavoratori anche in deroga, fino al 31 maggio 2021, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

Il **comma 2**, al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede la proroga fino al 31 maggio 2021 dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, stipulati nella regione Calabria. Dalla suddetta proroga deriva un onere pari a 5 milioni di euro per i mesi di aprile e maggio 2021 alla cui copertura si provvede con risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali **(comma 3)**.

Il **comma 4**, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, consente anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (enti del terzo settore nel periodo transitorio, che per l'anno 2020, erano considerati nell'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020) di disporre al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l'anno 2021, di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci, anche mediante modalità telematiche. La proposta in tal modo rende concretamente esercitabile un'essenziale competenza dell'organo assembleare, suscettibile di essere pregiudicata dalle vigenti misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica.

Articolo 9 – Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

La proposta normativa - alla luce delle risorse stanziate dall'articolo 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il cui riparto è in corso di predisposizione - si rende necessaria per permettere alle regioni e province autonome di completare la rendicontazione relativa all'anno 2020 e tenere conto in tal modo, ai fini della valutazione dell'equilibrio del servizio sanitario, sia di alcuni ritardi nelle contabilizzazioni connessi anche allo stato di emergenza epidemiologica, sia dei suddetti stanziamenti.

Articolo 10 – Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici

L'articolo, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto e con la finalità di ridurre i tempi di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

Il **comma 1** introduce misure di semplificazione delle procedure concorsuali da avviare.

Per effetto di questa disposizione, le amministrazioni, per i concorsi per l'assunzione di personale prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo.

In particolare, in base alla lettera a), le pubbliche amministrazioni, solamente per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale, semplificano le procedure concorsuali, prevedendo l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale.

La lettera b) prevede che le amministrazioni utilizzano strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La lettera c) prevede in fine una fase di valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I predetti titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, al termine delle prove svolte, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

Il **comma 2** prevede la possibilità di espletare le prove concorsuali in sedi decentrate, in ragione del numero dei partecipanti, con le modalità già previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e soprattutto, innovando rispetto alla vigente disciplina, in modo non contestuale tra i partecipanti. In questo caso, le amministrazioni devono comunque assicurare la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate e garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Il **comma 3** introduce ulteriori misure di semplificazione applicabili durante la fase di emergenza sanitaria volte a consentire lo svolgimento dei concorsi pubblici sospesi. In particolare il comma, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ricorrano all'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché alle eventuali misure di cui al comma 2 ossia allo svolgimento delle prove su sedi decentrate e in modo non contestuale.

Lo stesso comma dispone che le pubbliche amministrazioni, per i concorsi già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna attività, possano prevedere una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorre alla formazione del punteggio finale. Le amministrazioni danno tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprono i termini di partecipazione.

Da ultimo, in base al comma 3, le amministrazioni, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati durante lo stato di emergenza, possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a).

Il **comma 4** introduce misure di semplificazione del concorso per il reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui le amministrazioni pubbliche che, nell'ambito interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

Il comma 4 prevede che al reclutamento del predetto personale provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. In base alla previsione, il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi e una sola prova scritta mediante quiz a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il punteggio

attribuito per i titoli concorre alla formazione del punteggio finale. Il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi delle misure previste dal comma 2 del presente articolo ossia lo svolgimento delle prove su sedi decentrate e in modo non contestuale.

In base allo stesso comma 4, a questi concorsi e alle relative assunzioni non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che subordina l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti.

L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il reclutamento del predetto personale è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è soppresso.

Il **comma 5** si applica ai concorsi per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale, in corso di svolgimento o i cui bandi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che prevedono, tra le prove selettive, un corso di formazione.

Le misure di semplificazione introdotte consistono nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando. In tal caso le amministrazioni, nel derogare al bando già pubblicato, danno tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Il comma 5 prevede, infine, che resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

Il **comma 6** prevede la possibilità, per le commissioni esaminatrici dei concorsi, di essere suddivise in sottocommissioni, composte da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La misura consente di superare le criticità organizzative che si determinano nello svolgimento di concorsi su sedi decentrate a fronte di commissioni e sottocommissioni con un unico presidente. La commissione e le sottocommissioni devono, comunque, garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove.

Il **comma 7** prevede che le disposizioni del presente articolo, che detta ulteriori misure di semplificazione rispetto alla normativa vigente, si applichino anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il **comma 8** dispone che le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra cui i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

Il **comma 9** prevede infine che a partire dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 10 è volto ad integrare le disposizioni dell'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020 che recano misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali. In detta disposizione, si prevede in particolare, quanto alle modalità di svolgimento delle predette procedure concorsuali, la semplificazione delle procedure, la possibilità di svolgimento con modalità decentrate ed il rispetto di specifiche prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati.

Va rilevato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, all'articolo 24, comma 2, è stata introdotta una disposizione del seguente tenore: "*Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Esecuzione penale minorile ed esterna, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*".

Il d.P.C.M. richiamato ha in sostanza consentito lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Esecuzione penale minorile ed esterna, senza che tuttavia sia possibile, malgrado l'espresso richiamo della disposizione, che operino le modalità di semplificazione e decentramento previste dalla norma primaria, certamente non estensibile, nella sua integrale portata, ai concorsi dell'amministrazione penitenziaria e minorile.

Con la proposta normativa illustrata, attesa l'urgente esigenza di estendere l'intero impianto normativo dell'articolo 259 in parola ai concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione penitenziaria e minorile che potranno svolgersi anche nel periodo di generale sospensione delle procedure concorsuali pubbliche, si provvede ad integrare la predetta disposizione rendendola applicabile anche allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione del richiamato personale.

Il comma 11 è finalizzato a differire il termine di vigenza delle graduatorie del personale del ministero della giustizia, il cui scorrimento è autorizzato per l'assunzione complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale dall'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Dette assunzioni sono autorizzate al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati. L'assunzione di personale in parola è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

La fissazione del predetto limite temporale di vigenza delle graduatorie non consentirebbe all'amministrazione giudiziaria di provvedere allo scorrimento delle proprie graduatorie in corso di formazione e segnatamente quella relativa al concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 15 settembre 2020 (Concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di Operatore giudiziario), che dà attuazione all'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Risulta pertanto necessario differire il termine di vigenza in parola ad una data nella quale con ragionevole certezza saranno formate le graduatorie del concorso richiamato e ciò allo scopo di realizzare gli obiettivi assunzionali della norma primaria che – segnatamente nel particolare grave contesto di crisi socio sanitaria – resterebbero frustrate, anche in ragione dalle permanenti difficoltà di far fronte alle gravose attività di organizzazione e gestione di un concorso pubblico.

Articolo 11- Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019

L'intervento normativo muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019.

In particolare, su 10.751 posti previsti dalla pianta organica, in forza dell'aumento operato con D.M. 14 settembre 2020, le presenze effettive dei magistrati in servizio sono ad oggi 9.445; costanti, inoltre, sono state le assunzioni dei magistrati negli ultimi anni (2016-2020), con lo svolgimento di un concorso all'anno che nel periodo 2016-2020 ha portato all'ingresso di 1.592 nuovi magistrati.

Al fine di scongiurare un incremento delle scoperture di organico, stante anche il fisiologico flusso in uscita di magistrati che accedono alle varie forme di pensionamento, risulta assolutamente necessario garantire la continuità delle politiche assunzionali del Ministero, anche nell'anno in corso. Sul punto si segnala la particolare criticità di ordine sistemico, nell'attuale contesto di riferimento, che deriverebbe dall'incremento degli indici di scopertura del corpo magistratuale. Invero, le conseguenti negative ricadute sulla funzionalità degli uffici giudiziari, pure con riguardo alla capacità definitoria e di aggressione dell'arretrato, pregiudicherebbero il perseguimento degli obiettivi specifici che costituiscono oggetto delle linee progettuali elaborate dal Ministero della giustizia, nell'ambito del PNRR.

Ciò posto, si rileva che l'articolo 24, comma 1, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, efficace dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021, stabilisce che "*E' sospeso lo svolgimento delle prove ...scritte delle procedure concorsuali pubbliche...*". Secondo la medesima norma "*Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottato dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico*".

Il citato articolo 24, al comma 2, prevede la possibilità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli elle Forze Armate, di Polizia, del personale dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Esecuzione penale minorile, del Sistema di informazione per la sicurezza e dei Vigili del fuoco.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nella parte di interesse, replica le disposizioni già contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021. Pertanto, ove la vigenza delle diposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 venisse ulteriormente estesa anche al periodo successivo (stante la perdurante emergenza epidemiologica), lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, ove è prevista la partecipazione di un numero di candidati ben superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, rientrerebbe nel divieto.

Ulteriore criticità deriva dalle indicazioni offerte dal Comitato Tecnico Scientifico il 24 febbraio 2021, sulle misure di mitigazione del contagio per le procedure concorsuali del Ministero della giustizia, già bandite. Nel parere si rileva che la previsione relativa al numero massimo di trenta candidati per sessione è da ritenersi "imprescindibile", per prevenire ogni possibile assembramento; e si sostiene che costituisce criticità molto rilevante la previsione di un numero di candidati anche di diverse centinaia, come pure la lunga durata prevista per lo svolgimento delle prove.

Occorre pure considerare che il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, dedicato alle procedure con un numero di candidati non superiore a trenta, prevede prescrizioni inapplicabili, rispetto al numero di candidati attesi per lo svolgimento del concorso per magistrato ordinario.

Le svolte considerazioni evidenziano che risponde a criteri di necessità ed urgenza l'adozione di un pacchetto di norme di fonte primaria che consentano lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019, anche in deroga alle disposizioni che limitano o sospendono lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza, rimandando ad un successivo decreto ministeriale, adottato con parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità logistiche e di contenimento del contagio sanitario, da adottare nel corso di svolgimento delle prove, nonché delle stesse condizioni di accesso al sito destinato allo svolgimento delle prove concorsuali.

Occorre sottolineare che la disposizione in esame interviene nell'ambito di una procedura concorsuale già bandita, di talché tutte le modifiche che si propongono devono risultare coerenti rispetto alla previgente complessiva cornice normativa di riferimento.

Si segnala che, oltre alla ragione dirimente appena ricordata, l'amministrazione non ritiene di adottare, nell'ambito della presente procedura concorsuale, un sistema di preselezione dei candidati, considerato che le prove preselettive, adottate in passato, non hanno sortito positivi effetti sulle politiche assunzionali e, anzi, sono state fonte di un annoso contezioso, avanti al giudice amministrativo.

Passando nello specifico all'esame dell'unico articolo in cui l'intervento è strutturato, il comma 1 introduce al primo periodo una disposizione derogatoria rispetto alla vigente normativa emergenziale, consentendo lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. Il secondo periodo del medesimo primo comma, conformemente a quanto previsto da ulteriori disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina generale dell'emergenza sopra richiamata (cfr. ad es. articolo 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), stabilisce che le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati all'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, siano determinate con decreto del Ministro della giustizia, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico.

Al comma 2 viene espressamente previsto che l'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso regolato a norma della disposizione qui illustrata è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva è previsto che costituisca causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Il comma 3, opportunamente, prevede che, al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine per la nomina della commissione stabilito in quindici giorni decorrenti dall'inizio delle prove scritte dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia fissato in trenta giorni.

Il comma 4 modifica invece la disciplina generale relativa alla valutazione dei codici, in considerazione dell'esigenza di scongiurare le difficoltà che spesso si presentano in occasione delle operazioni di verifica e controllo del cospicuo materiale cartaceo che i candidati consegnano per la consultazione in sede concorsuale. L'articolo 7, del regio decreto 15 ottobre 1925, in particolare, prevede che i concorrenti possano consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello stato, del Corpus iuris e delle istituzioni di Gaio, da essi preventivamente comunicati alla Commissione, e da questa posti a loro disposizione, previa verifica. Anche al fine agevolare e rendere fluido lo svolgimento della richiamata fase di consegna, nell'ambito delle diverse sedi di svolgimento delle prove scritte, e di rendere omogeni i criteri di valutazione e validazione dei codici ammessi (fonte di molti contenziosi), si è stabilito che la commissione esaminatrice individui i criteri per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.

Il comma 5 detta una disciplina speciale relativamente alla prova scritta del concorso in magistratura indetto con D.M. 29 ottobre 2019.

A mente dell'articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la prova scritta consiste nello svolgimento di *<tre elaborati teorici>*, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto

15

penale e sul diritto amministrativo. Le prove scritte si effettuano secondo le procedure di cui agli articoli 6 e ss., del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860. L'articolo 6, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, in particolare, prevede che i lavori siano presentati nel termine di <*otto ore*> dalla dettatura.
La disposizione in commento introduce alcune forme semplificatorie di svolgimento della prova. In particolare, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 8, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 e dal comma 3 dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si è previsto che la prova scritta consista nello svolgimento di sintetici elaborati teorici, su due delle materie indicate dal citato comma 3, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza di ciascuna prova.
Si ritiene che tale previsione, oltre a snellire lo svolgimento delle prove scritte (come pure la successiva fase di correzione degli elaborati), senza arrecare alcun decremento alla preparazione teorica dei candidati - stante il meccanismo del sorteggio delle materie, consentirà alla Commissione di proficuamente valutare la capacità di sintesi del candidato, profilo che risulta qualificante, nell'ambito del bagaglio culturale dei futuri magistrati (si osserva a tal proposito principio di sinteticità degli atti è consacrato dall'articolo 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che prevede espressamente che la sentenza contenga la <*concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*>, nonché dall'articolo 132, comma 2, lett. 4), cod. proc. civ., stabilisce che la sentenza deve contenere <*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*>). E' quindi opportuno e coerente con l'impianto normativo di sistema introdurre una innovativa disposizione che tenga conto proprio della capacità di rappresentazione sintetica e coerente della questione giuridica indicata nella traccia. In tale prospettiva, si è quindi ridotto da otto a quattro ore, il tempo assegnato per la consegna degli elaborati scritti.
Onde adeguare il procedimento valutativo alla riduzione del numero degli elaborati scritti (da tre a due) il comma 6 prevede che l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.
Il comma 7 contiene infine un rinvio alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non espressamente derogato dalle disposizioni speciali di cui all'articolo in commento.
Da ultimo il comma 8, detta le disposizioni di copertura finanziaria dal momento che la spesa del concorso è stimata in aumento rispetto allo svolgimento tradizionale, sia per l'articolazione in più sedi sia per il necessario rispetto delle normative COVID (sanificazione, materiale igienizzante ecc.).

Articolo 12 - *Entrata in vigore*
Si prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e se ne dispone la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Articolo 1 - ***Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***

Al **comma 1** si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, si continuino ad applicare le misure individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Al **comma 2** si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, nelle regioni incluse nella cd. zona gialla si applichino le misure di contenimento più restrittive proprie della zona arancione. Tuttavia, con deliberazione del Consiglio dei ministri è possibile, in ragione dell'andamento dell'epidemia, tanto ridurre la durata del periodo di applicazione di questa specifica misura quanto individuare misure ulteriori nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Al **comma 3** si fa salvo il potere di ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché il potere delle regioni di introdurre misure derogatorie ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, sempre che le stesse non modifichino la previsione concernente lo svolgimento della didattica in presenza fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Al **comma 4** si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, in caso di particolare incidenza settimanale dei contagi, si applichino le misure di contenimento indicate per la cd. zona rossa.

Il **comma 5** consente ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare, nello stesso periodo di riferimento, le misure previste per la zona rossa dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 nelle province con particolare incidenza dei contagi. Negli stessi casi è, altresì, possibile, applicare ulteriori motivate misure più restrittive, comunque nell'ambito di quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, sempre che le stesse non modifichino la previsione concernente lo svolgimento della didattica in presenza fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Il **comma 6** consente - nelle sole regioni e territori in cui si applicano, anche sulla base del presente decreto, le misure stabilite per la zona arancione - lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Il **comma 7** individua il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dell'articolo in oggetto, prevedendo che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le misure in esame hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.

Articolo 2 - ***Disposizioni urgenti le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado***

La disposizione assicura sull'intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza, dal 7 al 30 aprile 2021, dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, senza possibilità di deroghe da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dei Sindaci. Le predette deroghe sono consentite solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

1

Nei restanti commi si conferma l'attuale disciplina per le restanti istituzioni scolastiche della didattica in presenza o a distanza, a seconda delle zone (rossa, arancione o gialla) cui si fa riferimento.

Le misure in esame hanno **carattere ordinamentale e pertanto non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.**

Articolo 3 – *Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2*

La presente disposizione si rende necessaria nell'attuale contesto emergenziale per supportare il personale sanitario addetto alla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 nella loro ordinaria attività e consentire il regolare svolgimento della campagna vaccinale senza né creare allarmismi tra la popolazione né aggravare professionisti ed operatori del settore dediti al loro lavoro e già seriamente provati dall'impegno profuso durante la pandemia, di ulteriori preoccupazioni che possano intralciare il delicato compito cui sono stati chiamati.

Al riguardo, pertanto, viene prevista l'esclusione della responsabilità penale del personale sanitario addetto alla vaccinazione riguardo alle ipotesi dei delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, conseguenti la somministrazione di un vaccino anti SARS-CoV-2, introducendo una disposizione speciale rispetto a quella prevista dal comma 2 dell'articolo 590-*sexies* c.p. riferita appositamente all'eventualità sopra descritta.

Viene stabilito in particolare che la punibilità sia esclusa quando l'uso del vaccino, somministrato nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità.

La norma ha efficacia retroattiva, in quanto disposizione più favorevole o "*in bonam partem*", attesa la finalità di equiparare il trattamento dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della stessa.

La presente disposizione, che interviene sui profili della responsabilità penale del personale addetto alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV 2, ha carattere ordinamentale e procedurale, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti connessi alla norma potranno essere fronteggiati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 – *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario*

Le statistiche riguardanti la diffusione in ambito nazionale dell'epidemia da SARS-CoV-2 con indicazione giornaliera del numero dei contagi, dei malati sin dall'inizio della situazione pandemica e l'aggiornamento sulle vittime registrate sul territorio sia come dato totale che giornaliero rendono del tutto evidente che l'unica possibilità di affrontare l'emergenza sanitaria sia quella di raggiungere l'immunità di gregge il prima possibile, estendendo la vaccinazione su scala sempre più ampia e accelerando fortemente la campagna ed i tempi vaccinali. Nel quadro delineato diviene, quindi, di primaria necessità che coloro che sono adibiti alla cura e salute delle persone nonché alla prevenzione delle malattie devono essere salvaguardati dal rischio di contrarre l'infezione, soprattutto quando svolgono la loro attività professionale, proprio per consentire di adempiere al meglio i loro compiti tanto in ambito pubblico che privato.

La rilevanza della tutela della salute è in tal senso ambivalente e si esplica sia nella tutela individuale della persona che nella tutela generale della collettività: da ciò discende la previsione di imporre (tramite norma primaria in linea con il principio di riserva di legge di cui all'articolo 32 della Costituzione) l'obbligatorietà del vaccino anti COVID-19 all'intera platea dei professionisti sanitari, come individuati dalla legge n. 3 del 2018 e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, sia che svolgano la propria attività in strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sia che operino in farmacie o parafarmacie e studi

professionali o in altri enti pubblici e privati. Previsione che si collega ad uno dei compiti precipui del potere legislativo di esclusiva competenza statale che è chiamato a disporre in materia di principi fondamentali quale, per l'appunto, quello della tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione), che deve essere garantita ad ognuno nelle stesse forme e con le stesse modalità attraverso misure omogenee a livello nazionale. Ad ogni modo, stante la necessità di garantire la sicurezza e salvaguardia della tutela della salute pubblica senza comprimere i prioritari diritti della persona, l'obbligo vaccinale di cui si discute è ristretto al periodo di svolgimento del piano vaccinale nazionale e, comunque, il termine finale di cessazione delle misure previste dalla norma è individuato nel 31 dicembre 2021.

La vaccinazione è gratuita e costituisce requisito di idoneità all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa, in qualunque forma prestata ed è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Uniche possibilità di esenzione o differimento rimangono le ipotesi di accertato pericolo per la propria salute secondo un quadro clinico accertato e certificato dal proprio medico di medicina generale, di base ostative alla somministrazione del vaccino in via definitiva o temporanea. Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti interessati, i dati trasmessi, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, da ciascun ordine professionale territoriale, con l'elenco degli iscritti saranno incrociati con quelli trasmessi, entro il termine sopra indicato, dai datori di lavoro riguardo agli operatori di interesse sanitario che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e presso studi professionali, alla Regione o Provincia autonoma in cui gli interessati svolgono la loro attività. Le suddette Regioni o Province autonome vaglieranno, entro dieci giorni dalla trasmissione dei dati, tramite i loro sistemi informativi vaccinali, lo stato vaccinale dei vari nominativi ricevuti e, in caso di mancato riscontro, segnaleranno immediatamente la mancanza dell'adempimento alla competente azienda sanitaria locale (che normalmente coincide con quella di residenza degli interessati). È fatta salva la possibilità del professionista o operatore sanitario di dimostrare, documentandola anche con idonee modalità telematiche, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della ASL, di aver svolto la vaccinazione in altro luogo o di aver prenotato la prestazione ed essere in attesa di somministrazione della stessa.

In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, l'interessato verrà invitato formalmente a sottoporsi al vaccino anti SARS-CoV-2 secondo precisi termini e modalità. Nel caso vi sia già la richiesta di vaccinazione, l'interessato è tenuto, entro tre giorni dall'adempimento dell'obbligo, a presentare la certificazione vaccinale anti SARS-CoV-2.

Il decorso dei termini suddetti comporta l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale dell'inottemperanza, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, con comunicazione scritta del provvedimento all'interessato, al datore di lavoro ed all'Ordine professionale di appartenenza, determinando la sospensione *ex lege* dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Si segnala la previsione specifica secondo la quale la sospensione sopraindicata è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Ricevuta la comunicazione di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni diverse anche inferiori e che comunque non implicano rischi di diffusione del contagio, con il diritto al trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Quando ciò non sia possibile, la sospensione per il periodo di mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale ha come effetto quello di far venir meno la controprestazione dell'obbligo retributivo o di altro compenso o emolumento comunque denominato. Il provvedimento sospensivo mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Nel caso di soggetti che a causa del quadro clinico debitamente documentato non possono sottoporsi a vaccinazione, il datore di lavoro è tenuto ad adibire i medesimi a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, per tutto il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. In caso di liberi professionisti, i medesimi sono chiamati ad adottare le misure di prevenzione igienico-sanitarie che verranno indicate da uno specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Dalle disposizioni normative in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 – *Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale*
Così come l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, la disposizione in esame ha natura ordinamentale, recando la disciplina della manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. Ad eventuali oneri amministrativi e finanziari da essa prodotti si provvede sulla base delle risorse stanziate dalle singole amministrazioni senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. In aggiunta, si rileva come il comma 2-*bis*, disegnando un meccanismo semplificato per l'individuazione dell'amministratore di sostegno (e alternativo rispetto a quelli previsti dal libro I del codice civile), permette di escludere che vengano impiegate a tali fini importanti risorse finanziarie e personali dell'amministrazione della giustizia.

Articolo 6 - *Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID- 19*
Comma 1, lett. a), b), c) e d). Le disposizioni si inseriscono nel solco degli interventi urgenti per garantire contemporaneamente la funzionalità dei servizi della giustizia - nel quadro del più ampio progetto organizzativo e gestionale in atto – e il raggiungimento di obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di tutela per tutti i soggetti e gli operatori del settore giustizia coinvolti nei procedimenti civili e penali, attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da COVID-19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale, evitando così di creare situazioni di affollamenti e copresenze anche nelle cancellerie giudiziarie oltre che nelle aule di udienza.
Si prevede pertanto di prorogare, fino al 31 luglio 2021 e nel pieno rispetto della certezza del diritto e delle tutele giurisdizionali, il ricorso a modalità digitalizzate e da remoto, che si collocano nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.
Si rappresenta, al riguardo, che si intendono prorogare tra le misure ritenute opportune durante la gestione dello stato emergenziale causato dal COVID-19, quelle che risultano appropriate e valide in ambiti temporali successivi, anche per migliorarne la fruizione e la funzionalità da parte degli operatori della giustizia, in grado di assicurare il compiuto svolgimento dei processi civili e penali mediante l'ulteriore sperimentazione della modalità di deposito telematico degli atti e documenti nelle diverse fasi dei procedimenti civili e penali e della partecipazione alle udienze in ogni stato e grado, attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, idonee a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione.
In particolare, si fa riferimento, quanto al servizio di deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, al deposito di atti e documenti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Si prevede inoltre che, al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U. delle spese di giustizia, nonché

l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma, siano assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Si consente, altresì, fino al 31 luglio 2021, il deposito telematico degli atti nel corso delle indagini preliminari presso gli uffici del pubblico ministero di memorie documenti e istanze nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministero della giustizia.

Con riferimento alla fase di conclusione delle indagini preliminari, si consideri, infatti, la particolare tempistica di deposito degli atti di cui all'articolo 415 *bis*, comma 3, c.p.p. per i quali è chiarito che il deposito telematico è consentito 24 ore su 24 al fine di evitare che eventuali disfunzioni tecnologiche possano ostacolare o rendere difficoltoso la piena esplicazione del diritto di difesa dell'imputato nel corso del processo e, in caso di malfunzionamento del Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, la verifica e l'accertato malfunzionamento, attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati che ne dà comunicazione sul medesimo Portale deve intendersi come caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale e, pertanto, come condizione per la restituzione in termini del prevenuto. Lo stesso o il suo difensore, possono ripresentare il documento per formalizzare il deposito secondo le modalità riportate ovvero attraverso il deposito cartaceo laddove sia attestata la disfunzione, modalità comunque consentita dall'autorità giudiziaria per ragioni specifiche ed eccezionali che abbiano impedito il deposito telematico.

Vengono prorogate, sempre al 31 luglio 2021, le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello che consentono, che fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, di procedere, sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il P.M. facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Le norme in esame, inerenti l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 176 del 2020, vengono estese e, pertanto, prorogate al 31 luglio 2021 anche ai procedimenti di appello aventi ad oggetto le ordinanze in materia di sequestro preventivo e i decreti di revoca del sequestro, di cui dall'articolo 322-*bis* c.p.p., venendo questi procedimenti ricompresi tra quelli menzionati al comma 7 del citato articolo 23-*bis*, proprio per allineare anche l'appello delle misure cautelari reali alla disciplina dello stesso mezzo di impugnazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali - che già il codice di procedura penale prevedeva, con il richiamo, contenuto nell'articolo 322-*bis*, comma 2, ultima parte c.p.p. - alle disposizioni dettate dall'articolo 310 c.p.p.

Anche le previsioni straordinarie sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, inserite nell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020, sono prorogate fino al 31 luglio 2021.

Si dispone che fino al 31 luglio 2021 la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei detenuti debba avvenire, con il consenso delle parti e ove possibile, attraverso collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si interviene, inoltre, in tema di colloqui a distanza, prorogando sempre sino al 31 luglio 2021 la possibilità di ricorrere a tale modalità di colloquio, con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, compresi anche i minorenni, prevedendone lo svolgimento a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal decreto legislativo n. 121 del 2018.

Si rappresenta con particolare riferimento ai collegamenti da remoto che gli stessi potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2021, alla Missione Giustizia- UdV 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di euro 8.661.419 per il 2023; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 842.491 per gli anni 2021 e 2022 e 442.491 euro per l'anno 2023; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale –Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 137.067.963 per l'anno 2021, ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Per quanto premesso la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 1, lett. e). Proroga al 31 luglio 2021 le misure previste fino al 30 aprile 2021 dall'articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, in materia di svolgimento del processo amministrativo. Come evidenziato nella relazione tecnica del citato decreto-legge n. 137 del 2020 la previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli articoli 84, comma 5 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e nell'articolo 4 del decreto-legge n 28 del 2020.

Nel periodo emergenziale la Giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese. La Giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, personal computer, piattaforma Microsoft Teams, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.

L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.

Comma 1, lett. f). La disposizione, che interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di giustizia contabile, reca unicamente norme di ordine ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 1, lett. g) La modifica proposta all'articolo 27 del decreto-legge n. 137 del 2020, in materia di processo tributario, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 2. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto reca, in materia di giustizia contabile, la proroga al 31 luglio 2021 delle misure, di carattere procedimentale,

previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Comma 3. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto reca mere disposizioni correttive al codice di giustizia contabile, necessarie al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi.

Articolo 7 - *Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69*

La disposizione in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza pandemica, prevede una ulteriore proroga della disciplina contenuta nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 31-*bis*, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per quanto concerne le elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti.

Le predette norme, intervenendo sulle modalità di svolgimento delle procedure elettorali, disciplinano lo svolgimento delle elezioni con modalità telematiche da remoto, nel rispetto comunque, dei principi di libertà e segretezza del voto espresso da ciascuno e secondo un regolamento da adottarsi dal Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio. Il rinnovo degli organi è stato già differito ad altra data che, comunque, doveva essere ricompresa in un termine prefissato che ad oggi risulta essere scaduto.

Con la disposizione in esame si prevede, pertanto, un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti per un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dell'ordine professionale dei giornalisti, non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi, compresi gli interventi di natura informatica, saranno sostenuti nell'ambito del bilancio del consiglio dell'ordine.

Articolo 8 - *Termini in materia di lavoro e terzo settore*

Il **comma 1** prevede la proroga al 31 maggio 2021 delle procedure di assunzione a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, avviate, nelle diverse regioni coinvolte (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), sulla base dell'articolo 1, comma. comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Tali procedure consentono di assumere i lavoratori anche in deroga, fino al 31 maggio 2021, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

Dalla disposizione non derivano oneri ulteriori, in quanto per tale platea è già previsto un finanziamento strutturale ad opera del comma 497, primo periodo, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 2**, al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede la proroga fino al 31 maggio 2021 dei contratti a tempo determinato dei

lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, stipulati nella regione Calabria.
Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per i mesi di aprile e maggio 2021 - che si aggiunge all'ulteriore spesa di 7,5 milioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 già a valere su altro Fondo speciale - si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che a seguito del rifinanziamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 presenta la necessaria disponibilità (**comma 3**).
Il **comma 4**, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, consente anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (enti del terzo settore nel periodo transitorio, che per l'anno 2020, erano considerati nell'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020) di disporre al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l'anno 2021, di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci, anche mediante modalità telematiche. La proposta in tal modo rende concretamente esercitabile un'essenziale competenza dell'organo assembleare, suscettibile di essere pregiudicata dalle vigenti misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica.
Per il suo contenuto ordinamentale, afferente all'organizzazione di enti di diritto privato, la disposizione non genera oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 – Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale
La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 10 – Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici
L'articolo non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto i concorsi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, l'utilizzo di sedi decentrate e di procedure non contestuali di cui al comma 2 e sottocommissioni con relativo presidente di cui al comma 6, sono avviati solo se i connessi oneri trovano copertura nelle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni che procedono al reclutamento.

Le restanti disposizioni sono di natura ordinamentale

Articolo 11- Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019
L'intervento normativo in esame prevede, a causa del perdurante periodo di emergenza sanitaria che si sta vivendo, una diversa strutturazione organizzativa del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019 attraverso l'individuazione di una nuova modalità operativa idonea a garantire contemporaneamente il diritto dei partecipanti all'espletamento della prova scritta e il diritto all'incolumità di tutti soggetti coinvolti nell'organizzazione e nel funzionamento della procedura concorsuale.
Al fine di assicurare nonostante l'attuale situazione pandemica che non arretra, la possibilità di svolgere le prove scritte del suddetto concorso, è stato ipotizzato un modello che prevede lo svolgimento delle prove scritte presso diverse dislocazioni e precisamente su: 1) Roma Fiera, 2) Milano Fiera, 3) Torino Lingotto, 4) Bologna Fiera, 5) Rimini Fiera, 6) Bari Fiera.
Si rappresenta, fin da subito, che questa forma di organizzazione decentrata pur perseguendo in pieno la finalità della tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti, comporta un incremento dei costi, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, dovuto in gran parte ad una duplicazione dei

medesimi in ogni sede, costi che dovranno obbligatoriamente essere sostenuti per concludere la prova scritta di tale procedura concorsuale.

Sulla base dei dati concernenti le spese sostenute per lo svolgimento del precedente concorso di 330 posti indetto con D.M. 10 ottobre 2018, è stato possibile effettuare una stima dell'onere complessivo ipotizzato per lo svolgimento delle prove scritte presso le sei sedi individuate nel citato modello organizzativo.

Si è tenuto conto delle voci di costo relative al funzionamento e alla gestione del concorso e precisamente: locazioni, spese di cancelleria, facchinaggio, spese per i dispositivi di protezione individuale, spese per sanificazione, spese per schermatura elettronica e ai costi per il personale della Commissione, del Comitato di vigilanza e del personale di vigilanza sia amministrativa che di sicurezza.

L'onere è stato determinato, in via prudenziale, sulla base dei dati forniti dalla Direzione magistrati di questa amministrazione, in euro ***4.130.281,00*** complessivi, come riportato nel prospetto seguente:

Sedi	Candidati	Affitto locali per prove scritte	Spese di cancelleria, carta e stampati	Facchinaggio	Schermatura elettronica	D.P.I	Spese di pulizia, allestimento e sanificazione	Costo personale della Commissione				Totale costi per sedi territoriali
								Commissione	Comitato di vigilanza	Vigilanza amm.va	Vigilanza di sicurezza	
Roma	2.697	350.000	18.542	50.569	15.000	5.000	40.000	400.000	150.000	50.000	25.000	1.104.111
Milano	2.952	350.000	20.295	55.350	15.000	5.000	40.000	0	150.000	53.433	35.000	724.078
Bologna	2.733	350.000	18.789	51.244	15.000	5.000	40.000	0	150.000	68.869	32.654	731.556
Torino	1.993	250.000	13.702	37.369	15.000	5.000	20.000	0	150.000	45.000	20.000	556.071
Rimini	1.677	250.000	11.529	31.444	15.000	5.000	20.000	0	150.000	40.000	20.000	542.973
Bari	1.229	200.000	8.449	23.044	15.000	5.000	20.000	0	150.000	35.000	15.000	471.493
	13.281	**1.750.000**	**91.307**	**249.019**	**90.000**	**30.000**	**180.000**	**400.000**	**900.000**	**292.302**	**147.654**	**4.130.281**

Si precisa infatti, che nell'anno 2021 risultano pervenute 13.281 domande di partecipazione al concorso per magistrato ordinario, un numero leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno 2019 che risultava pari a 13.823 domande.

Raffrontando i dati rispetto all'ultimo concorso svolto presso una sola sede si evidenzia un incremento dei costi significativo, come si evince dalla tabella sottostante, in ragione dell'aumento del numero delle sedi e anche delle procedure di sanificazione e protezione sanitaria che verranno messe in atto dall'amministrazione nelle previste postazioni e nei locali adibiti allo svolgimento delle suddette prove scritte:

MAGISTRATURA	
Costo complessivo del concorso presso una sola sede	***Costo complessivo del Concorso presso sei sedi diverse***
1.210.287	**4.130.281**

Per far fronte agli oneri derivanti dalla proposta in esame, come quantificati dal precedente prospetto si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro ***4.130.281*** per l'anno 2021, cui si

9

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si segnala il carattere di prudenzialità della stima dei maggiori oneri evidenziati per l'organizzazione del concorso 2021, tenuto conto che a legislazione vigente sono già presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia risorse finanziarie destinate proprio al funzionamento del concorso in magistratura e precisamente sul capitolo 1461, p.g. 7 – U.D.V. 2.2, che reca uno stanziamento di euro 878.069 per il triennio 2021-2023.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

01/04/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

10

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 79 del 1° aprile 2021.*

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 »;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante « Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" », del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" », e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante « "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" »;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera

omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di accrescere e migliorare la capacità di risposta del settore pubblico alle esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore celerità delle procedure concorsuali;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrativa e giurisdizionale;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 26 e 29 marzo 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, della giustizia, della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2

Art. 1.

(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies,* lettera *d)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *c)*, del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati

dell'ultimo monitoraggio disponibile.

5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Art. 2.

(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Art. 3.

(Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Art. 4.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria

locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale)

1. All'articolo 1-*quinquies* del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole « ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali » sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-*bis*. Quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato. »;

c) al comma 3, le parole « individuato ai sensi dei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-*bis* » e, dopo la parola « ricoverata », sono inserite le seguenti: « o della persona non ricoverata di cui al comma 2-*bis* »;

d) al comma 5, le parole « presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis* e 3 » e, dopo le parole « dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato », sono aggiunte le seguenti: « o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza »;

e) al comma 7, primo periodo, le parole « ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata », sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 2 e 2-*bis*, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-*bis*, presso l'ASL di assistenza ».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Art. 6.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;

2) al secondo periodo dopo le parole « del medesimo termine » sono aggiunte le seguenti: « del 31 luglio 2021 »;

b) all'articolo 23-*bis*:

1) al comma 1, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;

2) al comma 7, primo periodo, le parole « all'articolo 310 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 310 e 322-*bis* »;

c) all'articolo 23-*ter*, comma 1, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;

d) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

2-*ter*. Nei casi previsti dal comma 2-*bis*, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali. »;

3) al comma 4, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;

e) all'articolo 25, comma 1, le parole « al 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;

f) all'articolo 26, comma 1, le parole « fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2021 »;

g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole « alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021, ».

2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2021 ».

3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole « all'articolo 93, » sono inserite le seguenti: « l'appello e » e le parole « deve essere depositata » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere proposti »;

b) all'articolo 180, comma 1, le parole « Nei giudizi di appello l'atto » sono sostituite dalle seguenti: « L'atto ».

Art. 7.

(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

(Termini in materia di lavoro e terzo settore)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « fino al 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 maggio 2021 ».

2. All'articolo 1, comma 446, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « 31 marzo 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2021 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 » sono soppresse.

Art. 9.

(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 15 luglio.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

DA COVID-19

Art. 10.

(Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici)

1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera *b)*, nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera *c)*, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*.

4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinquie*s, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità »;

b) al comma 1, le parole « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna ».

11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021 ».

Art. 11.

(Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019)

1. È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.

2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del

concorso di cui al comma 1 è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è fissato in trenta giorni.

4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.

5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.

6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.

7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Speranza, *Ministro della salute*
Cartabia, *Ministro della giustizia*
Brunetta, *Ministro della pubblica amministrazione*
Orlando, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* Cartabia

1.2.2. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
4 maggio 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (2167)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Sopprimere il comma 2.

1.2
AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».

1.3

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza limiti orari agli spostamenti»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; resta inteso che in tali territori gli spostamenti consentiti non sono soggetti a limiti orari».

1.5

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00,»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; in tali territori gli spostamenti consentiti sono da intardersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00».

1.6

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» *con le seguenti:* «nei limiti di quattro persone».

1.7

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» *con le seguenti:* «minori di anni 18».

1.8

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.9

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.10

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020.».

1.11

CIAMPOLILLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis.* A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento

verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.».

1.12
CIAMPOLILLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis.* A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1
AUGUSSORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli

all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.2

AUGUSSORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività i ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.3

BRIZIARELLI, CAMPARI, RUFA, Emanuele PELLEGRINI, DE VECCHIS, PEPE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti

impegna il Governo:

ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.

———————

G1.4

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premesso che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

G1.5
BINETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in *pole position* l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria *mission* ci vuole una nuova *vision*;

l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi

inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri *day hospital*, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del *Curriculum* di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e

rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente impreviste possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

G1.6

STABILE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;

a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

EMENDAMENTI

1.0.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma i è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

1.0.2

BRIZIARELLI, AUGUSSORI, FREGOLENT

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana una circolare con cui sono adottate le linee guida, indicanti le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture devono attenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-19».

1.0.3
FARAONE, GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Riaperture centri commerciali ed outlet*)*

1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

1.0.4
IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Mobilità straordinaria)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.

2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m)* del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.5
IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Modifica dell'articolo I del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma *17*-octies punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";

b) il comma *17*-octies punto *3*-bis *è* soppresso;
c) il comma *17*-novies *è* soppresso».

1.0.6
FARAONE, GRIMANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)

1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso

di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale"».

1.0.7

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».

1.0.8

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

1.0.9

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.10

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.11
IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.12
IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m)* del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13
BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)

1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera *q)* della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: " tra cui uno specifico divieto di importazione,

conservazione e commercio" sono sostituite con le seguenti: "ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio"».

Art. 2

2.1
CIAMPOLILLO

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 2. - *1*. A partire dal 1º maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.2
SAPONARA, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

2.3

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo"».

2.4

DE LUCIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

2) al comma 979 le parole: "di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

3-*ter*. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

FREGOLENT, LUNESU, DORIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la

scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare;

impegna il Governo:

ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

EMENDAMENTI

2.0.1
RONZULLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.»

2.0.2
RONZULLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 3

3.1
MODENA, FERRO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».

b) *dopo le parole:* «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.2
MODENA, FERRO

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».

3.3
MODENA, FERRO

Al comma 1, dopo le parole: «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.4
BOLDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», *inserire le seguenti:* «e fino a conclusione della stessa,».

3.5

ZAFFINI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.6

MODENA, FERRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la responsabilità civile».

Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

3.8

EVANGELISTA, ROMANO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale

nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-*ter*. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9

MALLEGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino

durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-*quater*. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.10

MALLEGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11

BALBONI, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

3.0.1

PAGANO, BERNINI, SCHIFANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.».

3.0.2

PAGANO, BERNINI, SCHIFANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da *SARS-Cov-2*, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e connessi alla situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da *SARS-Cov-2* e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3

PAGANO, BERNINI, SCHIFANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera *h)*, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire il seguente periodo: "e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248."».

Art. 4

4.1
PARAGONE

Sopprimere l'articolo.

4.2
CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

4.3
PARENTE, GRIMANI

Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» *inserire le seguenti:* «e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» *inserire le seguenti:* «, sociosanitarie».

4.4
BOLDRINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».

4.5
DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» *inserire le seguenti:* «, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».

4.6

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» *con le seguenti:* «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.7

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «studi professionali» *con le seguenti:* «studi medici professionali»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «studi professionali» *con le seguenti:* «studi medici professionali»;

4.8

BOLDRINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» *inserire la seguente:* «medici».

4.9

PARENTE, GRIMANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» *aggiungere le seguenti:* «anche alle dipendenze di società appaltatrici,».

4.10

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», *inserire le seguenti:* «, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».

4.11

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» *con le seguenti:* «medico del lavoro».

4.12

PAGANO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

4.13

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» *inserire le seguenti:* «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti,».

4.14

BOLDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria locale» *con le seguenti:* «il medico competente della azienda sanitaria locale»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria locale» *con le seguenti:* «il medico competente della azienda sanitaria locale».

4.15
BOLDRINI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16
RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» *con le seguenti:* «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».

4.17
CIAMPOLILLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprimere il comma 7;*
c) *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*
d) *sopprimere il comma 9.*

4.18
BOLDRINI

Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» *con le seguenti:* «limitazione temporanea».

Conseguentemente,

a) *al comma 7, sostituire la parola:* «la sospensione» *con le seguenti:* «la limitazione temporanea»;

b) *al comma 9, sostituire la parola:* «la sospensione» *con le seguenti:* «la limitazione temporanea».

4.19

BOLDRINI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» *inserire le seguenti:* «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

4.20

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.21

ARRIGONI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22

Emanuele PELLEGRINI, ARRIGONI, PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.23

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

4.24

CARBONE, GRIMANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera *c)*, capoverso "463-*bis*", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, " sono aggiunte le seguenti: "nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";

2. Alla lettera *e)*, capoverso "464-*bis*", dopo le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività".».

4.25

BOLDRINI, VALENTE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente

articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

4.26

GARAVINI, GRIMANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis.* Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

4.27

GARAVINI, GRIMANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis.* Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021».

4.28

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

4.0.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono inserite le seguenti: "o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

4.0.2

STABILE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1º gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

4.0.3

STABILE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

STABILE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione

degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

4.0.5
SICLARI, DE POLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

4.0.6
FARAONE, GRIMANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.».

4.0.7
CALDEROLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in go-

dimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

4.0.8

STABILE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post *COVID)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera *a)* e comma 3, lettera *a)* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.

3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».

4.0.9

PIRRO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

''Art. 70-*bis*.

(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale."».

4.0.10
PIRRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».

Art. 5

5.1
RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Sopprimere l'articolo.

5.2
MANTOVANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera* a)*, inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter*)* al comma 2, le parole: "o dell'analoga struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1"»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» *con le seguenti:* «presso le strutture di cui al comma 1»;

3) *alla lettera* d)*, sostituire le parole:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» *con le seguenti:* «nelle strutture di cui al comma 1».

5.3

FREGOLENT, LUNESU, DORIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* a), *inserire le seguenti lettere:*

«*a*-bis*)* al comma 1, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter*)* al comma 2, le parole: "o dell'analoga struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* "presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate", *con le seguenti:* "presso le strutture di cui al comma 1";

c) *alla lettera* d), *sostituire le parole:* "in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture" *con le seguenti:* "nelle strutture di cui al comma 1".

5.4

BOLDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* a), *inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture";

a-ter*)* al comma 2, le parole: "o dell'analoga struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1"»;

b) alla lettera b), sostituire le parole*:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;

c) alla lettera d), sostituire le parole*:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».

5.5
CIAMPOLILLO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1
Giuseppe PISANI, MANTOVANI, TONINELLI, BINETTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)

1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di *Hospice* ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Art. 6

6.1
PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: "il termine per il

deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito" sono sostituite con le seguenti: "le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito"».

6.2

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:.

"Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza."».

6.3

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), *numero 2, capoverso* «2-*ter*», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le seguenti:* «è consentito»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.4

VITALI

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, capoverso* «2-*ter*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le seguenti*: «è consentito»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il temine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».

6.5

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-*ter*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le seguenti*: «è consentito»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti*: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora ratto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.6

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, capoverso* «2-*ter*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole*: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le seguenti*: «è consentito»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti*: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui

il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.7

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, dopo il capoverso* «2-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.8

VITALI

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato *ex* art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.9

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Al comma 1, lettera d)*, numero 2) dopo il capoverso* «2-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, dopo capoverso* «2-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato *ex* art. 335 c.p.p . ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.11

CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Dopo il comma 2*, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria";

b) il comma 2 è abrogato.».

6.12

CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

6.13

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 136, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sostituire le parole: "Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari" con le seguenti: "Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, equivalgono all'originale"».

6.14

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i

certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».

6.0.1

CUCCA, GRIMANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. *6-bis*.

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. All'articolo *22*-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) alla lettera *b)*, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

c) alla lettera *c)*, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

Art. 7

7.1
De Poli

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1*. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2
De Poli

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» *con le seguenti:* «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.3

De Poli

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1.* Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

7.4

Richetti

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» *aggiungere le seguenti:* «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5
RICHETTI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto, la sua confidenzialità e verifica della sua integrità».

7.6
FARAONE, GRIMANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma *4*-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

7.0.1
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)

1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la sempli-

ficazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;

b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;

c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.

4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2

VALENTE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la de-

nominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.

3-*ter*. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.

3-*quater*. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo)* - Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente".

3-*quinquies*. In deroga all'articolo 5, lettera *d)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura

a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti"».

Art. 8

8.1

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I termini di cui ai commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO, CALDEROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».

8.0.1
MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2
MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

8.0.3
VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 58, comma *5-sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al comma 5-*septies*."».

8.0.4
AUDDINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";

2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."».

8.0.5
CATALFO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto

funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.6

PARAGONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le soci età di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

Art. 9

9.0.1
BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito"».

9.0.2
GUIDOLIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3
GUIDOLIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.4

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "negli ultimi sette anni" sono soppresse.».

9.0.5

ROJC

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.".

9.0.6
LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)

1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle motociclette».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» *inserire le seguenti:* «di revisione dei veicoli a due note».

9.0.7
FERRARI, BOLDRINI, IORI, COLLINA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

9.0.8

BOLDRINI, IORI, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma: *a)* il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale; *b)* ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo *3*-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge *7* agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti: "*c)* e *d)*,".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ulti-

mo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.0.9
VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

9.0.10
VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis è* aggiunto il seguente:

''Art. 50-*ter*.

(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».

9.0.11
VERDUCCI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12
LANNUTTI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.

3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera *h)*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei mo-

nopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;

6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» *inserire le seguenti:* «di circolazione di monopattini».

Art. 10

10.1

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

10.2

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3

RUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» *inserire le seguenti:* «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».

10.4

De Lucia, Mantovani, Toninelli

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.5

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:

1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i posti messi a concorso;

2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;

3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6

Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera* c)*;*

2) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera *c)*».

10.7

Piarulli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c*);

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».

10.8

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera* c);

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.9

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sopprimere la lettera* c);

2) *al comma 3, le parole da:* «la fase di valutazione» *fino a* «nonché» *sono soppresse*.

10.10

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera* c);

b) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

10.11

NANNICINI, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12

NUGNES, FATTORI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.13

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con le seguenti:*

«*c)* una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;

c-bis*)* I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.14

VALENTE, FEDELI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei

candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

10.15

RUSSO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c)*, sopprimere il primo periodo;*

b) *al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole*: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi,».

10.18

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c), *primo periodo, dopo le parole*: «valutazione dei titoli» *inserire le seguenti*: «di studio»;

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole*: «valutazione dei titoli» *inserire le seguenti*: «di studio».

10.19

De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, alla lettera c) *sostituire le parole:* «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» *con le seguenti*: «e dell'eventuale» *e dopo le parole:* «i titoli di servizio» *inserire le seguenti:* «i quali».

Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, lettera c), *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21

Richetti

Al comma 1, lettera c), *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «I titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.22
PAGANO

Al comma 1 lettera c) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio nonché la media ponderata degli esami universitari di profitto, il voto finale di laurea, altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione universitaria ed extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del punteggio finale».

10.23
VITALI

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per questo motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24
RICHETTI

Al comma 1, lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.25
RICHETTI

Al comma 1, lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».

10.26

FREGOLENT, LUNESU, DORIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente*:

«*c*-bis*)* espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» *con le seguenti:* «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una eventuale prova orale» *e le parole:* «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» *con le parole:* «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».

10.27

RAMPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

10.28

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove sommi-

nistrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29

VALENTE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità,».

10.30

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Sopprimere il comma 3.

10.32

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.33

NANNICINI, VALENTE

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.34

NUGNES, FATTORI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.35

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.36

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» *inserire le seguenti:* «nel limite temporale pari a 15 giorni,».

10.37

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola:* «eventuale»;

b) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola:* «eventuale»;

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e una prova orale».

10.38

VALENTE

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» *inserire le seguenti:* «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» *e dopo le parole:* «anche in deroga al bando» *inserire le seguenti:* «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte,».

10.39

DE LUCIA, MANTOVANI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

10.40

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*.».

10.41

RAMPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.».

10.42

RAMPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.43

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44

RICHETTI

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale».

10.45

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» *con la seguente:* «aperta».

10.46

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».

10.47

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta felina l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito».

10.48

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del personale scolastico».

10.50

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «fatto salvo quanto previsto al comma 11-*bis*.»;

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-*bis*. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.51

MANCA

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «fatto salvo quanto previsto al comma 11-*bis*.»;

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-*bis*. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

All'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» *sono inserite:* «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

10.53
QUAGLIARIELLO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.54
VITALI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.55

CORRADO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LEZZI, MORRA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità"»;

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.56

ALFIERI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità« *con le seguenti: »,* del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità«;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole «,* del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» *con le seguenti:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».

10.57

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110º corso e il 111º corso commissa-

ri della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

Conseguentemente

a) *alla rubrica del capo III, dopo le parole:* «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», *aggiungere le seguenti:* «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la durata dei corsi di formazione iniziale».

10.58
GALLONE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis.* Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-*ter,* del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c),* l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b).*

11-*ter.* Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c)* del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b).*

11-*quater.* Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-*ter è* richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-*quinquies*. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-*ter* e 11-*quater* e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.

11-*sexies*. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.59

RICHETTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma *3*-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c)*, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b)*.».

10.60

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio."».

10.61

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:

"In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso, presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedete, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"».

10.62

DE LUCIA

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.».

10.63
VERDUCCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64
DORIA, FLORIS, CANTÙ, CUCCA, SALVINI, ROMEO, BERNINI, ZAFFINI, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, SBROLLINI, BAGNAI, FUSCO, MONTANI, VESCOVI, Pietro PISANI, BRIZIARELLI, CASOLATI, PIANASSO, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, LUCIDI, STABILE, SAVIANE, PERGREFFI, CAMPARI, RIPAMONTI, BORGHESI, Simone BOSSI, MOLLAME, BONGIORNO, BRUZZONE, PILLON, PAZZAGLINI, FAGGI, Emanuele PELLEGRINI, PIZZOL, OSTELLARI, SAPONARA, ARRIGONI, PIROVANO, CALDEROLI, CANDIANI, MARTI, PEPE, RUFA, GRASSI, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, RICCARDI, ZULIANI, SIRI, LANNUTTI, URRARO, CORTI, CANDURA, DE VECCHIS, SICLARI, GIAMMANCO, RIZZOTTI, MALAN, TIRABOSCHI, BARACHINI, SCHIFANI, FAZZONE, VITALI, AIMI, GALLONE, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, TOFFANIN, SERAFINI, MINUTO, SBRANA, CALIGIURI, MASINI, FERRO, SACCONE, DAMIANI, PAPATHEU, PAGANO, GASPARRI, CANGINI, MALLEGNI, BARBARO, BALBONI, RAUTI, LA RUSSA, CALANDRINI, DE CARLO, LA PIETRA, DRAGO, AUGUSSORI, MARILOTTI, IWOBI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli

atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

11-*ter*. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».

10.65

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Prove di esame)* - *1*. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il

possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno"».

ORDINI DEL GIORNO

G10.1
PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusi-

vamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai tini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto si spazi adatti al di fuori del Comune.

G10.2

GRASSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale;

i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso una prova integrativa;

impegna il Governo:

in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza

esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del, candidato.

EMENDAMENTI

10.0.1
RICHETTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 10-*bis*.
(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)

1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».

2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del decreto legislativo *7* marzo 2005, n. 82.

3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

10.0.2
RAMPI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.3
IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo**. *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno

personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.4

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello

spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.6

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

10.0.150
De Lucia

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.151
De Lucia

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo su-

periore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.7

Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate »ufficio per il processo«. L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno ,P13, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".

2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.

3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.

4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.

5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva

scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8

PINOTTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

10.0.9
STABILE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.10

De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.11
STABILE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

10.0.12
IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Contenzioso Concorso DS 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in

possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. A1 fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

10.0.14
VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n. 413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».

10.0.15
IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro

relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

10.0.16

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».

10.0.17

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'amo 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella Il fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializza-

zione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».

10.0.18

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Riaperture elenchi aggiunti GPS)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 del'O.M. 60/2020,

nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

10.0.19

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».

10.0.20

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

10.0.21

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Conferma ruoli)

1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

10.0.22

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10 bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.23
GRIMANI

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Disposizioni in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022".».

10.0.24
VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.25
IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole:

"per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.26

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 10-*bis*.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e dei settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.27
VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.»».

10.0.28

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.29

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.30

VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione

dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.31

Iannone, La Russa, Totaro

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di

comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

10.0.32

VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.33

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Spese di personale etero finanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.34

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai

fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.35

ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, CORRADO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle società partecipate.

7-*ter* Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti *web* e pagine *social*, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

10.0.36
ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

10.0.37 (già 11.0.1)
MATRISCIANO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

Art. 11

11.1
QUAGLIARIELLO

Sopprimere il comma 5.

11.0.2
MIRABELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente "tre";

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».

11.0.3
FARAONE, GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica".

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"*8.* Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica";

b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre":

c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.11 personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al

2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».

11.0.5

BOTTICI, FERRARA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

«1. All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'arco dell'intera carriera", sono sostituite dalle seguenti: "consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale";

b) le parole: "di detto periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di detti periodi".».

11.0.6

PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

11.0.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2167
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
Titolo breve: *d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 235 (ant.)
8 aprile 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 237 (pom.)
13 aprile 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 237 (pom.)
13 aprile 2021
N. 142 (pom.)
15 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 145 (ant.)
20 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 239 (pom.)
20 aprile 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 239 (pom.)
20 aprile 2021

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 240 (ant.)
21 aprile 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 243 (pom.)
27 aprile 2021

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 244 (pom.)
28 aprile 2021

N. 245 (pom.)
4 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
235ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Esame e rinvio)

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il provvedimento si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.
Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021. In particolare, la proroga riguarda:
• l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;
• l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
• per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso

una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
L'articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.
L'articolo 4 introduce l'obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre disciplinate le procedure per verificare l'osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l'assegnazione a mansioni diverse che non implichino rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui ciò non sia possibile, la mera sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
L'articolo 5, novellando l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.
Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.
In particolare, l'articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l'ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.
L'articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
L'articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.
L'articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.
Il Capo III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, l'articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova

scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità ulteriormente semplificate - con una prova orale facoltativa - per i concorsi banditi nel periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.
Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia
L'articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.
Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che si potrebbe fare riferimento all'elenco di audizioni già proposte sull'affare assegnato n. 755, relativo ai profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2, per l'economia dei lavori della Commissione.
Del resto, la questione del passaporto vaccinale sarà affrontata anche nell'ambito dell'esame in sede consultiva degli atti dell'Unione europea sul certificato verde digitale, già all'ordine del giorno della Commissione.

Il PRESIDENTE, considerando meritevole di approfondimento la proposta avanzata dal senatore Augussori, propone di discuterla in una riunione dell'Ufficio di presidenza che sarà fissata per la prossima settimana. Ritiene in ogni caso indispensabile approfondire la questione di rilevanza costituzionale circa la possibilità di adottare misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 - in deroga a quelle vigenti - attraverso le deliberazioni del Consiglio dei ministri.
Propone pertanto di fissare per le ore 14 di lunedì 12 aprile, il termine entro cui indicare i soggetti da convocare in audizione, nel numero di non più di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) segnala la necessità di approfondire in modo particolare, nel corso delle audizioni, l'aspetto segnalato dal Presidente.

Il PRESIDENTE, nel concordare con le considerazioni del senatore Bressa, ritiene opportuno concentrarsi su questo elemento di novità, considerato che invece la questione generale del ricorso alla decretazione d'urgenza nell'ambito del contrasto all'emergenza sanitaria è già stata ampiamente

affrontata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)

Il senatore PERILLI (*M5S*) chiede di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene più opportuno che la questione sia affrontata nell'Ufficio di Presidenza che sarà convocato per martedì 13 aprile, in sede di programmazione dei lavori, tanto più che i disegni di legge costituzionale n. 83 e connessi non sono all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il PRESIDENTE rileva l'irritualità della fissazione del termine per la presentazione di emendamenti in Ufficio di Presidenza, che si limita a prevedere la calendarizzazione di un determinato provvedimento. Tuttavia, al fine di tenere conto della riserva espressa dal senatore Augussori, si potrebbe prevedere un margine di tempo più ampio.
Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato adottato quale testo base per il seguito dell'esame, per le ore 14 di giovedì 15 aprile.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) ***PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore 12 di ieri, mercoledì 7 aprile, sono stati presentati 6 emendamenti e 3 subemendamenti, pubblicati in allegato.
Evidenzia che il subemendamento 2.100/1, che ha presentato in qualità di relatore, include tra gli atti da sottoporre alla istituenda Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 le deliberazioni del Consiglio dei Ministri previste dal decreto-legge n. 44 del 2021, il cui esame in sede referente è stato avviato nella seduta odierna.
Sottolinea che cinque dei sei emendamenti presentati sono stati elaborati dal gruppo di lavoro istituito *ad hoc*, all'esito di una proficua condivisione, e sono volti a modificare significativamente il disegno di legge in titolo nel senso emerso dall'esame dell'Affare assegnato su Parlamento ed emergenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2060) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore18 di giovedì 1° aprile, non sono stati presentati emendamenti.
Tuttavia, per la votazione del mandato al relatore occorre attendere il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) ***AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni***
(1382) ***TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che, in sede di esame del decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, sono stati approvati gli emendamenti 2.4 e 2.5 che intervengono, limitatamente alle prossime elezioni, sulla materia dell'articolo 1 del disegno di legge.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la necessità di valutare se sia preferibile proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, limitandosi a presentare - in qualità di relatrice - un emendamento per coordinarne il testo a quello del decreto-legge n. 25, oppure individuare ulteriori temi da includere nell'esame.
Gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1196, assunto quale testo base, infatti, affrontano anche altre questioni che, al di là della eventuale valutazione dell'ammissibilità che spetta al Presidente, dovrebbero essere approfondite nell'ambito di una riforma complessiva del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno formare un gruppo di lavoro al fine di predisporre un testo condiviso. A tal fine, propone che i Gruppi indichino un loro rappresentante entro domani, venerdì 9 aprile.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) accoglie con favore la proposta del Presidente. A tale riguardo, sottolinea l'opportunità di prevedere una forma di raccordo con il Governo, quanto meno per conoscerne l'orientamento.
Pur ritenendo preferibile non introdurre ulteriori questioni nel disegno di legge n.1196, in modo da accelerarne l'approvazione, rileva l'esigenza di affrontare la questione del terzo mandato per i sindaci di piccoli Comuni. Sul tema, infatti, vi è una sensibilità trasversale tra le forze politiche, per cui si potrebbe affrontarlo con un provvedimento *ad hoc*.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di fissare per domani, venerdì 9 aprile, il termine entro cui indicare i componenti del gruppo di lavoro informale.

Il PRESIDENTE, nel replicare al senatore Augussori, ritiene opportuna e anche possibile la presenza del Governo nel gruppo di lavoro, considerata l'informalità della sede.
Per quanto riguarda la sollecitazione su un provvedimento specifico relativo al terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, sarà necessario posticiparne l'esame in quanto al momento vi sono molti argomenti all'ordine del giorno della Commissione.
Ritiene indispensabile, in ogni caso, una riflessione più ampia e complessiva sulle problematiche che riguardano gli enti locali. Infatti, al di là della rimozione del vincolo dei due mandati per i sindaci dei Comuni che abbiano fino a 5.000 abitanti per risolvere una difficoltà contingente, sarebbe invece opportuno individuare e rimuovere le cause che determinano una grave carenza di candidati alla carica di amministratore degli enti locali, quali - per esempio - la questione dell'indennità e quella della responsabilità erariale e penale.
Ovviamente, eventuali proposte di modifica dovrebbero essere inserite in un quadro organico, che non alteri il sistema equilibrato di pesi e contrappesi previsto dalla legge n. 81 del 1993, con cui è stata introdotta l'elezione diretta del sindaco e che ha dato prova di efficacie funzionamento. Secondo tale sistema, al sindaco sono conferiti poteri più ampi e incisivi, proprio in virtù dell'investitura ricevuta direttamente dall'elettorato, compensati appunto dal limite dei due mandati consecutivi.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*Misto-IeC*) ritiene condivisibile l'impostazione proposta dal Presidente. Innanzitutto, non bisogna sottovalutare la funzione di contrappeso del vincolo dei due mandati. In secondo luogo, occorre tenere presente che i piccoli Comuni, soprattutto quelli delle aree interne, sono soggetti allo spopolamento, che può essere aggravato anche dalla difficoltà di individuare un candidato sindaco.
Per questo motivo, sarebbe opportuno, da un lato, stabilire in quali casi consentire il terzo mandato - a suo avviso, si potrebbe prevederlo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti - e, dall'altro, affrontare una riflessione più ampia per evitare il degrado degli enti locali meno popolati, addirittura con il rischio di un ritorno alla figura del podestà.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritiene necessaria una riflessione più ampia sulle materie inerenti il sistema degli enti locali, che dovrebbe riguardare non solo l'introduzione del terzo mandato per i sindaci di Comuni fino a 15.000 abitanti, ma anche la revisione della incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere comunale e la misura dell'indennità, nonché il superamento della legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta legge Delrio) per tornare alla situazione *quo ante*. In questo modo si potrebbe elaborare una proposta organica, volta a stimolare un riavvicinamento dei cittadini alla politica e alla partecipazione alla vita pubblica.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Quagliariello sull'opportunità di procedere su due percorsi paralleli: da un lato, affrontare i problemi contingenti da cui però discendono altre difficoltà e, dall'altro, prefigurare una riforma complessiva per aiutare concretamente gli amministratori locali.
Conviene sul fatto che l'introduzione del terzo mandato non risolva il problema in modo esaustivo, sebbene anche l'ANCI abbia avanzato una proposta in tal senso, non solo per i piccoli Comuni ma anche per quelli fino a 15.000 abitanti. In base alla propria esperienza di sindaco di un piccolo Comune, la difficoltà principale è trasformare la partecipazione esterna alla vita amministrativa dell'ente, anche in forma di volontariato, in un'assunzione di responsabilità politica a tempo pieno, peraltro a fronte di indennità scarse.
Su tali questioni, ritiene opportuno svolgere audizioni non solo di esperti di diritto, ma anche di sindaci, segretari comunali e dipendenti comunali, che conoscono direttamente, nell'esperienza quotidiana, i problemi più urgenti da affrontare.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) osserva che bisognerebbe affrontare anche la questione della

dispersione di energie e risorse derivante da una eccessiva frammentazione degli enti locali. Infatti, il 70 per cento dei Comuni italiani ha meno di 3.000 abitanti e rappresenta solo il 17 per cento della popolazione complessiva. Pur avendo un bacino di utenza ristretto, questi piccoli enti devono dotarsi comunque di uffici con competenze qualificate, come quelle nel settore dell'edilizia.
A suo avviso, quindi, bisognerebbe affrontare la questione anche dal punto di vista della ottimizzazione delle risorse e delle professionalità, per evitare, al contrario, che sia penalizzato quel 30 per cento dei Comuni che deve fornire servizi alla stragrande maggioranza della popolazione, con inevitabili inefficienze e disfunzioni.

Il PRESIDENTE ritiene che si possa effettuare una ricognizione, mediante una indagine specifica, per comprendere se vi siano interventi mirati da realizzare in tempi brevi, magari producendo anche effetti a livello sistemico.
Sui limiti al terzo mandato per i sindaci, vietato solo laddove consecutivo, rileva che in alcuni casi la norma può determinare indirettamente un'instabilità delle amministrazioni: infatti, la persona interessata a candidarsi nuovamente dopo due consiliature potrebbe provocare una crisi politica nell'amministrazione, essendo sufficiente una breve interruzione per essere richiesto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1834

Art. 1

1.100/1

Zaffini, La Russa, Totaro

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

1.100/2

Zaffini, La Russa, Totaro

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.

1.100

Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza.

4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.

5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.».

Art. 2

2.100/1

Il relatore

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-*bis*) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 1 aprile 2021, n. 44.

2.100

Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 2.**

(Funzioni)

1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti:

a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-*bis*, 16-*quater* e 16-*sexies*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

c) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19:

a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte della Commissione.

3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico scientifico istituito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione del parere o del decorso di tale termine. Successivamente all'espressione del parere e prima dell'approvazione o dell'adozione definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto riferiscono alla Commissione dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere.

5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del termine di due giorni per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del medesimo comma 4, il Governo o l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva trasmissione dello schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.

6. Il Governo riferisce alla Commissione prima dell'approvazione di provvedimenti d'urgenza recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 diversi da quelli elencati ai commi 1 e 2.

7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei provvedimenti finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o alle autorità competenti.

8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità previsti dai Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19.

10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. ».

2.0.100

Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-*bis*.**

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti. ».

2.0.1

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Ruotolo, De Petris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 1, comma 3, e per il personale di diretta collaborazione dei predetti componenti.

5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6.

6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.»

2.0.200

Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
».

2.0.300

Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, in merito al disegno di legge n. 2167 (d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19), di riaprire il termine per l'indicazione di soggetti da audire, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile.
Si è concordato, inoltre, riguardo al disegno di legge n. 2172 (d-l 22/2021 - riordino Ministeri), di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 aprile.
Si è stabilito altresì, con riferimento agli atti dell'Unione europea COM (2021) 130 def. e COM (2021) 140 def. (certificato verde digitale), di svolgere le audizioni previste con la massima speditezza, lasciando impregiudicate quelle già previste sull'affare assegnato per l'introduzione del passaporto vaccinale.
Si è concordato, quindi, in merito ai disegni di legge n. 1196 e n. 1382 (*quorum* validità elezioni comunali) che il gruppo di lavoro incaricato di predisporre il testo base inizierà i propri lavori domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 15, compatibilmente con la seduta dell'Assemblea. Il Gruppo di lavoro sarà costituito in comitato ristretto.
Infine, in previsione della congiunzione dell'esame del disegno di legge n.2160, d'iniziativa del senatore Calderoli e altri, ancora da assegnare, al disegno di legge n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), data l'identità di materia, si è stabilito, in via eccezionale, di riaprire le audizioni, consentendo a ciascun Gruppo di indicare un solo nominativo entro stasera, e di rinviare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di martedì 20 aprile.

La Commissione prende atto.

SULLA NOMINA DEL SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Il PRESIDENTE rivolge i propri auguri di buon lavoro al nuovo sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, senatrice Caterina Bini, con l'auspicio di una proficua collaborazione.

IN SEDE REFERENTE

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute alcune richieste di audizioni, il cui svolgimento è previsto per giovedì 15 aprile. Comunica altresì che, a causa di un fraintendimento sul termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di riaprire tale termine, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile, e di programmare le ulteriori audizioni nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore GRIMANI (*IV-PSI*) illustra il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera, si compone di 12 articoli, suddivisi in 6 Capi.
L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina l'organizzazione del Governo. In primo luogo, è istituito il Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per trasferirle ad un Dicastero *ad hoc.* Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza è modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Infine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE), prevedendo - con una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 - il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE e una complessiva ridefinizione delle funzioni di quest'ultimo. Al nuovo Ministero della transizione ecologica sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.
Le modifiche al citato decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardano anche l'elenco delle materie

attribuite alla competenza del Ministero. In particolare, in materia di rifiuti, viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti siti orfani, oltre alla sicurezza nucleare, alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, alla radioprotezione, alla radioattività ambientale e alle agro-energie. Si specifica che, nell'ambito delle materie di competenza del MiTE, rientrano: l'autorizzazione di impianti di produzione di energia di pertinenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; oltre che la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; la radioprotezione e la radioattività ambientale. Si precisa inoltre che, nell'ambito delle competenze che passano dal MiSE al MiTE, rientrano le competenze inerenti all'attività delle società operanti nel settore di riferimento, l'esercizio dei diritti di azionista nei confronti del gestore servizi energetici (GSE spa), l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, così come l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici, nonché in materia di tutela degli utenti consumatori, in coordinamento con il MiSE.
Inoltre, sono novellati gli articoli 174-*bis* e 828 del codice dell'ordinamento militare, al fine di modificare l'attuale denominazione del comando carabinieri per la tutela ambientale in comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. Si prevede l'adeguamento dello statuto dell'ENEA finalizzato a disporre il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica. Con una novella alla legge n. 124 del 2007, il Ministro della transizione ecologica è aggiunto ai componenti di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), organo di raccordo politico-strategico sul tema della sicurezza nazionale.
L'articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate puntualmente le risorse umane e strumentali da trasferire dal MiSE al MiTE.
L'articolo 4, con una novella al codice dell'ambiente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, approva il Piano per la transizione ecologica - sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata nonché delle Commissioni parlamentari competenti - al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria ed economia circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. Si prevede, inoltre, la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il 31 maggio di ogni anno. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi ambientalmente dannosi la cui rimodulazione è demandata al CITE.
L'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con quella di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L'articolo 6 cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal fine, novella il decreto legislativo n. 300 del 1999. Dispone, inoltre, l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo nel decreto legislativo n. 300 del 1999 gli articoli da 54-bis a 54-quater.

A tal fine, l'articolo 7 reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al nuovo Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute.
L'articolo 8 reca una serie di disposizioni, concernenti:
- le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;
- l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale, quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni;
- un contingente aggiuntivo di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'innovazione e digitalizzazione, anche al fine di operare quale segreteria tecnico-amministrativa del neo-istituito Comitato interministeriale;
- il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - istituito in via temporanea dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 - che viene reso permanente con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge, nonché di coordinare e monitorare l'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L'articolo 9 pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo nonché del lavoro e delle politiche sociali siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 che prevede regolamenti governativi di organizzazione emanati con decreto del Presidente della Repubblica.
Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per le ore 12 di lunedì 19 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica di avere assunto la funzione di relatore, in sostituzione della senatrice Rojc che non è più componente della Commissione.
Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) ***PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE, in attesa della trasmissione del parere espresso dalla Commissione bilancio su testo ed emendamenti, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 130 definitivo)
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 140 definitivo)
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto di completare quanto prima le audizioni già programmate, verificando se vi siano eventuali sovrapposizioni con quelle previste dalla 12a Commissione, all'esito delle quali sarà svolta la discussione generale.

La Commissione prende atto.

(1721-B) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) riferisce sulla modifica apportata, nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020. Si tratta dell'inserimento, nell'allegato A - che elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge - della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Al riguardo, segnala che tale direttiva recava quale termine di recepimento il 1° aprile 2018 e che la delega per la sua attuazione, benché inserita nella legge di delegazione europea 2016-2017, non era mai stata esercitata in quanto l'ordinamento interno risultava già conforme ai contenuti della direttiva. Per questo motivo la Commissione europea non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento della direttiva.
Lo scorso 31 marzo, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144), nella quale si evidenzia che la maggior parte degli Stati

membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti. La Commissione europea si riserva quindi il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva. Pertanto, è stato ritenuto preferibile introdurre, in ogni caso, una disposizione di delega da attuare laddove necessario.
In conclusione, propone di formulare una relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore TOTARO (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole avanzato dalla relatrice.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che in occasione delle audizioni informali tenutesi l'8 aprile scorso in videoconferenza, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 755 (*Profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato dei documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelli che saranno depositati in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmessi.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminata la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom.) del 15/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 142
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DDL N. 2167 (D-L 44/2021 - MISURE CONTENIMENTO COVID-19)

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (ant.) del 20/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 145
MARTEDÌ 20 APRILE 2021

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 13,55

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DDL N. 2167 (D-L 44/2021 - MISURE CONTENIMENTO COVID-19)

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il PRESIDENTE comunica che la Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 2021, depositata lo scorso 26 marzo, ha rilevato la mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità, e ha perciò invitato il legislatore a porre in essere, al riguardo, un "necessario intervento".
Poiché non si tratta di una sentenza declaratoria di illegittimità costituzionale, ma in parte di inammissibilità e in parte di rigetto, non è stata assegnata alle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, che si riferisce solo alle prime. In considerazione della rilevanza della materia e dell'inequivocabilità del monito contenuto nella decisione, rende noto di aver sottoposto al Presidente del Senato l'opportunità di assegnarla ugualmente alla Commissione Affari costituzionali ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 139.
Ricorda, infine, che l'esame della sentenza potrà portare a un atto di indirizzo oppure favorire un'iniziativa legislativa.

SUL CONFLITTO DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 44 DEL 2021

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia, lo scorso 13 aprile, ha sollevato una questione di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021, chiedendo al Presidente del Senato la riassegnazione in sede di commissioni 1ª e 2ª riunite.
Interpellato per le vie brevi, comunica di aver manifestato, alla luce dei numerosi precedenti, la sua contrarietà alla riassegnazione. Il Presidente del Senato, con lettera del 14 aprile, ha confermato l'assegnazione alla sola 1ª Commissione, invitando a dare tutto il rilievo possibile al parere che sarà

espresso dalla Commissione giustizia, in ragione della rilevanza che alcune disposizioni del provvedimento rivestono per le sue competenze: un invito che ritiene pienamente condivisibile.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 130 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 140 definitivo)
(Parere alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che questa mattina si sono svolte le ulteriori audizioni sul correlato Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2 La 14a Commissione ha già espresso il parere di sussidiarietà e proporzionalità.

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) comunica che a breve, anche sulla base delle risultanze delle audizioni, presenterà uno schema di parere.

IN SEDE REFERENTE

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che si sono svolte le audizioni.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) nota come rimanga da sentire, con riferimento all'articolo 10 e come richiesto, tra gli altri, anche dal proprio Gruppo, il Dipartimento della funzione pubblica.

Il presidente PARRINI propone di sottoporre la questione al Ministro per la Pubblica amministrazione, che potrà valutare se designare funzionari del proprio Dipartimento oppure intervenire personalmente per fornire ulteriori elementi.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva come il tema dei concorsi pubblici sia stato affrontato diffusamente da parte di molti degli auditi con numerosi spunti: ferma restando la possibilità di audire l'amministrazione competente, a suo avviso vi sarebbero tutti gli elementi per procedere con l'esame.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del PRESIDENTE, che si impegna ad acquisire un riscontro a stretto giro da parte del Ministro e propone perciò di rinviare ad altra seduta la fissazione del termine per gli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 30 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Rende noto che, a proprio giudizio, non vi sono emendamenti che presentano profili di improponibilità per estraneità di materia o inammissibilità per altro motivo.
Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, che dovrebbe essere reso già questo pomeriggio, l'esame degli emendamenti potrebbe svolgersi nella seduta già convocata per domani mattina, al fine di consentire la discussione in Assemblea nel corso della stessa giornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura***
(212) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente***
(938) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile***
(1203) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni***
(1532) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente***
(1627) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità***
(1632) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente***
(2160) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

Il PRESIDENTE comunica che ieri sera si sono svolte le ulteriori audizioni che erano state richieste in occasione della congiunzione del disegno di legge 2160 a prima firma del senatore Calderoli.

Comunica inoltre che, alla scadenza del termine, fissato per oggi alle 14, sono stati presentati circa 245 mila emendamenti, principalmente a firma del senatore Calderoli.
Riservandosi di valutarne l'ammissibilità, esprime l'auspicio che possano crearsi le condizioni per favorire la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva come dalle audizioni di ieri delle categorie economiche coinvolte nell'allevamento degli animali e nella filiera produttiva delle carni (Coldiretti, Associazione Veneta Allevatori e Unaitalia) sia emerso come l'inserimento della tutela degli animali debba tenere presente la distinzione tra varie tipologie: da compagnia, da reddito, domestici, selvatici o addirittura nocivi.
Ribadisce come il proprio Gruppo sia favorevole alla gran parte del disegno di legge, mentre occorre un ulteriore sforzo di elaborazione proprio sulla tutela degli animali, che si può inserire nella Costituzione ma non nella formulazione proposta: tra gli emendamenti presentati ve ne sono alcuni volti proprio a ricercare una convergenza in tal senso.
Resta naturalmente la piena disponibilità a ritirare i numerosi emendamenti presentati qualora si addivenisse a una soluzione condivisa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), richiamandosi alle audizioni svolte ieri, nota come nessuno dei soggetti abbia ricordato che l'Italia ha ratificato il trattato di Lisbona, il cui articolo 13 prevede proprio la tutela degli animali come esseri senzienti. Anche altre costituzioni di Stati dell'Unione europea, in primo luogo quella tedesca, hanno introdotto la tutela degli animali, senza che ciò abbia avuto le temute ripercussioni sull'industria dell'allevamento o delle carni. Nel nostro ordinamento, peraltro, vige da tempo il reato di maltrattamento degli animali, che ugualmente non ha interferito con quelle attività economiche.
Dichiarandosi disponibile a tenere aperta la discussione e a precisare se necessario alcuni termini della riforma costituzionale proposta, invita tuttavia ad astenersi da campagne informative distorte.

La relatrice MAIORINO (*M5S*), dichiarandosi pienamente disponibile al dialogo, si stupisce per il numero di emendamenti che le pare abnorme per un disegno di legge molto breve e circoscritto.
Nota come l'articolo 9, nella formulazione proposta, stabilisca principi fondamentali la cui declinazione in concreto è naturalmente lasciata al legislatore ordinario e ritiene perciò infondati alcuni dei rischi paventati.
Nel merito ritiene che il rapporto tra tutela dell'ambiente e trattamento degli animali si ponga proprio con riferimento agli animali da reddito, in particolare per le ripercussioni ambientali degli allevamenti intensivi.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) cita l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, laddove si prevede che: "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri", per evidenziare come si tratti di un'indicazione che lascia le modalità attuative agli Stati membri, non di un precetto. Osserva anche come gli animali siano già ricompresi e tutelati negli altri due concetti di biodiversità ed ecosistema: per cui è già possibile tutelarli in tal modo. Ad esempio, una specie aliena può danneggiare l'ecosistema e tutelarla in quanto tale potrebbe arrecare un nocumento all'ambiente. In conclusione, a suo avviso, lo spirito del Trattato di Lisbona verrebbe pienamente rispettato anche sopprimendo il riferimento espresso agli animali.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritiene che si stia dando corso a un precedente particolarmente negativo, in un contesto peraltro di un'ampia maggioranza di governo dove lo sforzo quotidiano va nel senso di un complesso lavoro di ricerca della convergenza. Spera che le migliaia di emendamenti presentati vengano presto ritirati e restino un caso isolato, e che si possano sfruttare gli spazi di

convergenza per concludere l'esame del disegno di legge entro poche settimane.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) spiega di aver presentato due emendamenti di natura sostanziale, volti a rimuovere i due riferimenti agli animali presenti nel disegno di legge: la disposizione del Trattato di Lisbona non richiede infatti che la loro tutela debba essere attuata con norme costituzionali e ben vi si potrebbe provvedere con una solida legge ordinaria. Né si può rischiare di far fallire l'iter di una riforma costituzionale così importante, auspicata dallo stesso Presidente del Consiglio, sulla base della volontà pregiudiziale di mantenere all'interno del testo, ad ogni costo, la tutela degli animali. Chiede perciò disponibilità a un passo di lato al riguardo, mettendo da parte le battaglie identitarie per arrivare a una convergenza con lo stesso senso di responsabilità che ha guidato la formazione di questa maggioranza di Governo.

Il senatore PERILLI (*M5S*) osserva come un tale numero di emendamenti si giustificherebbe in presenza di una riforma eversiva dei fondamenti della Costituzione, mentre a ben vedere è dettato solo dalla volontà di espungere dal testo la tutela degli animali. Pur dissentendo dal senatore Vitali sulla necessità di mettere da parte le differenze di vedute sui temi fondamentali, rileva come sia necessario trovare un accordo, anche se resta inteso che la responsabilità dell'eventuale fallimento sarà da imputare solo a chi ha messo in campo duecentocinquantamila emendamenti. Si rammarica che Forza Italia, all'interno del Comitato ristretto, non abbia partecipato alle ultime fasi dei lavori. Ritiene che non sarà agevole trovare una via d'uscita con un tale ostacolo lungo il percorso e ribadisce che gli animali devono, a suo avviso, comparire tra i principi fondamentali della Costituzione, nonostante rappresentino un evidente problema per il Gruppo della Lega, come sembra emergere anche dal disegno di legge n. 1078 e connessi (cosiddetto "proteggi animali"), fermo in commissione giustizia a causa di cinquemila emendamenti presentati da quella stessa parte politica.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), premettendo di nutrire una grande sensibilità personale per il tema della protezione degli animali, rileva come si debba trovare una soluzione non suscettibile di determinare conseguenze pregiudiziali su rilevanti settori economici.

La senatrice MALPEZZI (*PD*), dando la propria piena disponibilità al dialogo, chiede se ci sia un'effettiva volontà di aprirlo: sarebbe infatti profondamente rammaricata qualora si perdesse un'occasione di mettere un punto chiaro sulla tutela costituzionale dell'ambiente da parte del Parlamento, specialmente dopo gli applausi con i quali è stata accolta l'invito del presidente Draghi, nell'aula del Senato, a concludere l'iter del provvedimento.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), dichiarando di condividere con la senatrice Pirovano una sensibilità personale a favore del mondo animale, ritiene che non sia stato produttivo per il seguito dell'esame l'aver deciso di votare a maggioranza il testo unificato proposto dalla relatrice. Nel merito, occorre cercare una soluzione che garantisca la tutela degli animali senza creare difficoltà per interi settori produttivi: alcuni dei propri emendamenti riproducono il testo con alcune modifiche in tal senso.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), completa il proprio intervento ricordando come, nell'ambito delle riforme costituzionali, le dinamiche di maggioranza e di Governo non rilevino, perché si tratta di materia esclusiva del Parlamento. Osserva come la volontà di trovare un punto di incontro non sia mai venuta meno e come ciò sarebbe stato possibile anche in sede di comitato ristretto, dove tutti i presentatori dei disegni di legge abbinati hanno rinunciato a una parte delle proprie istanze.
In conclusione rivolge un appello alla Commissione evidenziando come l'inserimento nella Costituzione della tutela degli animali non solo risponde alla sensibilità di milioni di cittadini, ma è proprio finalizzata alla salute degli esseri umani, nel cui interesse primario occorre perseguire il benessere animale.

Il PRESIDENTE, giudicando particolarmente utile il dibattito svolto, auspica che possa essere raggiunto un punto di equilibrio, su questo così come su altri provvedimenti in attesa di una sintesi politica, a partire dal disegno di legge n. 1900 sulla "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false".

Il senatore GARRUTI (*M5S*) chiede che, a fini ambientali, non si proceda alla stampa degli emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) precisa che gli emendamenti sono stati trasmessi in formato elettronico.

Il PRESIDENTE condivide la richiesta e si impegna in tal senso.

Anche il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) condivide, notando come l'articolo 100, comma 13, del Regolamento preveda che gli emendamenti siano stampati non in via obbligatoria ma solo "di regola"

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) ***AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni***
(1382) ***TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il PRESIDENTE, preannuncia che, dando seguito a un'esigenza emersa nel corso della riunione del comitato ristretto, in questa seduta procederà a esprimere l'esito delle valutazioni sulle improponibilità per materia e inammissibilità.
Ricorda che nel corso dell'esame, sia in sede plenaria, sia nel comitato ristretto, è emersa la comune volontà di affrontare anche altri aspetti del Testo unico degli enti locali che possono essere oggetto di interventi puntuali. Del pari, si è convenuto sulla necessità di non rallentare l'*iter* dei disegni di legge in esame.
A ciò si aggiungano due dati: da un lato, alla Camera ha ripreso il suo iter un disegno di legge, a prima firma Pella, che interviene su più punti del TUEL; dall'altro, nel DEF il Governo include, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, quello di riforma del TUEL.
Ciò conferma, a suo avviso, sia l'opportunità di concludere in breve tempo l'esame dei disegni di legge in titolo, che interessano temi non affrontati dal disegno di legge C. 1350 e connessi, sia di affrontare separatamente e puntualmente ulteriori interventi sul TUEL, lasciando aperta la possibilità, se del caso, di farli confluire all'interno di disegni di legge di riforma più ampi che dovessero giungere in Senato.
La valutazione della proponibilità si è perciò attestata sull'attinenza delle proposte non al TUEL nel suo complesso ma alla specifica materia oggetto dei disegni di legge: il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali, le sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e il legame con il territorio di queste ultime.

Sono perciò da considerarsi improponibili per materia gli emendamenti:
- 1.1, poiché modifica le norme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale: nota come la parte riguardante la modifica all'articolo 71, comma 10, del TUEL e la parte consequenziale che abroga l'articolo 60 del DPR n. 570 del 1960, in sé astrattamente ammissibili, sono già oggetto dell'emendamento 1.8, degli stessi presentatori;
- 2.0.2, poiché modifica la legge n. 121 del 1981, sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza: la finalità di impedire la presentazione di liste non collegate al territorio è chiara, però c'è anche un profilo di inammissibilità per disparità di trattamento e perciò violazione dell'articolo 3 della Costituzione, poiché introduce un'aspettativa non retribuita per campagna elettorale per un'unica categoria di dipendenti pubblici;
- 2.0.3, che proroga il termine per il rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020.
-

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), cui si associa il PRESIDENTE, propone di convocare una nuova riunione del Comitato ristretto la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che l'esame del provvedimento in titolo è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene indispensabile un ulteriore approfondimento, anche in considerazione del fatto che presso la Commissione di merito si prospettano tempi di esame non breve. Chiede pertanto un rinvio, in assenza del quale la propria parte politica non potrebbe esprimere un voto favorevole.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, ritiene che sia nulla osti a rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(*Doc.* LVII, n. 4 e Annesso) ***Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore VITALI (*FIBP-UDC*), illustra il Documento in titolo che, insieme all'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica che prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.
Nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 4,5 per cento quest'anno per poi salire al 4,8 per cento nel 2022, il che porterebbe il PIL annuale a sfiorare il livello del 2019. Tale livello sarebbe poi ampiamente sorpassato nel 2023, grazie ad un tasso di crescita del 2,6 per cento. Nel 2024 il tasso di crescita scenderebbe all'1,8 per cento. Tali incrementi sono minori rispetto al Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, in cui si prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 e al 2,5 per cento nel 2023.
È previsto un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 e all'8,0 per cento per il 2024, mentre il Documento programmatico summenzionato prevedeva un valore pari al 9,8 per cento per il 2021, al 9,0 per cento per il 2022 e all'8,2 per cento per il 2023.
La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) si attesta all'11,8 per cento per il 2021, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 e al 3,4 per cento per il 2024. Il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7,0 per cento per l'anno in corso - che peraltro non teneva conto dell'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto -, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,0 per cento per il 2023. Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024 (mentre nella Nadef 2020 si prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023).
Nel DEF in esame si osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, che il Governo intende adottare successivamente all'autorizzazione allo scostamento di bilancio da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale di 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati al finanziamento di nuove spese. Nel Documento si osserva, inoltre, che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del programma *Next Generation EU*, sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare, di durata decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.
Riguardo alle linee generali del Documento, si rileva che esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il Documento, pertanto, si compone di sole due sezioni: Programma di stabilità dell'Italia e Analisi e tendenze della finanza pubblica, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso

l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT).
Per i profili di stretta competenza della 1ª Commissione, nel DEF si sottolinea l'esigenza di procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica amministrazione, la giustizia e la concorrenza.
Tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, si ricordano in particolare quelle a favore degli enti territoriali: norme per l'attuazione dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica; investimenti per la messa in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti; misure per il sostegno dei Comuni con deficit strutturale.
Nel settore della pubblica amministrazione è prevista l'integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle Amministrazioni statali (circa 0,2 miliardi dal 2021) e si autorizzano nuove assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici (circa 0,6 miliardi nel quadriennio 2021-2024).
Nell'ambito degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica si segnalano la proroga delle missioni internazionali di pace (circa 1,6 miliardi nel triennio 2021-2023), le risorse aggiuntive per spese di personale (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 miliardi nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035).
Tra le misure adottate nel 2021 per contrastare l'emergenza Covid-19, si segnalano gli interventi a beneficio degli enti territoriali. In particolare, a sostegno degli enti territoriali sono destinati circa 1,5 miliardi nel 2021 volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subito in conseguenza della pandemia.
Inoltre, tra gli ulteriori interventi rientra il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle operazioni di contrasto all'emergenza epidemiologica (circa 0,1 miliardi nel 2021) e delle dotazioni del bilancio dello Stato destinate, in particolare, alle emergenze nazionali e alle esigenze indifferibili (circa 1,2 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022).
A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della I Commissione:
- "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;"
- "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche la fine della riduzione del contenzioso costituzionale";
- di revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali.
L'annesso al Documento contiene la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo, già autorizzato sia con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020, siacon le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid-19.
Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Relazione al Parlamento 2021 del 15 gennaio, prevedeva un livello dell'indebitamento netto all'8,8 per cento del PIL nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023.
Con la presente Relazione, il Governo richiede pertanto l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'MTO fissando il nuovo livello dell'indebitamento netto all'11,8 per cento del PIL nel 2021 - con uno scostamento di 40 miliardi rispetto alle previsioni -, al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al 3,4 per cento nel 2024.
Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024.

Alla luce di quanto sopra propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il voto possa essere rinviato ad altra seduta o sia necessario esprimersi oggi.

Il PRESIDENTE osserva che, poiché nella giornata di domani occorrerà concludere l'esame del decreto-legge n. 22 del 2021 di riordino dei Ministeri, sarebbe preferibile concludere l'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza nella seduta odierna.
Non facendosi osservazioni e constatato che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti pervenuti in occasione delle audizioni informali in videoconferenza relative al disegno di legge n. 2167 (*d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19*), saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2172

G/2172/1/1

Toninelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2172 recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",

premesso che:

l'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo dicastero,

considerato che:

il Ministero della transizione ecologica perseguirà le politiche ambientali nella consapevolezza che vi è la necessità di fronteggiare anche un debito ambientale che, diversamente da quello economico, è, per sua natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esigibile esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione o una collettività, distanti nel tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gravati da un debito ambientale contratto nei passati decenni, il cui montante sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo;

la strutturazione delle competenze del Ministero esprime quindi la complementarità e l'interconnessione tra i temi della tutela ambientale, della salvaguardia del clima, dell'energia e dello sviluppo sostenibile. In particolare, l'intento delle novità organizzative introdotte è quello di ripensare profondamente l'organizzazione dell'amministrazione indirizzandola prioritariamente verso una

"transizione ecologica" integrale del Paese, potenziando e dotando il Ministero delle competenze in materia di politica energetica già facenti capo a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico,

considerato, inoltre, che:

una particolare attenzione sarà rivolta dal dicastero al confronto con la cittadinanza e i portatori di interesse all'insegna di un dibattito pubblico che, nell'alveo degli strumenti della consultazione pubblica, assicuri l'informazione, il confronto, anche dialettico, e la composizione degli interessi. In tal senso, andrà rafforzata la cultura della consultazione pubblica come strumento di composizione di istanze diverse, di velocizzazione degli *iter* procedurali e per la realizzazione dell'attività di Governo, secondo i principi di imparzialità, inclusione, trasparenza, tempestività e riscontro delle decisioni assunte rispetto ai rilievi emersi in consultazione;

gli strumenti di partecipazione pubblica rappresentano un efficace strumento di risoluzione preventiva dei conflitti e del contenzioso e, quindi, della più celere realizzazione dell'azione amministrativa;

la transizione ecologica è un processo evolutivo verso un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, che non può prescindere dalla giustizia sociale; pertanto, tutti gli strumenti di partecipazione pubblica dovranno garantire che le nuove politiche non rivelino aggravi indesiderati nei confronti dei cittadini e dei destinatari finali delle misure, ma, al contrario, dovranno permettere una crescente fiducia nelle istituzioni e una rinnovata legittimazione, dal basso, delle decisioni prese;

al fine di esaltare questo aspetto, bisognerebbe integrare la denominazione del Ministero in modo tale da sottolineare come la transizione non sia solo ecologica ma al contempo solidale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di ridenominare il suddetto dicastero in Ministero della transizione ecologica e solidale.

G/2172/2/1

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto definisce le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero della transizione ecologica specificando, tra l'altro, le materie su cui si sviluppa la politica energetica del Paese;

il testo fa riferimento anche alla tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e alla predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;

la funzionalità di un sistema energetico è un parametro della qualità della prestazione, inclusi gli effetti diretti sulla comunità servita; la capacità del sistema di reagire rapidamente durante l'evoluzione di un disturbo provocato da cause naturali o antropiche, cercando di minimizzare la perdita temporanea delle prestazioni, definisce la resilienza del sistema perturbato dall'evento dannoso;

pertanto, la resilienza è legata ad una serie di azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione dell'emergenza, come risposta alla crisi e recupero di funzionalità del servizio, allo scopo di prevenire eventi potenzialmente dannosi, di mitigarne gli effetti, di prepararsi e reagire a tali eventi e ristabilire la funzionalità del servizio in tempi accettabili; in particolare, la resilienza, per una efficace gestione dei rischi, richiede azioni di prevenzione che possono incidere in modo rilevante sul livello di prestazione pre-evento, su quello post-evento e sui tempi e modalità di recupero;

nonostante l'importanza della resilienza per il nostro sistema energetico e nonostante l'accavallarsi di fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali intense nevicate, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, la resilienza non solo non è prevista da alcuna norma di legge ma non è nemmeno menzionata tra le funzioni e compiti

attribuiti al Ministero della transizione ecologica;

tutti ricordano l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione è stato registrato, per un periodo prolungato di diversi giorni, un blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, determinando pesanti disservizi ai cittadini; anche a seguito di tale evento, le società di gestione della rete elettrica nazionale hanno investito risorse e sviluppato strategie innovative con appositi piani di resilienza diretti ad accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti;

occorre l'intervento mirato del Ministero della transizione ecologica per la tutela della resilienza del nostro sistema energetico con un approccio innovativo sia nella pianificazione che nella gestione del sistema, in modo da riuscire a potenziare gli impianti senza che questo implichi spese eccessive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette ad attribuire al Ministero della transizione ecologica, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e la predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica, anche la resilienza a garanzia dello stesso sistema energetico.

G/2172/3/1

La Mura, Moronese, Nugnes, Fattori, Giannuzzi, Ortis, Angrisani, Granato, Mininno, Corrado, Lezzi, Crucioli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (AS 2172),

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, lettera *d*), n. 2) definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza climatica e sostenibile;

l'articolo 4, comma 3, lettera f-*bis*), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile,

considerato che:

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non esiste un precedente a livello legislativo. A livello internazionale, essa compare nel report dell'OCSE "*Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18*", mentre a livello europeo si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018)97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (*Enviromental, Social and Governance*);

infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come, per esempio, le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro,

investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere. La governance delle istituzioni pubbliche e private, comprese le strutture di gestione, le relazioni con i dipendenti e la retribuzione dei manager, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'inclusione delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di predisporre, in assenza di uno standard europeo per le obbligazioni verdi, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing,* atteso che, a seguito della consultazione espletata nel 2020, su iniziativa della Commissione UE, in relazione all'EU GBS EU (*Green Bond Standard)*, ovvero a una norma europea per i prodotti finanziari sostenibili, ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione della stessa.

G/2172/4/1

Rufa

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

il provvedimento all'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, supportato da un apposito Comitato tecnico da istituire con DPCM;

l'articolo 8, nel rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo in materia di innovazione tecnologica e di trasformazione e transizione digitale, istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per la transizione digitale e rende permanente il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio istituito in via temporanea dal decreto legge n.76 del 2020;

attualmente risultano essere in carica numerosi commissari e molte strutture (Comitati, gruppi di lavoro, impegnate a vario titolo per supportare l'attività governativa, impegnati su diversi fronti che comprendono anche la materia ambientale e digitale,

impegna il Governo:

a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in essere per riscontrare eventuali sovrapposizioni con i nuovi Comitati istituiti, valutando quindi la possibilità di diminuire il numero delle strutture governative laddove sia possibile accorpare le funzioni e il personale, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la gestione dell'attività.

G/2172/5/1

Quarto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premesso che:

l'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

il CITE dovrà attuare una completa sinergia tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in tema di transizione ecologica,

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il supporto tecnico e organizzativo delle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni;

occorre realizzare presso il CITE, una segreteria tecnico-amministrativa per la programmazione, l'adozione e il monitoraggio del Piano della transizione ecologica, con una propria dotazione organica, in grado di monitorare e coordinare i processi di transizione ecologica, a livello nazionale e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;

tale segreteria tecnico-amministrativa dovrà essere in grado di supportare le attività programmate presso il Ministero della Transizione Ecologica e di coordinare tutte le altre attività in essere presso i ministeri parte del CITE, le Regioni, le Province autonome e gli altri soggetti interessati alla tutela dell'ambiente ed alla transizione ecologica, siano essi di natura pubblica o privata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di realizzare presso il CITE una apposita segreteria tecnico-amministrativa con propria dotazione organica ai fini della programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transizione ecologica, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza.

G/2172/6/1

Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premesso che:

l'articolo 8, comma 2, del decreto legge in esame istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale. Esso è inteso quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

sono ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato interministeriale per la transizione digitale le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative, in primo luogo, alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse. Inoltre, si fa riferimento alle iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari e alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della *blockchain,*

considerato che:

migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio

dei ministri intitolato "Liberiamoli tutti". L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni nazionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;

si ritiene necessario, sulla base di tale appello, garantire che i dati resi pubblici dalla pubblica amministrazione siano facilmente accessibili, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, machine readable e comprensibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche a ricercatori, decisori, media e cittadini;

considerato inoltre che:

si ritiene necessario che tale Comitato svolga l'attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione di iniziative relative ad ambiti come quello sanitario e dell'istruzione;

è opportuno che in riferimento alle iniziative relative alla piattaforma dati sanitari, di cui alla norma in premessa, si intendano tutte le piattaforme nazionali sanitari esistenti, in particolare, la piattaforma vaccini contro il COVID-19, l'Anagrafe nazionale vaccini e la Reta nazionale dei registri dei tumori, oltre alle piattaforme sanitarie di prossima generazione;

è necessario realizzare e sviluppare una rete unica nazionale dell'istruzione che si occupi del coordinamento informativo e informatico dei sistemi e dei dati tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali e il Ministero dell'istruzione, che garantisca anche il funzionamento della didattica digitale integrata, in modo da evitare ulteriori frammentazioni nell'apprendimento e ulteriori danni ai più deboli, cioè per gli studenti che hanno difficoltà di connessione o che vivono in situazioni di marginalità;

il Ministero dell'istruzione, lo scorso 11 dicembre 2020, ha già annunciato la realizzazione di una piattaforma unica, integrata con tutti i servizi e le funzionalità utili per le scuole. A tale fine è stato anche istituito un gruppo di lavoro per garantire agli istituti il nuovo strumento in tempi brevi, ossia entro il prossimo anno scolastico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato interministeriale per la transizione digitale si occupi delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo di piattaforme digitali nazionali della pubblica amministrazione che soddisfino i criteri di trasparenza ed efficienza sopra descritti, in particolar modo in ambito sanitario e dell'istruzione.

Art. 1

1.1

Nugnes, Fattori

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e della transizione ecologica MATTME ;

9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione pubblica;

12) Ministero dell'università e della ricerca;

13) Ministero della cultura e per i beni e le attività culturali;

14) Ministero della salute pubblica;

15) Ministero del turismo sostenibile."».

Conseguentemente sostituire le denominazioni ovunque ricorrano.

1.2

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera a), *al numero 1) dopo le parole:* «della transizione ecologica» *inserire le seguenti:* «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Conseguentemente , ovunque ricorrano, dopo le parole: «della transizione ecologica» *inserire le seguenti:* «*,* dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.3

La Russa, Totaro

Al comma 1, lettera a) *numero 2), dopo le parole:* «delle infrastrutture» *inserire le seguenti:* «dei trasporti»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» *con le seguenti*: «Ministero delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibili.»

1.4

Urso, La Russa, Totaro, Rauti, Balboni, de Bertoldi, Zaffini, Fazzolari, Garnero Santanchè, Calandrini, La Pietra

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente*: 4-*bis*) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «16) Ministero del mare.»;

b) *alla lettera* b) *sostituire la parola*: «quindici» *con la seguente*: «sedici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Ministero del mare)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 2, le parole: «opere marittime e» sono soppresse;

b) all'articolo 42, comma 1, lettera *c),* le parole: «navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;» sono soppresse;

c) all'articolo 44, comma 4, le parole: «e dagli uffici opere marittime» sono soppresse;

d) dopo il capo IX è inserito il seguente:

«Capo IX-*bis*.

Ministero del Mare

Articolo 44-*bis*.

(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del mare.

2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare - intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero

-, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.

3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati:

a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;

b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;

d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Articolo 44-*ter*.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;

b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;

e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);

f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione;

difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;

h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;

i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

j) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

k) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.

Articolo 44-*quater*.

(Capitanerie di porto)

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del Mare".».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.

1.5

La Russa, Totaro, Barbaro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente*:« 4-*bis*) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-*bis*) Ministero dello sport.»;

b) *alla lettera b) sostituire la parola*: «quindici» *con la seguente*: «sedici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Ministero dello sport)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-*bis* è aggiunto il seguente:

"CAPO XII-*ter*.

Ministero dello sport

Articolo 54-*quinquies*.

(Ministero dello sport)

1. È istituito il Ministero dello Sport.

2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in materia di sport; proposta, coordinamento ed attuazione di iniziative relative allo sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo;

b) adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in materia di aggiornamento dei dati relativi agli Enti vigilati dall'Ufficio per lo Sport (Aeroclub d'Italia, Automobile Club d'Italia, Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito sportivo);

c) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri soggetti del settore; rapporti con enti e istituzioni europei e internazionali in materia di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo, Agenzia Mondiale Antidoping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; istruttoria per patrocini a manifestazioni sportive;

d) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo; istruttoria per contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del settore; vitalizio "Giulio Onesti"; ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (ONIS).

4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 4" ».

Art. 2

2.1

La Russa, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2*:

1) *sopprimere le lettere* a) *e* b);

2) *alla lettera* d*), numero 2), capoverso "comma 2", sopprimere la lettera* b);

3) *alla lettera* d), *numero 2), capoverso* "comma 2*", lettera* c), *sopprimere le seguenti parole*: «piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici»;

4) *sopprimere la lettera* e);

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *sopprimere il comma 6;*

d) *al comma 7, sopprimere le lettere* b) *e* c).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.2

La Russa, Totaro

Al comma 2, lettera d), *numero 2, capoverso* "comma 2*", lettera* c), *sopprimere le seguenti parole*: «e per la finanza climatica e sostenibile».

2.3

Tiraboschi

Al comma 8-bis*, sostituire le parole*: «e dal Ministro della transizione ecologica», *con le seguenti:*

«, dal Ministro della transizione ecologica e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale».

Art. 3

3.1

La Russa, Totaro

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» *con la seguente*: «Regolamento»;

b) *sostituire le parole*: «su proposta del» *con le seguenti*: «proposto dal».

Art. 4

4.1

Mallegni

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*», *comma 2, dopo le parole:* «mobilità sostenibili» *inserire le seguenti:* «del turismo».

4.2

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*», *comma 2, dopo le parole:* «mobilità sostenibili», *inserire le seguenti:* «del turismo».

4.3

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*», *comma 2, dopo le parole:* «delle politiche sociali» *inserire le seguenti:* «*degli* affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute».

4.4

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*», *comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e della salute».

4.5

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*»*, comma 3, lettera f*-bis, *sopprimere le seguenti parole:* «e la finanza climatica e sostenibile».

4.6

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*»*, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4.1. Il Piano approvato ha validità per 5 anni. Eventuali proposte di modifica del Piano in vigore, prima di essere approvate dal CITE, sono sottoposte alle procedure di cui al comma 4.».

4.7

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*», *comma 5*, *sopprimere le seguenti parole*: «ambientalmente dannosi».

4.8

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*»*, comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»*, con le seguenti:* «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

4.9

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso « Art. 57-*bis* »*, comma 9, dopo le parole:* «Presidenza del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «*,* attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica*,*».

4.10

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*»*, comma 9, dopo le parole:* «Presidenza del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «, anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».

4.11

La Russa, Totaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*»*, comma 9, dopo le parole:* «La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE» *inserire le seguenti:* «*, attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,*».

4.12

Nugnes, Fattori

Al comma 1, capoverso «Art. 57-*bis*», *sopprimere il comma 10*.

4.13

Papatheu

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai componenti della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già operante presso di essa, che abbiano maturato esperienze qualificate e di comprovata

specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».

Art. 6

6.1

La Russa, Totaro

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati.

6.0.1

Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 6-*bis*

(Ministero per il Sud)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-BIS del Titolo IV e' aggiunto il seguente:

«CAPO XII-TER

Ministero per il Sud

Art. 54-*quinquies*

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero per il Sud, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato che riguardino i territori delle Regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

Art. 54- *sexies*

(Aree funzionali)

1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche finalizzate al rilancio economico ed allo sviluppo sociale delle regioni indicate nel precedente articolo 55-*bis*, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 54-*septies*

(Ordinamento)

- 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è complessivamente di euro 1 milione annui a decorrere dall'anno 2021.».

Art. 7

7.1

Mallegni

Al comma 4, lettera c), dopo le parole «promozione turistica» *aggiungere le seguenti:* «anche attraverso lo sviluppo di sistemi integrati in cui le eccellenze italiane della moda, del design, dell'agroalimentare siano al centro dell'offerta turistica del nostro Paese ed in grado di sviluppare un flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qualità*;»*

7.3

Mallegni

Al comma 17, dopo le parole «Ministro del Turismo, inserire le seguenti: «anche attraverso

l'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato al potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio,».

7.4

Mallegni

Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento»*, inserire le seguenti:* «delle imprese turistico ricettive».

7.5

La Russa, Totaro

Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», *inserire le seguenti:* «delle imprese turistico ricettive».

Art. 8

8.1

La Russa, Totaro

Al comma 1, lettera b-bis*), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e della sovranità digitale».

Art. 10

10.1

La Russa, Totaro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole*: «del Presidente del Consiglio dei ministri» *con le seguenti*: «del Presidente della Repubblica»;

b) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato»;

c) *sopprimere il secondo periodo*.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 240 (ant.) del 21/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
240ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 9,05

IN SEDE REFERENTE

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 20 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Brunetta ha dato la propria disponibilità a essere sentito, unitamente agli Uffici del Dipartimento della funzione pubblica, martedì 27 aprile. Essendo già state svolte numerose audizioni, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di giovedì 29 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 20 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Nugnes ha ritirato l'emendamento 4.12, e ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.1.
Avverte inoltre che è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Poiché nessuno chiede di intervenire per l'illustrazione degli emendamenti, si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore GRIMANI (*IV-PSI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, nonché sugli emendamenti 1.4 e 1.5, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

In assenza delle proponenti, la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) fa proprio l'emendamento 1.1.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) trasforma l'emendamento 1.2 nell'ordine del giorno G/2172/7/1, pubblicato in allegato.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in assenza dei proponenti, occorre dichiarare decaduti i relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore GRIMANI (*IV-PSI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Il relatore GRIMANI (*IV-PSI*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore GRIMANI (*IV-PSI*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 4.1 e 4.2, sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché sugli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11 e 4.13, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti identici 4.1 e 4.2, nonché gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.13 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 5, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore GRIMANI (*IV-PSI*) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sull'emendamento 6.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 6.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

In assenza del proponente, il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2172/8/1, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore GRIMANI (*IV-PSI*) esprime parere contrario sull'emendamento 7.1 e sull'emendamento 7.3, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sugli emendamenti identici 7.4 e 7.5.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 7.1 e 7.3 nonché gli identici 7.4 e 7.5 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 8.

Il relatore GRIMANI (*IV-PSI*) esprime parere contrario sull'emendamento 8.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 8.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 9, si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 10.

Il relatore GRIMANI (*IV-PSI*) esprime parere contrario sull'emendamento 10.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 10.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli ordini del giorno.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma e quelle dei senatori Garruti, Perilli e Santangelo all'ordine del giorno G/2172/1/1.

Il sottosegretario BERGAMINI si dichiara disponibile ad accoglierlo come raccomandazione a

condizione che, nella parte dispositiva, siano espunte le parole: «nel prossimo provvedimento utile».

Il senatore TONINELLI (*M5S*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2172/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Rileva, tuttavia, la necessità di improntare il processo di transizione ecologica a principi di solidarietà e condivisione. L'affermazione di un nuovo paradigma economico e sociale, infatti, potrebbe recare svantaggi ad alcune categorie di lavoratori, che dovrebbero quindi essere accompagnate e aiutate a ricollocarsi sul mercato del lavoro, anche per prevenire eventuali movimenti di protesta come quello dei gilet gialli in Francia.
Auspica quindi che si avvii un modello di sviluppo incentrato sulla persona, che non lasci nessuno indietro. Per questo motivo, ritiene utile iniziare comunque a indicare il MiTE come il "Ministero della transizione ecologica e solidale", in attesa di poterlo prevedere formalmente con un provvedimento ad hoc.
L'ordine del giorno G/2172/1/1 (testo 2) è quindi accolto come raccomandazione.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma e quelle dei senatori Grassi, Calderoli, Pirovano e Riccardi all'ordine del giorno G/2172/2/1, che è accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/2172/3/1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'ordine del giorno G/2172/4/1.

Il sottosegretario BERGAMINI invita il proponente a riformulare la parte dispositiva dell'ordine del giorno G/2172/4/1 come segue: «a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in essere, valutando l'eventuale razionalizzazione, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la gestione dell'attività».

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2172/4/1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Auspica, in ogni caso, che si persegua l'obiettivo di una ottimizzazione dei costi, evitando duplicazioni delle strutture governative già esistenti.

L'ordine del giorno G/2172/4/1 (testo 2) è quindi accolto.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno G/2172/5/1, che è sottoscritto anche dai senatori Perilli, Garruti, Toninelli e Santangelo.

Il sottosegretario BERGAMINI invita i proponenti a riformulare la parte dispositiva dell'ordine del giorno G/2172/5/1 come segue: «a valutare l'opportunità di identificare la struttura che offrirà supporto alle attività di programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transizione ecologica, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza».

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2172/5/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2172/5/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) aggiunge la propria firma e quelle dei senatori Perilli, Santangelo e Toninelli all'ordine del giorno G/2172/6/1, che è accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli ordini del giorno G/2172/7/1 e G/2172/8/1.

Il sottosegretario BERGAMINI chiede una breve pausa per poter valutare gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,30.

Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2172/7/1. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2172/8/1, si dichiara disponibile ad accoglierlo come raccomandazione, purché, nella parte dispositiva, dopo la parola «impegna», siano inserite le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) esprime sconcerto per la contrarietà del Governo, in quanto l'ordine del giorno è volto a salvaguardare le precedenti competenze del Ministero dell'ambiente, nel processo di trasformazione in Ministero della transizione ecologica, anche in relazione alla tutela del territorio e del mare. Del resto, nel provvedimento in esame non sono soppresse le attuali Direzioni generali.

Il sottosegretario BERGAMINI sottolinea che analoga questione è stata affrontata alla Camera dei deputati in riferimento al Ministero dei trasporti, che assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sottolinea che il provvedimento è frutto di un accordo politico ampio e condiviso, che sarebbe opportuno rispettare anche al Senato.

Il senatore PERILLI (*M5S*) ritiene che si potrebbe superare la difficoltà con una riformulazione della parte dispositiva negli stessi termini proposti per l'ordine del giorno G/2172/8/1.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) precisa che il significato dell'ordine del giorno di cui è prima firmataria è garantire l'efficienza del nuovo Ministero, in capo al quale restano in ogni caso le competenze in materia di ambiente e tutela del mare e del territorio.

Il sottosegretario BERGAMINI, modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2172/7/1 come raccomandazione, purché, nella parte dispositiva, dopo la parola «impegna», siano inserite le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) riformula l'ordine del giorno G/2172/7/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/2172/7/1 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2172/8/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2172/8/1 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

È quindi conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 14, è posticipata alle ore 16 o al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2172

G/2172/1/1 (testo 2)

Toninelli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2172 recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",

premesso che:

l'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo dicastero,

considerato che:

il Ministero della transizione ecologica perseguirà le politiche ambientali nella consapevolezza che vi è la necessità di fronteggiare anche un debito ambientale che, diversamente da quello economico, è, per sua natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esigibile esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione o una collettività, distanti nel tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gravati da un debito ambientale contratto nei passati decenni, il cui montante sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo;

la strutturazione delle competenze del Ministero esprime quindi la complementarità e l'interconnessione tra i temi della tutela ambientale, della salvaguardia del clima, dell'energia e dello sviluppo sostenibile. In particolare, l'intento delle novità organizzative introdotte è quello di ripensare profondamente l'organizzazione dell'amministrazione indirizzandola prioritariamente verso una "transizione ecologica" integrale del Paese, potenziando e dotando il Ministero delle competenze in materia di politica energetica già facenti capo a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico,

considerato, inoltre, che:

una particolare attenzione sarà rivolta dal dicastero al confronto con la cittadinanza e i portatori di interesse all'insegna di un dibattito pubblico che, nell'alveo degli strumenti della consultazione pubblica, assicuri l'informazione, il confronto, anche dialettico, e la composizione degli interessi. In tal senso, andrà rafforzata la cultura della consultazione pubblica come strumento di composizione di istanze diverse, di velocizzazione degli *iter* procedurali e per la realizzazione dell'attività di Governo, secondo i principi di imparzialità, inclusione, trasparenza, tempestività e riscontro delle decisioni assunte rispetto ai rilievi emersi in consultazione;

gli strumenti di partecipazione pubblica rappresentano un efficace strumento di risoluzione preventiva dei conflitti e del contenzioso e, quindi, della più celere realizzazione dell'azione amministrativa;

la transizione ecologica è un processo evolutivo verso un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, che non può prescindere dalla giustizia sociale; pertanto, tutti gli strumenti di partecipazione pubblica dovranno garantire che le nuove politiche non rivelino aggravi indesiderati nei

confronti dei cittadini e dei destinatari finali delle misure, ma, al contrario, dovranno permettere una crescente fiducia nelle istituzioni e una rinnovata legittimazione, dal basso, delle decisioni prese;

al fine di esaltare questo aspetto, bisognerebbe integrare la denominazione del Ministero in modo tale da sottolineare come la transizione non sia solo ecologica ma al contempo solidale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ridenominare il suddetto dicastero in Ministero della transizione ecologica e solidale.

G/2172/4/1 (testo 2)

Rufa, Augussori

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

il provvedimento all'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, supportato da un apposito Comitato tecnico da istituire con DPCM;

l'articolo 8, nel rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo in materia di innovazione tecnologica e di trasformazione e transizione digitale, istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per la transizione digitale e rende permanente il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio istituito in via temporanea dal decreto legge n.76 del 2020;

attualmente risultano essere in carica numerosi commissari e molte strutture (Comitati, gruppi di lavoro, impegnate a vario titolo per supportare l'attività governativa, impegnati su diversi fronti che comprendono anche la materia ambientale e digitale,

impegna il Governo:

a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in essere valutando l'eventuale razionalizzazione, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la gestione dell'attività.

.

G/2172/5/1 (testo 2)

Quarto, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premesso che:

l'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

il CITE dovrà attuare una completa sinergia tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in tema di transizione ecologica,

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il supporto tecnico e organizzativo delle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni;

occorre realizzare presso il CITE, una segreteria tecnico-amministrativa per la programmazione, l'adozione e il monitoraggio del Piano della transizione ecologica, con una propria dotazione organica, in grado di monitorare e coordinare i processi di transizione ecologica, a livello nazionale e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;

tale segreteria tecnico-amministrativa dovrà essere in grado di supportare le attività programmate presso il Ministero della Transizione Ecologica e di coordinare tutte le altre attività in essere presso i ministeri parte del CITE, le Regioni, le Province autonome e gli altri soggetti interessati alla tutela dell'ambiente ed alla transizione ecologica, siano essi di natura pubblica o privata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di identificare la struttura che offrirà al CITE supporto alle attività di programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transizione ecologica, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza.

G/2172/7/1 (testo 2)

De Petris, Ruotolo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

impegna il Governo a valutare l'opportunità di ridenominare il Ministero della transizione ecologica come "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

G/2172/7/1 (già em. 1.2)

De Petris, Ruotolo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

impegna il Governo a ridenominare il Ministero della transizione ecologica come "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

G/2172/8/1 (testo 2)

Siclari

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire un Ministero per il Sud, nei termini di cui all'emendamento 6.0.1

G/2172/8/1 (già em. 6.0.1)

Siclari

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

impegna il Governo a istituire un Ministero per il Sud, nei termini di cui all'emendamento 6.0.1

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 27/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
243ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione Brunetta, accompagnato dal dottor Marcello Fiori, capo del Dipartimento della funzione pubblica

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la *web*-TV, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro per la Pubblica Amministrazione sul disegno di legge n. 2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

Il PRESIDENTE rivolge il benvenuto al ministro Brunetta.

Il ministro BRUNETTA svolge le sue comunicazioni sul disegno di legge n. 2167 (d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19), soffermandosi in particolare sul contenuto dell'articolo 10, recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici.

Prendono la parola i senatori BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) e MANTOVANI (*M5S*) per svolgere considerazioni e porre quesiti, a cui risponde il ministro BRUNETTA, che anticipa la propria disponibilità a rispondere in tempi brevi anche a eventuali domande inviate in forma scritta.

Il PRESIDENTE propone di fissare un termine per inviare quesiti al ministro Brunetta per le ore 18 di oggi, martedì 27 aprile.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 244 (pom.) del 28/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE
(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Brunetta ha inviato la risposta ai quesiti scritti, che è stata subito trasmessa ai commissari.
Ricorda che il termine per gli emendamenti è fissato alle ore 12 di domani, giovedì 29 aprile.
Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 26 marzo 2021 (n. 802)
(Esame, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, ricorda che, a seguito della sua richiesta, è stata assegnata alla Commissione affari costituzionali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 139 del Regolamento, la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021, depositata lo scorso 26 marzo. In quella sede la

Corte ha rilevato la mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità, e ha perciò invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento.
Il tribunale ordinario di Roma aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati). Tali disposizioni stabiliscono, rispettivamente, il numero minimo di sottoscrizioni che ciascuna lista deve raccogliere per presentarsi alle elezioni per la Camera dei deputati (comma 1) e i soggetti esonerati dal relativo onere (comma 2).
Nel merito, la Consulta ha ritenuto la non sussistenza della prospettata violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, visto che "l'ampia discrezionalità che è attribuita al legislatore in materia elettorale, in considerazione dell'interesse costituzionale al regolare svolgimento delle competizioni elettorali assicurato dalla disciplina in esame" (...) "non conduce a un giudizio di manifesta irragionevolezza della scelta censurata".
La Corte ha, in tale ambito, evidenziato che "la ristrettezza dei tempi in cui le firme devono essere raccolte può senza dubbio costituire un aggravio - sul quale il legislatore potrebbe opportunamente intervenire - ma essa è nota in partenza ai destinatari, e non costituisce un accadimento improvviso e imprevedibile".
Ha tuttavia sottolineato come "nel caso del diritto di elettorato passivo, particolarmente per ciò che concerne le elezioni politiche nazionali, manca una disciplina legislativa che assicuri accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive dell'esistenza stessa del diritto, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità, a differenza di quel che accade per le elezioni europee o amministrative (...), nel cui ambito è ben possibile ricorrere al giudice avverso analoghe decisioni e, in quella sede, eccepire le pertinenti questioni di legittimità costituzionale".
La Corte afferma dunque che "in questo specifico ambito, è giocoforza riconoscere che si è in presenza di una zona franca dalla giustizia costituzionale, e dalla giustizia *tout-court*, quantomeno nella sua dimensione effettiva e tempestiva, ciò che non è accettabile in uno Stato di diritto".
La Corte ricorda, infatti, che in base all'articolo 23, comma 2, del citato decreto, contro le decisioni adottate dagli Uffici centrali circoscrizionali di ricusazione di liste o di dichiarazione d'invalidità delle candidature, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. L'attività di controllo svolta da tali collegi ha natura amministrativa: come più volte evidenziato dalla Corte, il fatto che siano collocati presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione "non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti".
La Corte svolge anche alcune puntualizzazioni sull'interpretazione dell'articolo 66 della Costituzione («Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità»), disposizione che si trova in stretta connessione con gli articoli 23 e 87, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che il controllo effettuato dalle Camere in sede di convalida dell'elezione dei propri componenti si configura come unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni (sentenze n. 113 del 1993 e n. 259 del 2009). Inoltre, le Giunte delle Camere ritengono sì sussistente la propria competenza a pronunciare giudizio definitivo, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sui ricorsi e reclami, compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, ma solo al fine di verificare i titoli di ammissione degli eletti. Ritengono cioè di conoscere di ogni fase del procedimento elettorale, compresa quella precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo elettivo.

La Corte rileva dunque come, in relazione alle decisioni degli uffici elettorali che abbiano limitato il diritto dei cittadini di presentare liste o di candidarsi, ne risulta un quadro complessivo in cui le controversie che precedono lo svolgimento delle elezioni politiche scontano un evidente vuoto di tutela giurisdizionale; assenza di tutela che si riproduce anche di fronte alle Giunte delle Camere, pur ad elezioni avvenute.
Nel richiamare sul punto la sentenza n. 259 del 2009, la Corte ha ricordato come allora confortava la vigenza dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che delegava il Governo - con delega i cui termini non erano scaduti nel momento in cui la Corte decideva la questione - a introdurre, appunto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Giudice delle leggi già allora riteneva che la forza precettiva dell'articolo 66 della Costituzione non coprisse il contenzioso pre-elettorale, che perciò poteva essere escluso dal perimetro di efficacia della norma costituzionale.
Pertanto, con la sentenza in esame, essendo scaduta inutilmente la delega ricordata e trascorso oltre un decennio, consolidatosi il "diritto vivente" della giurisprudenza di legittimità, condiviso da quella amministrativa, confermatasi la prassi interpretativa delle Giunte parlamentari, tale conclusione - già presente nella sentenza n. 259 del 2009 - viene ribadita dalla Corte e ulteriormente argomentata.
In conclusione, la Corte evidenzia che, in un quadro in cui è la stessa Costituzione a disporre termini stringenti (in base all'articolo 61 della Costituzione, le elezioni delle nuove Camere devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine delle precedenti), appare necessaria, anche per le elezioni politiche, la previsione di un rito *ad hoc*, che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva. "In attesa del necessario intervento del legislatore, allo stato attuale della normativa e delle interpretazioni su di essa prevalenti, l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario - sempre che sussista l'interesse ad agire (articolo 100 del codice di procedura civile) - risulta l'unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione".
Ritiene quindi opportuno svolgere una riflessione approfondita su un argomento tanto rilevante, tenendo così nella dovuta considerazione il monito della Corte costituzionale, con l'obiettivo di predisporre un'iniziativa legislativa da sottoporre all'Assemblea, al fine di colmare la lacuna normativa segnalata dalla Corte.
Propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di esperti sul tema, fissando il termine per indicare i soggetti da convocare in audizione alle ore 12 di lunedì 3 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti circa 240 emendamenti e 9 ordini del giorno, oltre a 9 subemendamenti all'emendamento 10.100 del relatore, pubblicati in allegato.
Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.3 e 5.3.

Propone di valutare l'opportunità di svolgere la discussione generale dopo la dichiarazione delle inammissibilità, che sarà comunicata nella seduta di domani. A tale proposito, anticipa che sottoporrà le proprie valutazioni anche alla Presidenza del Senato, per evitare che vi siano difformità di giudizio al momento dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene preferibile svolgere la discussione generale solo all'esito della dichiarazione delle inammissibilità. In tal modo, infatti, potranno essere esclusi dal dibattito gli argomenti che non hanno attinenza con l'oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) ***PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente PARRINI (*PD*) , relatore, comunica che sono stati presentati tre emendamenti, riferiti al nuovo testo, pubblicati in allegato.
Avverte che è in corso un'interlocuzione per definire alcuni ulteriori aspetti di coordinamento. Innanzi tutto, per quanto riguarda lo strumento del DPCM che, pur previsto, potrebbe essere utilizzato in maniera più ridotta o sostituito da altri atti: occorre perciò una formulazione onnicomprensiva che, nel secondo caso, non renda necessari ulteriori interventi sul testo.
Inoltre, con l'istituzione della Bicamerale, la disposizione introdotta in via provvisoria dalla Camera in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 per la parlamentarizzazione dei DPCM verrebbe sostituita da un diverso meccanismo, ragion per cui occorre porre rimedio anche a questa sovrapposizione.
Comunica che alle ore 17 di oggi, martedì 4 maggio, si riunirà il gruppo di lavoro per concordare le modifiche da apportare, prima della loro formalizzazione. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 12,30 di domani, mercoledì 5 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(852) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto, è stato presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato, e adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) precisa che, rispetto al testo definito nell'ambito del Comitato ristretto, è stata apportata una modifica, sebbene di portata limitata: si propone di modificare l'articolo 75 della Costituzione inserendo un ulteriore comma dopo il quarto, mentre inizialmente si era ipotizzato di aggiungerlo in fine, quindi dopo il quinto comma.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 6 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), relatore, riferisce sul disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.
Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato assegnato in sede referente alla 14ª Commissione e in sede consultiva a tutte le altre Commissioni permanenti.
Ricorda che, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012, il disegno di legge in esame reca norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot.
In esito alla prima lettura presso la Camera dei deputati, il testo consta di 38 articoli, suddivisi in otto Capi, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia.
Passa quindi a illustrare brevemente i temi di interesse della Commissione affari costituzionali.
Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva. In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti che conseguentemente gli restano ascritti. L'articolo, pertanto, prevede una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori), nonché l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR.
L'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Nello specifico, al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione, l'espressione "carta di soggiorno" è sostituita con: "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" e, per quanto concerne i minori, si fa riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno.
Si dispone, inoltre, l'equiparazione ai cittadini italiani - ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 in tema di sicurezza sociale - di una triplice categoria di stranieri: i titolari di permesso unico di lavoro; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.
Ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, si prevede che siano equiparati ai cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a

soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.
Da ciò si irradia una serie di ulteriori novelle, incidenti su puntuali disposizioni di legge che costituiscono concretizzazione di singole prestazioni familiari.
All'interno del Capo II, l'articolo 11 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.
L'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introducendo un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità. A tal fine vengono modificati l'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione e l'articolo 17 del regolamento di attuazione del testo unico (DPR n. 394 del 1999). La norma è finalizzata a dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954.
Anche l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La proroga è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al momento della richiesta. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale. I dati relativi alla proroga sono memorizzati nel sistema informazioni visti (VIS) e registrate nel centro elaborazione dati della Polizia. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.
Infine, ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione sono recate dall'articolo 14, che individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953.
Conclude, proponendo uno schema di relazione favorevole.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare la votazione dello schema di relazione per consentire una riflessione approfondita e l'eventuale formulazione di osservazioni.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Augussori, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1196) ***AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni***
(1382) ***TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che, sulla base delle determinazioni del Comitato ristretto, è stato presentato

l'emendamento 2.0.2 (testo 2), a prima firma della senatrice Mantovani, pubblicato in allegato.
Con la nuova formulazione, che non presenta profili di manifesta disparità di trattamento, la proposta emendativa è da ritenersi ammissibile.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) avverte che, come convenuto in sede di Comitato ristretto, presenterà un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 per definire il *quorum* al 40 per cento, con l'esclusione dalle liste elettorali degli iscritti all'AIRE che non abbiano partecipato alla votazione.
Quanto all'articolo 2, il sottosegretario Scalfarotto si è impegnato a fornire i dati richiesti dai componenti del Comitato sulla questione delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di candidati.
Infine, si sta cercando di risolvere la questione della presentazione delle cosiddette liste civetta anche nei Comuni più piccoli.
A suo avviso, entro due settimane sarà possibile concludere l'esame del provvedimento, se si troverà l'accordo sui nodi ancora da sciogliere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 26 marzo 2021, in merito alla mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali (n. 802)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute alcune richieste di audizione. In considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede la discussione, giovedì 6 maggio, del decreto-legge sostegni, propone di programmarle per la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PERILLI (*M5S*) sottolinea che sono stati assegnati alla Commissione giustizia i disegni di legge n. 1025, n. 2102, n. 286 e n. 170, che recano modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli.
La Corte costituzionale aveva già sollecitato l'intervento del legislatore in materia, rilevando - nell'ordinanza n. 61 del 2006 - che il sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli è "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia" e che tale automatismo è "non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". Recentemente, la Corte è tornata sul medesimo argomento con l'ordinanza n. 18 del 2021. Un intervento su tale argomento, quindi, non è più rinviabile.
Tuttavia, trattandosi di una questione che investe il profilo costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna, nonché il divieto di discriminazione fondata sul sesso dei genitori, ritiene più corretto che tali disegni di legge siano esaminati anche dalla Commissione affari costituzionali.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere la rilevanza delle considerazioni del senatore Perilli, assicura che porrà la questione alla Presidente per una eventuale assegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a.

La seduta termina alle ore 15,25.

NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE 852
N. 852

NT

Il relatore

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

Art. 1.

(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)

All'articolo 75 della Costituzione dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La normativa abrogata per *referendum* non può essere ripristinata nei suoi princìpi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali prima della fine della legislatura e comunque non prima di tre anni dalla sua abrogazione, salvo che con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.».

Art. 2.

(Ricorso alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 75, quinto comma, della Costituzione)

Entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiedere che dichiari l'illegittimità costituzionale della legge che ha ripristinato nei suoi princìpi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per *referendum* in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione. Il medesimo ricorso può essere proposto da trecentomila elettori nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1834 NT
N. 1834

Art. 1

1.1

Zaffini, La Russa, Totaro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

1.2

Zaffini, La Russa, Totaro

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.».

Art. 2

2.1

Il Relatore

Al comma 1 sopprimere la lettera b)

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 1196
N. 1196

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti pubblici, incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, candidati ad elezioni amministrative, possono richiedere all'amministrazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita, per un numero di giorni non superiore a tre, dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici.

2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni di legge, nonché quelle derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in contrasto con quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni in materia di aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2167

G/2167/1/1

Augussori

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,

premesso che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G/2167/2/1

Augussori

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,

premesso che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività i ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G/2167/3/1

Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti

impegna il Governo:

ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano

indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.

G/2167/4/1

Fregolent, Lunesu, Doria

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare;

impegna il Governo:

ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

G/2167/5/1

Pirovano

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai tini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto si spazi adatti al di fuori del Comune.

G/2167/6/1

Grassi

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1º aprile 2021, n.44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

premesso che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale;

i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto

acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso una prova integrativa;

impegna il Governo:

in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del, candidato.

G/2167/7/1

Faraone, Grimani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premesso che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare

interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

G/2167/8/1

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in *pole position* l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria *mission* ci vuole una nuova *vision*;

l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di

accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri *day hospital*, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del *Curriculum* di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente impreviste possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

G/2167/9/1

Stabile

Il Senato,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;

a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

Art. 1

1.1

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Sopprimere il comma 2.

1.2

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».

1.3

Ciriani, La Russa, Totaro

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché

dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4

Ciriani, La Russa, Totaro

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza limiti orari agli spostamenti»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; resta inteso che in tali territori gli spostamenti consentiti non sono soggetti a limiti orari».

1.5

Ciriani, La Russa, Totaro

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00,»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; in tali territori gli spostamenti consentiti sono da intardersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00».

1.6

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» *con le seguenti:* «nei limiti di quattro persone».

1.7

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» *con le seguenti:* «minori di anni 18».

1.8

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.9

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.10

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020.».

1.11

Ciampolillo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.».

1.12

Ciampolillo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.».

1.0.1

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis*** .

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma i è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

1.0.2

Briziarelli, Augussori, Fregolent

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana una circolare con cui sono adottate le linee guida, indicanti le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture devono attenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-19».

1.0.3

Faraone, Grimani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Riaperture centri commerciali ed outlet*)*

1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

1.0.4

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Mobilità straordinaria)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di molo.

2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m)* del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.5

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifica dell'articolo I del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma *17*-octies punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";

b) il comma *17*-octies punto *3*-bis *è* soppresso;

c) il comma *17*-novies *è* soppresso».

1.0.6

Faraone, Grimani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)

1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale"».

1.0.7

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».

1.0.8

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

1.0.9

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'aiuto scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.10

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.11

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.12

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m)* del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13

Briziarelli, Simone Bossi, Candiani, Casolati

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)

1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera *q)* della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: " tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio" sono sostituite con le seguenti: "ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio"».

Art. 2

2.1

Ciampolillo

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 2. - *1*. A partire dal 1º maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.2

Saponara, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

2.3

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo"».

2.4

De Lucia

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

2) al comma 979 le parole: "di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

3-*ter.* A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

Ronzulli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.»

2.0.2

Ronzulli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 3

3.1

Modena, Ferro

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».

b) *dopo le parole:* «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.2

Modena, Ferro

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».

3.3

Modena, Ferro

Al comma 1, dopo le parole: «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.4

Boldrini

Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», *inserire le seguenti:* «e fino a conclusione della stessa,».

3.5

Zaffini, La Russa, Totaro

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.6

Modena, Ferro

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7

Durnwalder, Steger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la responsabilità civile».

Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da

somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

3.8

Evangelista, Romano

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-*ter*. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9

Mallegni

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-*quater*. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.10

Mallegni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11

Balboni, Ciriani, La Russa, Totaro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

3.0.1

Pagano, Bernini, Schifani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.».

3.0.2

Pagano, Bernini, Schifani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da *SARS-Cov-2,* dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e connessi alla situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da *SARS-Cov-2* e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3

Pagano, Bernini, Schifani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera *h)*, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire il seguente periodo: "e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248."».

Art. 4

4.1

Paragone

Sopprimere l'articolo.

4.2

Ciampolillo

Sopprimere l'articolo.

4.3

Parente, Grimani

Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» *inserire le seguenti:* «e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» *inserire le seguenti:* «, sociosanitarie».

4.4

Boldrini

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».

4.5

De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» *inserire le seguenti:* «, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».

4.6

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» *con le seguenti:* «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.7

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «studi professionali» *con le seguenti:* «studi medici professionali»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «studi professionali» *con le seguenti:* «studi medici professionali»;

4.8

Boldrini

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» *inserire la seguente:* «medici».

4.9

Parente, Grimani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» *aggiungere le seguenti:* «anche alle dipendenze di società appaltatrici,».

4.10

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», *inserire le seguenti:* «, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».

4.11

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» *con le seguenti:* «medico del lavoro».

4.12

Pagano

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

4.13

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» *inserire le seguenti:* «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti,».

4.14

Boldrini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria locale» *con le seguenti:* «il medico competente della azienda sanitaria locale»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria locale» *con le seguenti:* «il medico competente della azienda sanitaria locale».

4.15

Boldrini

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» *con le seguenti:* «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».

4.17

Ciampolillo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprimere il comma 7;*

c) *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 9.*

4.18

Boldrini

Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» *con le seguenti:* «limitazione temporanea».

Conseguentemente,

a) *al comma 7, sostituire la parola:* «la sospensione» *con le seguenti:* «la limitazione temporanea»;

b) *al comma 9, sostituire la parola:* «la sospensione» *con le seguenti:* «la limitazione temporanea».

4.19

Boldrini

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» *inserire le seguenti:* «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

4.20

Pillon, Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.21

Arrigoni, Pillon, Emanuele Pellegrini, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22

Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.23

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

4.24

Carbone, Grimani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera *c)*, capoverso "463-*bis"*, dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, « sono aggiunte le seguenti: »nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";

2. Alla lettera *e)*, capoverso "463-*bis*", le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività"».

4.25

Boldrini, Valente

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

4.26

Garavini, Grimani

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

4.27

Garavini, Grimani

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021».

4.28

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

4.0.1

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono inserite le seguenti: "o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

4.0.2

Stabile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1º gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

4.0.3

Stabile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

Stabile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

4.0.5

Siclari, De Poli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis*** .

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021,11. 29 è abrogato.».

4.0.6

Faraone, Grimani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, è abrogato.».

4.0.7

Calderoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

4.0.8

Stabile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post *COVID)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera *a)* e comma 3, lettera *a)* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.

3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».

4.0.9

Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 70- ***bis.***

(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale."».

4.0.10

Pirro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».

Art. 5

5.1

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Sopprimere l'articolo.

5.2

Mantovani

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera* a)*, inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter*)* al comma 2, le parole: "o dell'analoga struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1"»;

2) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» *con le seguenti:* «presso le strutture di cui al comma 1»;

3) *alla lettera* d), *sostituire le parole:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» *con le seguenti:* «nelle strutture di cui al comma 1».

5.3

Fregolent, Lunesu, Doria

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* a), *inserire le seguenti lettere:*

«*a*-bis*)* al comma 1, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter*)* al comma 2, le parole: "o dell'analoga struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* "presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate", *con le seguenti:* "presso le strutture di cui al comma 1";

c) *alla lettera* d), *sostituire le parole:* "in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture" *con le seguenti:* "nelle strutture di cui al comma 1".

5.4

Boldrini, Comincini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* a), *inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture";

a-ter*)* al comma 2, le parole: "o dell'analoga struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1"»;

b) alla lettera b), sostituire le parole*:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;

c) alla lettera d), sostituire le parole*:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».

5.5

Ciampolillo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1

Giuseppe Pisani, Mantovani, Toninelli, Binetti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)

1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di *Hospice* ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Art. 6

6.1

Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: "il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari

cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito" sono sostituite con le seguenti: "le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito"».

6.2

Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:.

"Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza."».

6.3

Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, capoverso 2-*bis*, apportare le seguenti modifiche:*

- *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le parole:* «è consentito»;

- *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.4

Vitali

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, capoverso* 2-*ter , apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le parole*: «è consentito»;

b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il temine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».

6.5

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-*ter*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti*: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora ratto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.6

Balboni, La Russa, Totaro

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, capoverso 2-*bis*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: «l′autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le

parole: «è consentito»;

b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.7

Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, dopo il capoverso 2*-ter*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.8

Vitali

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, dopo il capoverso «*2-*ter», aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter,* il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato *ex* art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.9

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente

Al comma 1, lettera d)*, numero 2) dopo il capoverso 2*-ter*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter,* il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10

Balboni, La Russa, Totaro

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, dopo capoverso 2*-ter*, aggiungere il seguente :*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter,* il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato *ex* art. 335 c.p.p . ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.11

Cirinnà, Rossomando, Valente

Dopo il comma 2*, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria";

b) il comma 2 è abrogato.».

6.12

Cirinnà, Rossomando, Valente

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

6.13

Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 136, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, sostituire le parole: "Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari" con le seguenti: "Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'art. 23 del D.Lsg. 7/3/2005 n. 82, equivalgono all'originale"».

6.14

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».

6.0.1

Cucca, Grimani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. *6-* ***bis.***

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. All'articolo *22*-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) alla lettera *b)*, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

c) alla lettera *c)*, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

Art. 7

7.1

De Poli

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla*

legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2

De Poli

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» *con le seguenti:* «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.3

De Poli

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1*. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

7.4

Richetti

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» *aggiungere le seguenti:* «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5

Richetti

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto, la sua confidenzialità e verifica della sua integrità».

7.6

Faraone, Grimani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma *4*-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

7.0.1

Margiotta

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)

1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;

b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;

c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.

4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2

Valente

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.

3-*ter*. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.

3-*quater*. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

'Art. 2. - *(Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo)* - Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente'.

3-*quinquies*. In deroga all'articolo 5, lettera *d)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti"».

Art. 8

8.1

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I termini di cui ai commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2

Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».

8.0.1

Manca

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2

Manca

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

8.0.3

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. All'articolo 58, comma *5-sexies,* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al

comma 5-*septies*."».

8.0.4

Auddino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";

2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."».

8.0.5

Catalfo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.6

Paragone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le soci età di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

Art. 9

9.0.1

Boldrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito"».

9.0.2

Guidolin

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3 (testo 2)

Guidolin

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.3

Guidolin

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.4

Laniece, Durnwalder, Unterberger

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "negli

ultimi sette anni" sono soppresse.».

9.0.5

Rojc

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

9.0.6

Lannutti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)

1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle motociclette».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» *inserire le seguenti:* «di revisione dei veicoli a due note».

9.0.7

Ferrari, Boldrini, Iori, Collina

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

9.0.8

Boldrini, Iori, Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** .

(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma: *a)* il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale; *b)* ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in

deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p),* del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo *3*-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge *7* agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis,* comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti: "*c)* e *d),*".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a), b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *c)* e *d),*";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis,* comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui

al citato articolo 2-*bis,* comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis,* primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis,* comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis,* comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.0.9

Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

9.0.10

Verducci

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis è* aggiunto il seguente:

"Art. 50-*ter.*

(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».

9.0.11

Verducci

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

Lannutti

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.

3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera *h),* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;

6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» *inserire le seguenti:* «di circolazione di monopattini».

Art. 10

10.1

Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Sopprimere l'articolo.

10.2

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3

Russo

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» *inserire le seguenti:* «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».

10.4

De Lucia, Mantovani, Toninelli

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.5

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:

1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i posti messi a concorso;

2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;

3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6

Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera* c)*;*

2) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera *c)*».

10.7

Piarulli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c*);

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».

10.8

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera* c);

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.9

Paragone

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sopprimere la lettera* c);

2) *al comma 3, le parole da:* «la fase di valutazione» *fino a* «nonché» *sono soppresse*.

10.10

Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera* c);

b) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

10.11

Nannicini, Valente

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12

Nugnes, Fattori

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.100/1

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;

c-*bis*) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli di cui alla lettera c) e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.».»

10.100/2

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c)» *aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali.».

10.100/3

Richetti

All'emendamento 10.100, alla lettera a), sostituire il capoverso «*c*-bis*)*», con il seguente:

«*c*-bis*)* conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56,i titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.100/4

Richetti

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «*c*-bis*)*», aggiungere in fine il seguente periodo: "Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.".

10.100/5

Richetti

All'emendamento 10.100, alla lettera a), al capoverso «*c*-bis*)*», aggiungere in fine le seguenti parole: "Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.".

10.100/6

Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso c-bis*, aggiungere in fine il seguente periodo:* "Per la formazione di tale punteggio, nella medesima misura non superiore ad un terzo, è altresì prevista, per i candidati che non presentino titoli ed esperienze professionali atte a concorrere alla formazione del punteggio finale, la possibilità di sostenere una o più prove atte a bilanciare il valore del titolo e

dell'esperienza per comprovare il possesso delle competenze richieste."

10.100/7

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità».

10.100/8

Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri specifici per le diverse prove assegnate nella tornata concorsuale, vincolanti per tutte le sottocommissioni, tali da consentire una valutazione omogenea ed oggettiva. Le procedure e i criteri specifici definiti dalla Commissione vengono pubblicati in formato digitale a procedura conclusa.»"

10.100/9

Lonardo

All'emendamento 10.100, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-*bis*) dopo il comma 11 inserire il seguente «11-*bis*. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2020, decaduti dai benefici relativi alle procedure di rateizzazione, definizione agevolata e rottamazione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o nel numero massimo di quattro rate consecutive di pari importo.

Conseguentemente, dopo le parole «all'articolo» inserire le seguenti «al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e in materia di proroga di versamenti all'agenzia dell'entrate».

10.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera* c) *con le seguenti:*

«*c)* per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali;

c-bis*)* conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera *b)*, numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «ove necessario,» *inserire le seguenti:* «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «adottate per il bando e riaprendo,» *inserire le seguenti:* «per un

periodo massimo di trenta giorni,»;

d) *al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.».

10.13

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con le seguenti:*

«*c)* una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;

c-bis*)* I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.14

Valente, Fedeli

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

10.15

Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16

Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c)*, sopprimere il primo periodo;*

b) *al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole*: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi,».

10.18

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c)*, primo periodo, dopo le parole*: «valutazione dei titoli» *inserire le seguenti*: «di studio»;

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole*: «valutazione dei titoli» *inserire le seguenti*: «di studio».

10.19

De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, alla lettera c) *sostituire le parole:* «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» *con le seguenti*: «e dell'eventuale» *e dopo le parole:* «i titoli di servizio» *inserire le seguenti:* «i quali».

Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, lettera c)*, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21

Richetti

Al comma 1, lettera c), *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «I titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.22

Pagano

Al comma 1 lettera c) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio nonché la media ponderata degli esami universitari di profitto, il voto finale di laurea, altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione universitaria ed extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del punteggio finale».

10.23

Vitali

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per questo motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24

Richetti

Al comma 1, lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.25

Richetti

Al comma 1, lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».

10.26

Fregolent, Lunesu, Doria

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente*:

«*c*-bis*)* espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» *con le seguenti:* «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una eventuale prova orale» *e le parole:* «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» *con le parole:* «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».

10.27

Rampi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

10.28

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29

Valente

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità,».

10.30

De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Sopprimere il comma 3.

10.32

Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.33

Nannicini, Valente

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.34

Nugnes, Fattori

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.35

Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.36

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» *inserire le seguenti:* «nel limite temporale pari a 15 giorni,».

10.37

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola:* «eventuale»;

b) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola:* «eventuale»;

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e una prova orale».

10.38

Valente

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» *inserire le seguenti:* «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» *e dopo le parole:* «anche in deroga al bando» *inserire le seguenti:* «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte,».

10.39

De Lucia, Mantovani

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

10.40

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*.».

10.41

Rampi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.».

10.42

Rampi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.43

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44

Richetti

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale».

10.45

Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» *con la seguente:* «aperta».

10.46

De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».

10.47

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta felina l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito».

10.48

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del personale scolastico».

10.50

Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «fatto salvo quanto previsto al comma- 11-*bis*.»;

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-*bis*. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.51

Manca

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «fatto salvo quanto previsto al comma 11-*bis*.»;

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-*bis*. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

All'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» *sono inserite:* «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

10.53

Quagliariello

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.54

Vitali

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.55

Corrado, Abate, Angrisani, Crucioli, Granato, Lezzi, Morra

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità"»;

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.56

Alfieri

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità« *con le seguenti: »,* del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità«;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole «,* del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» *con le seguenti:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».

10.57

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110º corso e il 111º corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

Conseguentemente

a) *alla rubrica del capo III, dopo le parole:* «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», *aggiungere le seguenti:* «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la durata dei corsi di formazione iniziale».

10.58

Gallone

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis.* Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-*ter,* del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c)*, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b).*

11-*ter.* Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c)* del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b)*.

11-*quater.* Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-*ter è* richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-*quinquies.* Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-*ter* e 11-*quater* e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.

11-*sexies.* Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.59

Richetti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma *3*-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c)*, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b)*.».

10.60

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio."».

10.61

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:

"In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso,

presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedete, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"».

10.62

De Lucia

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.».

10.63

Verducci

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64

Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini, Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio, Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame, Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara, Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti, Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano, Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra, Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e

Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

11-*ter*. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».

10.65

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Prove di esame) - 1*. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno"».

10.0.1

Richetti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 10- ***bis.***

(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)

1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».

2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

10.0.2

Rampi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.3

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *. aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.4

Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.6

Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

10.0.7

Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate »ufficio per il processo«. L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno ,P13, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".

2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.

3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.

4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.

5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in

sanzioni disciplinari;

c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8

Pinotti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

10.0.9

Stabile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.10

De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.11

Stabile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis*** .

1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

10.0.12

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Contenzioso Concorso DS 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore

con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. A1 fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

10.0.14

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla

graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».

10.0.15

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

10.0.16

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».

10.0.17

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'amo 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella Il fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della

immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».

10.0.18

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Riaperture elenchi aggiunti GPS)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 del'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

10.0.19

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».

10.0.20

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

10.0.21

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Conferma ruoli)

1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato

con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

10.0.22

Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10 bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.23

Grimani

Dopo l' **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Disposizioni in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022".».

10.0.24

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.25

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.26

Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 10- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e dei settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.27

Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla

normativa vigente in materia.")».

10.0.28

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.29

Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.30

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.31

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

10.0.32

Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.33

Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Spese di personale etero finanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.34

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.35

Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis*** .

(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle

società partecipate.

7-*ter* Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti *web* e pagine *social*, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

10.0.36

Rossomando

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis*** .

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

10.0.37 (già 11.0.1)

Matrisciano, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi i e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

Art. 11

11.1

Quagliariello

Sopprimere il comma 5.

11.0.2

Mirabelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente "tre";

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta

svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».

11.0.3

Faraone, Grimani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica".

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"*8.* Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica";

b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre":

c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.11 personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».

11.0.5

Bottici, Ferrara

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

«All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'arco dell'intera carriera", sono sostituite dalle seguenti: "consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale";

b) le parole: "di detto periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di detti periodi".».

11.0.6

Pittella, Ferrari, Giacobbe

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis*** .

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

11.0.7

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11 ***-bis*** .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2167
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
Titolo breve: *d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta
2ª Commissione permanente (Giustizia)
N. 225 (pom.)
13 aprile 2021
N. 227 (pom.)
20 aprile 2021
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 390 (pom.)
14 aprile 2021
N. 391 (pom.)
20 aprile 2021
N. 393 (ant.)
22 aprile 2021
N. 395 (ant.)
28 aprile 2021
N. 397 (pom.)
4 maggio 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
N. 236 (ant.)
29 aprile 2021
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)
N. 222 (pom.)

13 aprile 2021

N. 223 (pom.)
14 aprile 2021

N. 224 (pom.)
20 aprile 2021

N. 226 (pom.)
27 aprile 2021

N. 227 (ant.)
28 aprile 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 188 (ant.)
14 aprile 2021

N. 191 (pom.)
21 aprile 2021

N. 192 (pom.)
22 aprile 2021

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 237 (pom.)
13 aprile 2021

N. 240 (pom.)
21 aprile 2021

N. 241 (pom.)
27 aprile 2021

N. 242 (ant.)
28 aprile 2021

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 211 (pom.)
13 aprile 2021

N. 218 (ant.)
28 aprile 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

21 aprile 2021
(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 225 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
225ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE interviene sollecitando l'attenzione dei commissari sul tema della riforma della magistratura onoraria, ritornato prepotentemente d'attualità a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale; ricorda sul punto che il termine per la proposizione degli emendamenti al disegno di legge è scaduto e chiede chiarimenti al Governo, in particolare sui tempi dell'espressione della relazione tecnica da cui dipende l'espressione del parere della Quinta Commissione sul testo-base.

La sottosegretaria MACINA, premettendo che non intende in alcun modo interferire sull'autonomia dell'organizzazione dei lavori parlamentari, ricorda come, già nel primo incontro programmatico della Commissione Giustizia con la ministra Cartabia, si è evidenziata l'importanza del problema: ciò anche in considerazione del fatto che la recentissima sentenza della Corte costituzionale concede al Legislatore un termine per intervenire.

Il PRESIDENTE chiede se, in proposito, presso il Ministero sia stata istituita una Commissione o un "tavolo tecnico" per approntare eventualmente un intervento normativo d'urgenza sulla materia.

La sottosegretaria MACINA assicura l'impegno a risolvere la questione entro i termini previsti dalla sentenza della Corte costituzionale.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ringrazia il Presidente per aver aperto il dibattito su una questione talmente scottante; auspica che si possa utilizzare un metodo condiviso, come già avvenuto fino ad ora con l'avvento del nuovo Governo, creando una sinergia tra le Commissioni ministeriali e le competenti Commissioni parlamentari, tale da addivenire ad una soluzione in tempi in tempi brevi.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda la richiesta, avanzata al Ministero oramai da varie settimane, per conoscere la posizione di via Arenula sulle relazioni tecniche richieste al Governo dalla Quinta Commissione sui disegni di legge all'esame della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE riscontra nel dibattito, che si va sviluppando, una componente importante di programmazione dei lavori, che merita di essere deferita all'organo competente.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

IlPRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo: in materia di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 5, comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'àmbito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa. A tal fine si modifica l'articolo 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
Il comma 4 dell'articolo 35 reca poi autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.
La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 44.790.384 euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate: per una quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; per una quota pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.
Si propone l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara la propria astensione.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta della Relatrice, messa ai voti, è approvata.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*** (Parere alla 1a Commissione. Questione di competenza)

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) propone di dare mandato al Presidente affinché sia sollevato un conflitto di competenza dinanzi alla Presidenza del Senato, per ottenere una riassegnazione congiunta di tale disegno di legge, coinvolgendo in maniera quantomeno paritaria la Commissione giustizia: ciò soprattutto in considerazione della delicatezza delle materie contenute nel decreto-legge, tra le quali ricorda l'obbligo vaccinale, il cosiddetto "scudo penale" per i medici vaccinatori, nonché gli interventi relativi alla modifica del regime relativo alle prove scritte del concorso in magistratura bandito a novembre 2019. Si tratta di questioni particolarmente delicate, che presuppongono la necessaria sensibilità giuridica, tipica della Commissione giustizia.

Si dichiara favorevole alla proposta testé avanzata la senatrice PIARULLI (*M5S*).

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) concorda sulla possibilità di chiedere la riassegnazione del disegno di legge alla Commissione giustizia.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) auspica che si facciano presenti, nella richiesta alla Presidenza del Senato, i profili di competenza della Commissione giustizia.

La proposta avanzata dal senatore Pillon, messa ai voti, è approvata dalla Commissione all'unanimità.

(1721-B) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che, nella modifica apportata dalla Camera, attiene alla direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Essa intende tutelare (art. 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.
La direttiva si inserisce nella "tabella di marcia" tracciata dalle istituzioni europee (risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009) per raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 82, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ossia l'attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati.
La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato alla decisione finale (art. 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. In merito (artt. 3-5), gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga).
Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa (l'art. 6 della direttiva fa salvo l'eventuale obbligo per il pubblico ministero o per il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove), dal quale principio deriva l'obbligo per gli

Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (art. 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato.
La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato "purché ciò rispetti il diritto a un equo processo". In base all'art. 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese.
La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (art. 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione; la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio.
Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo penale si tiene lo stesso in assenza dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (art. 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.
Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (art. 10). Infine - tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (art. 6) - nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 13).
Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 1° aprile 2018. Si ricorda che la direttiva ha origine dalla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, sulla cui proposta si era espressa la 2a Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46), esprimendo parere favorevole. Veniva ivi raccomandato tuttavia di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta. La direttiva era già presente nella legge di delegazione europea 2016-2017. Il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144), nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.
Infine, il Relatore - ricordato che nella nostra cultura giuridica il principio enunciato nel titolo della direttiva è più correttamente declinato come "presunzione di non colpevolezza - illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

La sottosegretaria MACINA e la senatrice ROSSOMANDO (*PD*) chiedono un breve rinvio per poter meglio analizzare i termini del testo proposto.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame in sede consultiva ad una seduta suppletiva, da convocare per domani stante la tempistica di esame presso la Commissione di merito.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 12,30 o comunque al termine della seduta delle Commissioni 2a e 4a riunite, se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime relazione favorevole sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, osservando altresì che:
1) le Camere avevano già conferito delega al Governo a recepire la Direttiva (UE) 2016/343 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) con la legge di delegazione europea 2016-2017: è vivamente auspicabile che stavolta l'Esecutivo eserciti la delega tempestivamente, visto che il termine per adeguare l'ordinamento nazionale è decorso oramai il 1° aprile 2018 e che la Commissione Europea - in una valutazione pubblicata mercoledì 31 marzo 2021 - ha riscontrato che "*il recepimento delle disposizioni della direttiva sul divieto di riferimenti pubblici alla colpa sembra particolarmente problematico*". Nella stessa circostanza la Commissione europea ha ribadito: che dal maggio 2018 aveva avviato procedure di infrazione contro vari Stati membri; che, a seguito dei controlli di completezza, sono ancora aperte quattro procedure di infrazione in quanto alcune disposizioni della direttiva non sono state ancora recepite; che "*continuerà anche a valutare la conformità alla direttiva e ad adottare tutte le misure appropriate per garantire la conformità nell'UE* ". Dinanzi a questi moniti, non si possono non evidenziare alcune possibili proposte di superamento dei profili di criticità esistenti nella disciplina vigente sul rito penale, in particolare in rapporto al considerando n. 22, secondo cui "*l'onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l'onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell'importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa*". A tal fine va chiarita la regola di giudizio dell'archiviazione con l'obiettivo di capovolgere il canone del *favor actionis*: pur essendo una valutazione allo stato degli atti, essa opera sulla scorta di indagini che devono essere complete (anche alla luce della facoltà per l'imputato di chiedere l'abbreviato: v. Corte cost. 115/2001), per cui occorrerebbe prevedere che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono sufficienti a determinare la condanna;
2) sulla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, da cui origina la direttiva, si era espressa la 2a Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46), esprimendo parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di

interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta. In effetti, il nuovo testo del paragrafo 4 soddisfa questa raccomandazione, in quanto vi si prevede che: "Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l'adozione di una decisione e l'esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9";
3) in linea con il considerando 16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la direttiva "non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare" (CGUE, 19 settembre 2018, Milev, C-310/18 PPU). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva, l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro neppure nel procedimento cautelare, visto che per il considerando 26 gli "indagati e imputati, se invitati a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, non dovrebbero essere costretti a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possano condurre all'autoincriminazione". Pertanto, si auspica un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che, ancora oggi, in Italia tollera che la motivazione della misura limitativa della libertà personale rechi la menzione del fatto che la difesa si sia avvalsa della facoltà di non rispondere ("possibilità che, fermo il diritto al silenzio normativamente garantito all'indagato, il giudice, al fine della verifica di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'articolo 273 c.p.p., tenga conto in modo motivato della circostanza che ai fatti narrati dalla persona offesa nelle sue dichiarazioni accusatorie non venga contrapposta alcuna diversa versione dell'indagato che si sia avvalso della facoltà di non rispondere": v. Cass. Pen. Sez. 3, n. 45245 del 30/ settembre 2014, Yordanov, Rv. 260967; Cass. Pen. Sez. 3, n. 17205 del 14 aprile 2010, B., Rv. 246996), sia pure solo per descrivere "il totale silenzio del primo, rinunciante per scelta a dedurre una diversa configurazione storica del fatto oggetto di dimostrazione in funzione destrutturante dell'avversa, già esternata e autonomamente validabile ricostruzione" (Cass. Pen. Sez. 1, 1° ottobre 2018, n. 43258);
4) va condiviso il rilievo, espresso il 25 marzo 2014 nel parere sulla proposta di direttiva espresso dal Comitato economico e sociale europeo [COM(2013) 821 final - 2013/0407 (COD)], secondo cui "la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario esige che i giudici siano immuni da pressioni e condizionamenti di qualsivoglia natura, anche da parte dei mezzi di comunicazione. Al riguardo, occorre che anche questi ultimi, certamente ferma restando la libertà di stampa sancita dalla costituzione, facciano attenzione a non ergersi a organo giudicante" (§. 3.3.1.2). Tuttavia, si rammenta che il considerando (17) prevede che per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri "e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità". Pertanto sorprende che il 31 marzo 2021 la Commissione europea - nella relazione sull'attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144), pagina 5 - giudichi "problematica" la pratica di alcuni Stati membri nei quali "mentre i giudici e i pubblici ministeri di solito rispettano l'articolo 4, paragrafo 1, altri organi, come i ministri o i membri del Parlamento, a volte si riferiscono all'imputato come colpevole". Poiché non può che restare impregiudicato l'articolo 68 primo comma della Costituzione italiana, deve restare inapplicabile ai parlamentari l'articolo 10 della direttiva (che, alla luce del Documento di lavoro della Commissione europea 27/11/2013 SWD(2013) 478 final, comporta uno "specifico rimedio" o quanto meno " some form of redress (such as appeal or financial compensation)": p. 20); al più, si può applicare anche alle dichiarazioni dei parlamentari sui *mass media* l'adozione del codice deontologico che è auspicato al considerando (13c) del rapporto Griesbeck del *Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs* del Parlamento europeo su tale direttiva (

Report A8-0133/2015 del 20.4.2015 *on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings* COM(2013)0821 - C70427/2013 - 2013/0407(COD), p. 13).

1.4.2.1.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 20/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
227ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita in seno alla Commissione indicazioni sul *modus procedendi*, chiedendo chiarimenti alla Sottosegretaria sulle intenzioni del Governo sul tema della magistratura onoraria.

La sottosegretaria MACINA precisa che la Ministra ha inteso procedere all'istituzione di una Commissione ministeriale di studio, che approfondisca la materia, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea: tale Commissione dovrà terminare i lavori entro il prossimo 30 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che l'eventuale presentazione di un maxiemendamento del Governo - interamente o parzialmente sostitutivo della disciplina che, finora, era stata oggetto di discussione presso la Commissione giustizia - si inserirebbe in un delicato snodo procedurale, che già oggi comporta due differenti alternative: o attendere che la Quinta Commissione renda il parere sui disegni

di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare (tuttavia facendo presente come la Quinta Commissione, per poter rendere tale parere, attenda la necessaria relazione tecnica, nell'ambito della quale il contributo del Ministero della giustizia potrebbe non essere espresso a breve, proprio in considerazione delle intervenute sentenze); oppure riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti e consentire a tutti i Gruppi di rielaborare utili proposte, coll'intenzione di portare nuove soluzioni anche alla luce dei fattori sopravvenuti.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), paventando il rischio di svolgere un lavoro che successivamente potrebbe rivelarsi inutile, propone di attendere l'esito della Commissione di studio istituita presso il Ministero della giustizia.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), condividendo le opinioni del senatore Cucca, ritiene opportuno attendere l'esito dei lavori della Commissione tecnica governativa ricordando la delicatezza della materia, nella quale l'apporto tecnico degli uffici ministeriali è fondamentale.

Il senatore BALBONI (*FdI*) non condivide invece il percorso proposto dai colleghi, che porterebbe ad una sospensione dei lavori: è necessario non mortificare l'iniziativa parlamentare, visto che nei rapporti tra Parlamento e Governo il primo rimane sempre titolare di un'iniziativa legislativa autonoma e sovrana rispetto all'iniziativa legislativa del governo. Chiede al Presidente di tornare a sollecitare presso la Quinta Commissione l'emissione del relativo parere, affinché possa riprendere la discussione dei lavori; ricorda come, ad ogni modo, la Quinta Commissione possa assumersi la responsabilità di rendere un parere anche in mancanza della relazione tecnica del Governo, quando i termini per farla pervenire sono decorsi. C'è la necessità di tutelare gli interessi di questa categoria di operatori del mondo giudiziario, che si sono esposti a notevoli sacrifici proprio durante il periodo della pandemia.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione del senatore Balboni, stante la necessità di tutelare al più presto celermente gli interessi di tale categoria propone di proseguire i lavori: a norma di regolamento, non vi è alcuna inibizione fino a quando il Governo non preannunci la presentazione di un disegno di legge sul medesimo argomento.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) valuta favorevolmente le sollecitazioni emerse dopo le pronunce della Corte costituzionale e ritiene, ad ogni modo, necessario porre nuovamente al centro della questione il dibattito parlamentare: la Commissione è l'unico luogo in cui sia possibile giungere ad una composizione dei divergenti interessi delle forze politiche.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) si attiene a quanto preannunciato dalla Sottosegretaria e ritiene, pertanto, rispettoso del lavoro del Governo attendere l'esito della Commissione tecnica ivi istituita.

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) - ricordando la metodologia inaugurata dal nuovo Ministro a proposito della riforma del codice di procedura civile, in relazione al quale si sono messi all'opera diversi "tavoli" di studio sui contributi di provenienza ministeriale ma anche parlamentare - ritiene controproducente una paralisi del lavoro parlamentare sul tema; auspica quindi una ripresa del dibattito sul disegno di legge nel tentativo di raggiungere al più presto una sintesi, anche mediante la riapertura del termine per proporre emendamenti.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) ricorda come il Comitato ristretto non abbia terminato i propri lavori per la posizione di alcuni Gruppi, che abbandonarono il tavolo della discussione; la materia è caratterizzata da profili previdenziali particolarmente spiccati e necessita pertanto - quanto meno per il reperimento delle necessarie coperture finanziarie - del contributo tecnico del Governo. Si esprime quindi favorevolmente all'opzione procedurale che preveda la possibilità di attendere il lavoro del "tavolo tecnico" governativo.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) precisa che quello attuale non è un Governo tecnico ma un Governo di unità nazionale: in esso non manca la rappresentanza partitica e pertanto si richiede al Governo maggiore chiarezza, in merito alla questione oggetto il dibattito odierno.

La rappresentante del GOVERNO rassicura che la Commissione ministeriale in via di costituzione - la cui composizione sarà resa nota a breve - non comporta in alcun modo l'effetto di comprimere o frustrare le prerogative del Parlamento; essa produrrà un lavoro che, allo stato, non è da escludere possa confluire in un'iniziativa legislativa da parte del Governo. Alla relatrice Modena - che raccomandava di non dimenticare le istanze provenienti dalle associazioni dei magistrati onorari - la Sottosegretaria rassicura sul fatto che sono stati già fissati importanti incontri con i principali esponenti delle associazioni dei magistrati onorari.

Il PRESIDENTE, nel tentativo di raggiungere una sintesi, suggerisce una soluzione con cui conciliare le opposte opzioni sul campo: riaprire il termine per la proposizione degli emendamenti, proponendo la data del 18 giugno ed auspicando che dal lavoro della Commissione possa giungere la proposta di un testo più confacente rispetto alle istanze presenti sul campo. La scelta, che valorizzerebbe il ruolo di proposta del Parlamento senza porsi in antitesi rispetto all'iniziativa governativa, non esclude che l'Ufficio di Presidenza integrato possa accogliere le istanze, che il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) reitera, per lo svolgimento di un dibattito ulteriore in cui affacciare un confronto di idee sulle sollecitazioni, che provengono dai fatti nuovi sopraggiunti sul tema.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) condivide la soluzione del Presidente, consistente nel riaprire il termine per la presentazione di emendamenti: ciò nel tentativo di giungere ad una soluzione condivisa, che possa essere confrontata con quella che emergerà dal tavolo tecnico governativo alla scadenza del 30 giugno.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di fissare un nuovo termine per la presentazioni di emendamenti alle ore 12 di venerdì 18 giugno 2021.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Stante la reiezione della questione di competenza, il PRESIDENTE annuncia che la Commissione giustizia è chiamata, in questa sede, a rendere parere alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge 2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) dichiara che il provvedimento d'urgenza recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di Giustizia e di concorsi pubblici, si compone di dodici articoli.
Fra le disposizioni di interesse per la Commissione si segnala in primo luogo l'articolo 1 il quale dispone circa le misure di contenimento dell'epidemia da applicare nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021; vi si conferma l'apparato sanzionatorio per le trasgressioni delle misure, mercé il richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla legge n. 35 del 2020).

Di indubbio rilievo è poi l'articolo 3 il quale limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali).
Si segnala, ancora, l'articolo 5 il quale estende la disciplina relativa alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate. Nei confronti di questi ultimi soggetti assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell'interessato o un suo delegato.
Rientra nell'ambito di competenza della Commissione giustizia anche l'articolo 6. Tale disposizione, al comma 1, lettere da *a)* a *g)*, è volto a prorogare, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. In particolare, con le lettere da *a)* a *c)*, sono prorogate le disposizioni già dettate dagli articoli 23, 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020 per consentire la trattazione in forma semplificata e prevalentemente da remoto dei procedimenti civili e dei procedimenti penali, in ogni stato e grado, e per prevedere la sospensione dei giudizi penali, con conseguente sospensione della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare, quando le relative udienze debbano essere rinviate per impedimenti delle parti legati al Covid-19. La lettera *d)* proroga l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 137, di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale) e la disciplina speciale concernente il deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi dai suddetti atti. La medesima lettera specifica che il malfunzionamento del portale del processo penale telematico costituisce condizione per la restituzione nel termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica. La lettera *e*) proroga la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 137. La lettera *f)* interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile, prorogando le disposizioni che prevedono che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse. La lettera *g)* modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 137 prorogando l'efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario. Il comma 2 interviene - sempre in materia di giustizia contabile - sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo la proroga fino al 31 luglio 2021, delle misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19. Il comma 3 dell'articolo 6, poi, apporta alcune modifiche al codice di giustizia contabile concernenti i termini per la proposizione dell'appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione.
Di interesse della Commissione è poi l'articolo 7, il quale autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei giornalisti (qualora lo ritenga necessario onde adeguare i sistemi telematici) a posporre di centottanta giorni (dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge) lo svolgimento (con modalità telematica) delle elezioni degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei giornalisti. Si segnala infine l'articolo 11, il quale consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. La disposizione prevede una disciplina specifica per la prova

scritta di tale concorso. La prova scritta consiste - per questa volta - nello svolgimento di sintetici elaborati teorici - per i quali sono concessi ai candidati 4 ore - su due materie tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo individuate mediante sorteggio effettuato dalla Commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova.
La Relatrice preannuncia infine la proposta di espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*): il fatto che il disegno di legge sia rimasto nelle prerogative esclusive della Prima Commissione non esclude la possibilità che la Commissione giustizia possa fornire un contributo tecnico, attraverso il parere oggetto della odierna discussione. Nel merito esprime perplessità in merito a quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge avente ad oggetto il cosiddetto "scudo medico", esprimendo dubbi sul rispetto del principio di tassatività della formulazione normativa. Esprime ulteriori perplessità sul fatto che tale norma non eviterebbe ai medici l'inizio di un procedimento penale con tutte le conseguenze ed i disagi dal punto di vista mediatico ed economico che il processo penale, può comportare; paventa quindi il rischio che il provvedimento legislativo non raggiunga gli obiettivi prefissati e possa provocare - come effetto di ritorno - un atteggiamento restio, tipico della medicina difensiva, da parte degli operatori vaccinali (che, spaventati dal rischio di subire comunque processo un penale, rifiuteranno la loro collaborazione, pregiudicando gli esiti del piano vaccinale nazionale). Suggerisce pertanto una riformulazione della norma, adottando accorgimenti procedurali volti ad evitare l'avvio di un processo penale nei confronti dei medici.
In merito all'articolo 4, evidenzia come esso tratti di una scelta delicata: alcune forze politiche si erano impegnate in sede di campagna elettorale alla riduzione degli attuali obblighi vaccinali, mentre il disegno di legge in discussione porterebbe all'introduzione di un ulteriore obbligo vaccinale. Esprime perplessità sulla previsione che consente al datore di lavoro di adottare provvedimenti di carattere disciplinare o sanzionatorio, nei confronti dei medici che rifiutino di sottoporsi all'obbligo vaccinale; ritiene che - piuttosto che minacciare sanzioni - si debba proseguire con la linea della *moral suasion*.
In merito poi alla previsione contenuta nell'articolo 11, relativa alle modifiche operative relative allo svolgimento delle prove scritte per il prossimo concorso di accesso alla magistratura ordinaria, lamenta che - a differenza di quanto accaduto per l'esame di abilitazione forense - si sia lasciata inalterata la previsione delle prove scritte senza considerare i rischi che comporta, comunque, l'assembramento necessario per lo svolgimento delle prove in questione.

Interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) che concorda col senatore Pillon in merito alle osservazioni relative all'articolo 3 del disegno di legge; tuttavia ricorda l'importanza dell'estensione dell'obbligo vaccinale, di cui era stato uno dei fautori durante la precedente legislatura. In merito alla disciplina dettata dall'articolo 11 va sottolineata però la differenza esistente tra la disciplina di un esame di abilitazione e la disciplina relativa ad un concorso pubblico quale quello per l'accesso alla magistratura ordinaria.

Il PRESIDENTE precisa che le previsioni dell'articolo 4 non contengono sanzioni amministrative o penali e pertanto, a norma di regolamento, non rientrano nella competenza per materia della Commissione giustizia; tuttavia la previsione di una competenza ministeriale, nell'emanazione di atti secondari, non impedisce che se ne possa affrontare la tematica in questa sede.

Interviene il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) che ritiene inutile la previsione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge: è un "doppione" di quanto previsto dalle recenti modifiche operate in materia di responsabilità medica dalla legge Gelli - Bianco; il processo penale non può mai, in presenza di eventi lesivi della vita o dell'integrità fisica, essere evitato, nemmeno in un momento emergenziale quale quello attuale. In merito all'articolo 4 si schiera apertamente non solo per l'obbligo vaccinale per la categoria degli operatori sanitari, ma anche per una sua estensione a tutta la collettività dei cittadini, ricordando in proposito quanto accadde per l'epidemia di tubercolosi all'epoca del ministro Giacomo

Mancini: invita pertanto a riportare il dibattito nei termini delle evidenze scientifiche, difendendo l'obbligo vaccinale e biasimando qualsiasi pregiudizio ideologico su tali tematiche.

Interviene il senatore CUCCA (*IV-PSI*) chiedendo chiarimenti al relatore in merito le previsioni contenute all'articolo 6, aventi ad oggetto la questione della vaccinazione nelle strutture carcerarie.

La rappresentante del GOVERNO chiarisce come l'intenzione sia quella di completare il piano vaccinale all'interno delle carceri, ricomprendendo nel piano sia gli operatori del sistema penitenziario che i detenuti nel più breve tempo possibile.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) chiede comunque al Governo di valutare una proroga delle misure attualmente vigenti proprio per consentire lo svolgimento della campagna vaccinale con maggiore serenità.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) invita i colleghi a seguire con attenzione le audizioni svolte presso la Prima Commissione, in merito alle implicazioni collegate all'introduzione del passaporto vaccinale.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene evidenziando le criticità relative alle previsioni contenute nell'articolo 3: condivide le opinioni del senatore Dal Mas circa l'inutilità della norma. Non vede margini per una contestazione di condotta penalmente rilevante nei confronti di un medico che si sia scrupolosamente attenuto a tutte le *leges artis*; ritiene pertanto che la norma possa derubricarsi a norma di carattere propagandistico, che di fatto replica i principi generali desumibili dal codice penale in materia di imputazione colposa dell'evento lesivo.
In merito all'articolo 4 critica l'atteggiamento dei sanitari che hanno manifestato l'intenzione di non vaccinarsi, ritenendo che tale atteggiamento si ponga nettamente in contrasto con gli obblighi deontologici, che ogni appartenente alla categoria ha assunto nel momento in cui ha scelto lo svolgimento di tale professione; ritiene infine che l'assegnazione, del medico che rifiuti la vaccinazione, a mansioni che non prevedono il contatto con il pubblico, non possa considerarsi - a stretto rigore - una sanzione. In questi casi il *ius variandi* è una scelta necessaria dal punto di vista del datore di lavoro: essa sarebbe riconducibile causalmente alla decisione assunta dal medico stesso; è di per sé una sconfitta il fatto che si debba ricorrere ad una norma giuridica che obblighi i medici alla vaccinazione, in quanto già la morale deontologica dovrebbe suggerire il rispetto di tale imperativo professionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso (Doc. LVII, n. 4 e Annesso)
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) illustra il documento in titolo, il cui nuovo quadro programmatico è stato determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Per la parte di competenza (primaria o consultiva), si segnala che "a completamento della manovra di bilancio 2022-2024", il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio - tra gli altri - i seguenti disegni di legge: DDL recante "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; DDL "Misure per l'efficienza della giustizia mediante il potenziamento dei sistemi del processo telematico civile, penale e minorile"; DDL delega riforma giustizia tributaria; DDL di revisione del decreto legislativo del 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale); DDL

in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL "lauree abilitanti").
Inoltre, tra i pagamenti effettuati nel 2020, si dichiara che, con riferimento ai consumi intermedi (-1.028 milioni), hanno inciso, a fronte di stanziamenti definitivi di competenza sostanzialmente allineati alle stime, le minori spese legate al funzionamento delle strutture per la sicurezza e il soccorso pubblico (-200 milioni circa), al funzionamento della giustizia (-200 milioni circa) e al funzionamento generale dei ministeri (-200 milioni circa).
Va infine segnalato che a pagina 383 - nell'enunciare le regole contabili generalmente seguite per redigere il documento - si dichiara che "le misure temporanee e *una tantum* possono essere definite come le misure aventi un effetto transitorio sul bilancio e che non comportano un sostanziale cambiamento della posizione intertemporale dello stesso. La classificazione delle misure come *una tantum* avviene sulla base di valutazioni caso per caso seguendo regolamenti europei e sotto la supervisione di Eurostat". Ebbene, a seguire il Documento elenca "seppur in maniera non esaustiva" - tra le misure "generalmente considerate come *una tantum*" - anche le **"sentenze della Corte di Giustizia Europea che implicano esborsi/rimborsi finanziari". Sarebbe quindi interessante sapere dal Governo come ha classificato ai fini contabili gli effetti della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 16 luglio 2020, C-658/18 sulla magistratura onoraria italiana: se, cioè, il costo è stato sin qui calcolato solo per quanto dovuto in capo ai ricorrenti, o se la proiezione è stata effettuata su tutta la platea dei potenziali beneficiari; soprattutto, se è una proiezione che sconta il costo del contenzioso nei prossimi anni e, quindi, se da questo si possa desumere quanto il bilancio dello Stato risparmierebbe mettendo un fondo congruo a disposizione della composizione del contenzioso.**

Previa verifica della sussistenza del numero legale, posta ai voti, e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), è approvata la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
390ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MISIANI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 4, occorre avere conferma dell'assenza di ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente derivanti dalla complessa procedura di comunicazioni e controlli prevista a carico di Regioni e Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro.
Inoltre, andrebbe confermata, riguardo al demansionamento o all'attribuzione di mansioni diverse per il personale che non si sottopone a vaccinazione, l'assenza di effetti onerosi legati alla copertura di posti che potrebbero rimanere scoperti.
Relativamente all'articolo 5, andrebbe confermata la possibilità per il direttore sanitario di svolgere gli ulteriori adempimenti attribuitigli con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Andrebbe, inoltre, chiarito quali siano le "importanti risorse finanziarie" contemplate nella relazione tecnica che potranno essere risparmiate con il meccanismo semplificato per l'individuazione dell'amministratore di sostegno.
Per quanto riguarda l'articolo 6, chiede ulteriori elementi che consentano di suffragare l'invarianza finanziaria addotta nella relazione tecnica e non contenuta nel testo. In particolare, andrebbero forniti elementi utili per quanto riguarda la giustizia contabile e amministrativa.
Relativamente all'articolo 9, occorre avere conferma che il posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che presentano disavanzi sanitari, ancorché temporalmente contenuto, non possa comportare ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 11, considerato che in relazione tecnica è previsto lo svolgimento del

concorso per magistrato ordinario su sei sedi invece che una, occorre avere conferma che il decreto del Ministro della giustizia venga adottato utilizzando le somme oggetto di copertura e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.
Riguardo la quantificazione degli oneri, di cui al comma 8, si rappresenta come gli oneri siano previsti per il solo 2021. Andrebbe, quindi, confermato che tutta la procedura concorsuale si chiuderà nel 2021; in caso contrario, si renderebbe necessaria la valutazione degli effetti sul fabbisogno di cassa del settore statale. Al riguardo, come previsto dalla legge di contabilità, andrebbe comunque fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 216 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 concerne il prolungamento dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione - CIN S.p.a. per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, non oltre la data del 31 maggio 2021, prorogabili per ulteriori 30 giorni, limitatamente ai collegamenti marittimi non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato.
La relazione tecnica stima l'onere complessivo della proroga per l'anno 2001 in euro 13.424.174, che trova copertura sulle risorse previste e disponibili a legislazione vigente, già destinate a tale finalità, di cui al capitolo 1960 - 2.5 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere della proroga e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura, considerato quanto affermato nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.
L'articolo 2 prevede il differimento del termine dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 per la definizione delle modalità per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche ai fini del rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Considerato che non erano stati ascritti effetti finanziari alla norma originaria, oggetto di proroga, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti d'attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabile da navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, per un onere stimato in 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, a carico dell'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo speciale di conto capitale, che allo stato presenta la necessaria capienza.
Premesso che la quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee è correlata alla stima del valore del progetto, valutato nella relazione tecnica in 130 milioni di euro, è necessario che siano forniti dal Governo maggiori elementi circa tale stima.
Andrebbero inoltre fornite informazioni analitiche sulle singole voci che compongono il costo totale

connesso all'esperimento del concorso. In particolare, per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi, nella relazione tecnica non vengono specificati i parametri per la determinazione dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione, di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016, ivi richiamato: al riguardo, occorre avere maggiori dettagli sulle prestazioni di progettazione previste.
Il Governo dovrebbe inoltre indicare separatamente le spese per la pubblicazione degli avvisi e i compensi da attribuire ai cinque membri della commissione giudicatrice nonché gli altri costi indicati genericamente.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 218.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota sul provvedimento in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando l'obiezione sollevata dal Governo in merito ai profili di onerosità del criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *c)*.

A tale riguardo, rappresenta la possibilità di condizionare la valutazione di nulla osta all'inserimento, al comma 3 del medesimo articolo 19, della previsione in base alla quale gli eventuali decreti legislativi recanti oneri potranno essere adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti recanti la relativa copertura finanziaria, conformemente ai princìpi della legge di contabilità e finanza pubblica.

Peraltro, la valutazione non ostativa sarà altresì condizionata alla specificazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, comma 3, nonché all'acquisizione, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alle proposte avanzata dal Presidente ai fini dell'espressione del parere sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce un avviso non ostativo.

Alla luce dell'interlocuzione svoltasi, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 19, comma 3: al primo periodo, le parole: "senza maggiori oneri per la finanza pubblica", siano sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."; al secondo periodo, dopo le parole: "per materia", siano aggiunte le seguenti: "e per i profili finanziari".
In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo.".

Posta in votazione, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo.

Il presidente PESCO fa presente che sul testo unificato in esame sono in corso approfondimenti sia presso la Commissione di merito, sia a livello governativo.
Ricorda peraltro che questa Commissione ha richiesto la relazione tecnica nella seduta dello scorso 13 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che sul provvedimento in questione era stata rappresentata la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica.
Nel riepilogare le precedenti fasi dell'esame, sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori utili a favorire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento al quale annette rilevante importanza, alla luce del contesto epidemiologico in corso e dell'utilizzo diffuso degli strumenti della didattica a distanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 391 (pom.) del 20/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
391ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1223-A) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa da questa Commissione nel parere reso lo scorso 12 gennaio.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1271-A) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa da questa Commissione nel parere reso lo scorso 13 gennaio.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1277-A) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta da questa Commissione nel parere reso il 21 gennaio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1278-A) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta da questa Commissione nel parere reso il 21 gennaio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1926-A) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta da questa Commissione nel parere reso il 25 marzo scorso, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1721-B) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di ribadire per l'Assemblea la valutazione non ostativa già espressa alla Commissione di merito lo scorso 13 aprile.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo è posta in votazione e approvata.

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 dispone la ridenominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in Ministero della transizione ecologica (MITE), oltre a ridisegnare le competenze e l'assetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico. In merito ai profili di quantificazione degli oneri, andrebbero acquisite rassicurazioni sulla correttezza delle stime degli elementi retributivi considerati nella disposizione in esame. L'articolo 3 reca disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica (MITE). Per quanto riguarda i commi 2 e 3, inerenti il trasferimento di posizioni organiche di diritto coinvolte nelle funzioni trasferite al MITE dal Ministero dello sviluppo economico, andrebbero acquisiti elementi informativi in merito all'effettiva attribuzione, allo stato attuale, degli incarichi delle posizioni dirigenziali trasferite. In merito al comma 4, circa il contingente di personale non dirigenziale coinvolto nel trasferimento di funzioni, si richiedono elementi informativi sulle unità di personale coinvolte nel trasferimento. Per quanto concerne i commi 4-*bis*, relativo alla perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale dei due Ministeri, e 4-*quater*, relativo all'adeguamento dell'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale, andrebbero acquisiti elementi informativi sulle retribuzioni di posizione e di risultato per il personale dirigenziale, nonché dati dettagliati sulle indennità di amministrazione per il personale non dirigenziale. L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, prevedendo inoltre l'attribuzione al predetto Comitato tecnico di supporto dei compiti della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, che viene soppressa. In relazione ai commi 9 e 10, andrebbe acquisita la conferma della sostenibilità. Per quanto riguarda l'articolo 6, che dispone l'istituzione del Ministero del turismo, con specifico riferimento al comma 5, osserva che la quantificazione degli oneri risulta corretta, nel presupposto che i posti di dirigente generale del Ministero del turismo siano attivati non prima del 30 giugno 2021. Al riguardo, andrebbe quindi confermato che gli organi di vertice dell'istituendo Ministero del turismo possano essere attivati non

prima del 1° luglio 2021, tenuto conto che detto termine iniziale non è disciplinato in via legislativa. L'articolo 7 prevede la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il trasferimento al Ministero del Turismo delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. In relazione al comma 2, posto che, per l'esercizio 2021, le norme autorizzano una spesa pari al 50 per cento di quella annua prevista a regime, andrebbe confermato che i relativi posti non saranno occupati prima dell'inizio del secondo semestre dell'anno o, comunque, che il complesso delle spese non possa superare lo stanziamento disposto per l'anno 2021, tenendo conto dei margini di modulabilità delle spese medesime. In relazione all'articolo 10, si segnala, sia pure in via transitoria, la deroga alle ordinarie procedure di adozione dei provvedimenti concernenti la materia dell'organizzazione degli uffici ministeriali, che di norma prevedono la fase della verifica parlamentare degli effetti finanziari. L'articolo 11 reca la clausola di copertura finanziaria. Al riguardo, andrebbe acquisita la conferma, come peraltro già asserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, della disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, anche con riferimento agli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2022. In conclusione, al fine di chiarire i profili finanziari sopra illustrati, risulta necessario acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla Nota n. 219 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.

Il RELATORE, alla luce della relazione tecnica aggiornata, che fornisce riscontro alle questioni testé poste, propone di esprime un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere sul testo è posta ai voti e approvata.

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) illustra le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.12 e 4.13. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11, che prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ovvero attraverso le strutture di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 144 del 1999. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulle proposte 6.1 e 6.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 7.3, che prospetta una modifica dello statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ai fini dell'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato alla promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e individui idonea copertura finanziaria ovvero attesti l'invarianza finanziaria delle misure, esprime un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, concordando sull'assenza di osservazioni per i restanti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 2.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 6.1, 6.0.1 e 7.3.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*), considerata la corrispondenza degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea con le proposte presentate in Commissione, propone di ribadire il parere appena espresso sul testo e sugli emendamenti, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Per quanto riguarda gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 2.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 6.1, 6.0.1 e 7.3.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), alla luce dei chiarimenti forniti nella nota consegnata dal Governo nella seduta del 14 aprile scorso, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
- in relazione alla quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee di cui all'articolo 3, si rappresenta che la stima del progetto di fattibilità tecnico-economica in 130 milioni di euro è stata effettuata assumendo a riferimento le ipotesi di realizzazione di interventi ubicati nei contesti indicati nell'articolo 3 e destinati agli accosti di navi aventi le caratteristiche dimensionali previsti dalla medesima disposizione, di valore compreso tra i 115 milioni di euro e i 150 milioni di euro e comunicati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale;
- per quanto concerne il dettaglio delle voci considerate ai fini della determinazione degli importi da riconoscere ai partecipanti al concorso, di cui alla relazione tecnica del medesimo articolo 3, è stata trasmessa in allegato la simulazione elaborata sulla base della normativa di riferimento ed utilizzata ai fini della quantificazione;
- per quanto concerne gli importi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice, ricompresi nella somma di 240.000 euro, viene precisato che l'importo massimo lordo riconoscibile, ai

sensi dell'Allegato A del decreto ministeriale 12 febbraio 2018, per appalti di servizi di ingegneria e di architettura superiori a 1 milione di euro, è pari a 30 mila euro, incrementato del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per il Presidente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario Alessandra SARTORE manifesta un avviso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.0.1, che attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti le funzioni di gestione dei reclami sulla politica di tariffazione dei porti. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2, che prevede la possibilità di istituire Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto presso le Autorità portuali della Sardegna e della Sicilia orientale. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.8, che contempla l'aggiornamento delle modalità e degli strumenti operativi per le soluzioni Smart Road e l'istituzione di un Osservatorio tecnico di supporto, con clausola di invarianza. Occorre valutare altresì l'eventuale portata finanziaria degli emendamenti 2.10, in tema di adeguamento delle modalità della prova pratica di guida, e 2.11, sulle modalità del passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.0.14, recante proroghe alla validità delle patenti nautiche e alle segnalazioni certificate di inizio attività. Devono altresì valutarsi i possibili profili finanziari delle proposte 2.0.18 e 2.0.19, che ampliano l'ambito dei veicoli di interesse storico e artistico, nonché degli analoghi emendamenti 2.0.20 e 2.0.21, che incrementano la sagoma limite di autoarticolati e autosnodati. Occorre valutare le proposte 2.0.26 e 2.0.27, che intervengono sui requisiti formali per la circolazione dei veicoli condotti dai lavoratori frontalieri e assimilati. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.29, sull'impiego di esaminatori ausiliari da parte della Motorizzazione civile. Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 2.0.31 e 2.0.32, recanti modifiche al principio della solidarietà per il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.34, recante esenzione dal pedaggio autostradale per i volontari dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 2.0.36 e 2.0.37 (in materia di incentivi al rinnovo del parco veicolare e alla formazione nel settore dell'autotrasporto), nonché sulla proposta 2.0.38 (recante esenzioni dal contributo all'Autorità per la regolazione dei trasporti). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.39 e 2.0.40. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.0.41, 2.0.42, 2.0.43 e 2.0.44, recanti agevolazioni fiscali per il settore del trasporto. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47 e 2.0.48. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.49, recante delega di attività istruttorie agli spedizionieri doganali e ai centri di assistenza doganale. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 2.0.50. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.51, recante interpretazione autentica sul regime fiscale dei contratti di somministrazione lavoro. Comporta maggiori oneri la proposta 2.0.52. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.1 e 3.2, sostitutive del comma 1. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.14. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle analoghe proposte 3.16 e 3.17, sui requisiti dei progetti per gli interventi di competenza dello Stato. Occorre valutare altresì la portata finanziaria dell'emendamento 3.25, che prevede l'esecuzione di monitoraggi periodici dei canali di Venezia da parte dell'Autorità marittima. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.26, recante l'esperimento di un progetto di idee per lo sviluppo del Golfo di Gaeta. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.27 (in tema di realizzazione e gestione di ulteriori tratte autostradali nella regione Veneto), 3.28 (sui poteri degli eventuali commissari straordinari per le olimpiadi Milano-Cortina

2026) e 3.30 (che aggiunge il Porto di Arbatax nell'ambito dell'Autorità portuale del Mare di Sardegna). Richiede altresì la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, recante un credito d'imposta per i concessionari del demanio marittimo e della navigazione interna. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.2. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 3.0.5, recante misure in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale. Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.6, sull'assegnazione delle risorse residue stanziate per la ricostruzione del Ponte di Genova, che non appare peraltro in linea con le regole di contabilità. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 3.0.7 e 3.0.8, recanti proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nonché sull'emendamento 3.0.9, che prevede l'istituzione di un fondo di compensazione per i danni subiti dal settore aereo a seguito dell'emergenza sanitaria. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 250)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), facente funzioni di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in esame prevede l'adozione della Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 per quanto riguarda la funzione Viabilità e Territorio e la funzione Settore sociale, nonché l'aggiornamento del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, da utilizzarsi per l'assegnazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2021. Più in particolare, con lo schema in esame si provvede: all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni di Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale - asili nido, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto pubblico locale, nonché alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi alle due funzioni Viabilità e Territorio e Settore sociale, al netto dei

servizi asili nido. La Nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 - trasmessa da Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 settembre 2020 - è allegata allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante. In appendice allo schema di decreto in esame sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, TPL, Viabilità e territorio, Sociale, Asili nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio. Sullo schema di decreto in esame, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 25 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2020. Tale disposizione prevede inoltre, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard, che decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. L'atto in esame è pertanto assegnato alla Commissione bilancio e alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che devono esprimere il proprio parere entro il 21 aprile 2021. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere alle Camere una relazione con cui ne indica le ragioni. In via preliminare si ricorda che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri su cui basare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni standard, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC). Il compito di predisporre la metodologia per la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (SOSE), con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale (IFEL). Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, prevedendo a tal fine l'istituzione di una nuova commissione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La CTFS, istituita con d.P.C.m. 23 febbraio 2016, agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard nonché l'aggiornamento della base dati utilizzata. La Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia è adottata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della Nota metodologica, mentre non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia invariata. Negli ultimi anni i fabbisogni standard dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con i d.P.C.m. 22 dicembre 2017 per il 2018, con il d.P.C.m. 18 aprile 2019 per il 2019 e con il d.P.C.m. 5 marzo 2020 per il 2020. Da ultimo, con il d.P.C.m. 11 dicembre 2020 è stata aggiornata la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio di smaltimento rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Venendo, più specificamente, al contenuto dello schema di decreto in esame, esso provvede, in primo luogo, all'aggiornamento delle variabili che concorrono alla stima del fabbisogno standard relativi alle funzioni sopra richiamate: i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali sono stati aggiornati all'annualità 2017, considerando le informazioni acquisite con l'apposito questionario alla data del 3 luglio 2020. Lo schema di decreto provvede, inoltre, ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi alla funzione Viabilità e Territorio e alla funzione relativa ai servizi del Settore sociale al netto del servizio asilo nido. La funzione Viabilità e territorio comprende il servizio di Viabilità, circolazione stradale e

illuminazione pubblica, volto a garantire la fruibilità della rete stradale all'interno del comune e i servizi di Urbanistica e gestione del territorio, di Protezione civile e di Tutela ambientale del verde e altri servizi ad esso relativi. In tale ambito sono intervenute, sostanzialmente, due modifiche. In primo luogo è cambiato il client di riferimento, ossia l'entità più rappresentativa della spesa per la funzione: il nuovo riferimento è ora rappresentato dalle unità immobiliari complessive e non più dalla popolazione, la quale si affianca, comunque, al nuovo client per identificare le situazioni di maggiore densità abitativa. In secondo luogo, la funzione di riferimento è passata da una funzione di spesa a una funzione di spesa aumentata, permettendo di misurare servizi erogati attraverso un'informazione sintetica dei servizi effettivamente svolti sia per il territorio che per la viabilità. La funzione relativa ai servizi del Settore sociale, al netto del servizio di asili nido (servizi sociali), include una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano numerose fasce di utenza. A seguito dell'aggiornamento metodologico il peso della funzione Viabilità e territorio nella composizione del fabbisogno standard complessivo è passato dal 13,54 per cento all'11,93 per cento, con una diminuzione di circa il 12 per cento. Si registra, invece, un aumento del peso della funzione Servizi sociali (+3,7 per cento) nella composizione del fabbisogno standard complessivo, salita al 14,22 per cento, e del servizio Asili nido (+3 per cento circa) rispetto al precedente aggiornamento dei fabbisogni standard per il 2019. Per quel che concerne, in particolare, la funzione Servizi sociali, giova ricordare che la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi 791-794, legge n. 178 del 2020) ha disposto l'incremento delle risorse del FSC per il miglioramento dei servizi sociali comunali e il potenziamento degli asili nido. In particolare, la dotazione annuale del FSC è stata incrementata per lo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario (+215,9 milioni di euro per l'anno 2021) e per il potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna (+100 milioni di euro per l'anno 2022). La disciplina di riparto del FSC, contenuta al comma 449 della legge n. 232 del 2016, è stata conseguentemente modificata al fine di ricomprendervi i criteri di ripartizione delle quote incrementali del Fondo stanziate per servizi sociali e per il potenziamento degli asili nido. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, saranno stabiliti entro il 30 giugno 2021 (e, successivamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla CTFS con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nell'ambito della ripartizione del FSC per l'anno 2021, sul cui schema è già stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 12 gennaio 2021, il coefficiente per il riparto della dotazione del Fondo destinata ai servizi sociali corrisponde al coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato dalla CTFS il 30 settembre 2020, ovvero quello adottato dallo schema di decreto in esame. Per quel che concerne, invece, i contributi per il potenziamento degli asili nido nei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, assegnati al FSC, sono finalizzati ad incrementare l'ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla CTFS contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Tali contributi sono ripartiti su proposta della CTFS, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Al riguardo si segnala, infine, che il decreto-legge n. 41 del 2021, (c.d. "sostegni", in corso di conversione), all'articolo 31, comma 6 (nel modificare la lettera d-*sexies*) del citato comma 449 della legge n. 232 del 2016) ha precisato che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sono ripartite, fermo restando la proposta della CTFS, anziché nell'ambito del d.P.C.m. di riparto del FSC, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari

opportunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alla documentazione predisposta dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 393 (ant.) del 22/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 22 APRILE 2021
393ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) riepiloga i rilievi avanzati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) richiama i rilievi sollevati in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica o per criticità finanziarie, sugli emendamenti 2.8, 2.10, 2.11, 2.0.14, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.26, 2.0.27, 2.0.29, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.34, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.51 e 2.0.52.
Con riguardo alle proposte non segnalate dal relatore, esprime altresì una valutazione contraria sugli emendamenti 2.0.13 e 2.0.16, in mancanza di relazione tecnica, nonché sul 2.0.35, recante profili di onerosità.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.0.19, così da consentire un supplemento d'istruttoria.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) fa presente che andrebbe accantonato altresì l'emendamento 2.0.18, analogo al 2.0.19. Chiede poi che sia rinviato anche l'esame degli analoghi emendamenti 2.0.20 e 2.0.21, nonché della proposta 2.0.51.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'esame della proposta 2.0.14.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) domanda di rinviare l'esame dell'emendamento 2.0.38, al fine di consentire opportuni approfondimenti.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) chiede di accantonare anche la proposta 2.0.43, volta a assicurare la parità di trattamento nei confronti dei porti dell'Italia meridionale.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 2.0.14. 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.38, 2.0.43 e 2.0.51.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) passa dunque a riepilogare le questioni poste sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 3.25, 3.26, 3.28, 3.30, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.5, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.
Manifesta altresì una valutazione contraria, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 3.18 e 3.19, non segnalati dal relatore.
Sull'emendamento 3.0.6, esprime un avviso di nulla osta condizionato ad una riformulazione, che illustra alla Commissione.
Chiede infine di accantonare l'esame dell'emendamento 3.27, in attesa del completamento dell'istruttoria.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) formula la richiesta di accantonamento dell'esame degli emendamenti 3.0.7 e 3.0.8, nonché della proposta 3.30.

Il RELATORE prospetta il rinvio dell'esame dell'emendamento 3.25, anche al fine di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, di cui va verificata la sostenibilità.

Il PRESIDENTE dispone pertanto di accantonare l'esame degli emendamenti 3.25, 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.100, 2.0.33 (testo 2) e 3.100, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, al riguardo, si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario,

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 2.8, 2.10, 2.11, 2.0.13, 2.0.16, 2.0.26, 2.0.27, 2.0.29, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.52, 3.1, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.26, 3.28, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.5 e 3.0.9.
Sull'emendamento 3.0.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa:

"Art.3-*bis*

(Assegnazione risorse residue sottoponte di Genova)

Le risorse residue di cui all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere traferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
L'esame resta sospeso sulle proposte 2.0.14, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.38, 2.0.43, 2.0.51, 3.25, 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.100, 2.0.33 (testo 2) e 3.100.".

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai quesiti avanzati dal relatore sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 395 (ant.) del 28/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
395ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.0.7 (testo 2) e 3.0.2 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2 (testo 2), che ridefinisce i costi riconoscibili nel quadro della gestione della piattaforma logistica nel Mezzogiorno, nonché incrementa le risorse destinate al sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa concernente le proposte 2.1 (Testo 2) e 2.0.7 (Testo 2). Con riguardo all'emendamento 3.0.2 (Testo 2), esprime un avviso contrario in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede se, in relazione agli emendamenti 3.27 e 3.30, siano pervenuti elementi istruttori integrativi.

La rappresentante del GOVERNO risponde negativamente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (*M5S*), alla luce delle indicazioni emerse dall'esame, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.2 (testo 2).
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 2).".

La proposta del relatore, posta ai voti, risulta approvata.

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.0.1 (testo 3), 2.1 (testo 2), 2.0.7 (testo 2), 3.19 (testo 2) e 3.25 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, ribadendo, per quanto di competenza, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.1 (testo 3). Non ha osservazioni sulle proposte 2.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 2). Conferma il parere non ostativo sull'emendamento 3.19 (testo 2). Ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.25 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA manifesta un avviso conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (*M5S*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 3) e 3.25 (testo 2).
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.1 (testo 2), 2.0.7 (testo 2) e 3.19 (testo 2).".

La proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

(2154) ***NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dal relatore.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire dall'Amministrazione competente gli elementi integrativi necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il relatore MISIANI (*PD*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:
- con riferimento all'articolo 4, viene confermato che le procedure di comunicazioni e controlli ivi previsti a carico di regioni, province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno essere svolte ad invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- in merito all'articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle attività di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso dall'amministratore di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in condizioni di incapacità naturale;
- viene confermata l'invarianza finanziaria delle misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria di cui all'articolo 6;
- circa l'articolo 9, viene confermata l'assenza di effetti finanziari negativi correlati al posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle regioni che presentano disavanzi sanitari;
- relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 11, viene assicurata la piena sostenibilità delle misure sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia. Altresì, viene confermata l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;
- con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 11, viene confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso dell'anno finanziario 2021 e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito del medesimo esercizio finanziario,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:
- con riguardo all'articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o inferiori al personale inadempiente rispetto all'obbligo di vaccinazione non comporti effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire posizioni professionali scoperte;
- in merito all'articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie,
e con la seguente osservazione:
- non risulta pienamente evidente, con riguardo all'articolo 5, l'individuazione delle "importanti risorse finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che potranno essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore di sostegno.".

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 397 (pom.) del 04/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
397ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto ed osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore MISIANI (*PD*) richiama il contenuto della proposta di parere illustrata nella seduta del 27 aprile scorso.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MISIANI (*PD*) propone di ribadire all'Assemblea la seguente proposta di parere, già espressa alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 4, viene confermato che le procedure di comunicazioni e controlli ivi previsti a carico di regioni, province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno essere svolte ad invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- in merito all'articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle attività di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso dall'amministratore di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in condizioni di incapacità naturale;
- viene confermata l'invarianza finanziaria delle misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria di cui all'articolo 6;
- circa l'articolo 9, viene confermata l'assenza di effetti finanziari negativi correlati al posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle regioni che presentano disavanzi sanitari;
- relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 11, viene assicurata la piena sostenibilità delle misure sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia. Altresì, viene confermata l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;
- con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 11, viene confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso dell'anno finanziario 2021 e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito del medesimo esercizio finanziario,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- con riguardo all'articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o inferiori al personale inadempiente rispetto all'obbligo di vaccinazione non comporti effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire posizioni professionali scoperte;
- in merito all'articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie,

e con la seguente osservazione:

- non risulta pienamente evidente, con riguardo all'articolo 5, l'individuazione delle "importanti risorse finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che potranno essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore di sostegno.".

La rappresentante del GOVERNO conferma l'avviso favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2191) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena***

(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice Laura BOTTICI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1 e all'articolo 1-*bis*, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di norme di contenuto ordinamentale. Per quanto riguarda i commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* dell'articolo 1, che consentono alla Regione Sardegna talune deroghe alla normativa sulla spesa sanitaria in favore della struttura Mater Olbia, osserva che il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, ha confermato che tali disposizioni non derogano all'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che la Regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale. Considerato che la Regione Sardegna potrà avvalersi di tali facoltà nel quadro dei propri vincoli di bilancio, provvedendo al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Con riguardo all'articolo 2, che reca ai commi da 1 a 7 norme in materia di lavoro agile, congedi per i genitori e bonus *baby-sitting*, nonché al comma 9 disposizioni per la sostituzione del personale scolastico, pur tenendo presente che gli oneri sono limitati all'entità dello stanziamento, il Governo dovrebbe integrare gli elementi informativi alla base della quantificazione degli oneri, anche in considerazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Va inoltre osservato che, in relazione agli oneri per la sostituzione del personale scolastico, non è previsto un meccanismo di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa con conseguente sospensione dell'operatività della disposizione, come invece previsto per gli oneri relativi alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7. Per quanto concerne l'articolo 3, recante la clausola di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere per interessi e l'impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2031, dell'onere a regime. Al riguardo, la configurazione dell'onere entro limiti massimi di spesa potrebbe non rappresentare un idoneo presidio a tutela dei saldi, data la natura della spesa in questione che non si presta ad essere contenuta entro un ammontare predefinito. Va ricordato altresì che l'autorizzazione al maggior indebitamento approvata nel gennaio scorso distingueva il maggior indebitamento per interventi, con decorrenza dal 2021, da quello per interessi, autorizzato invece dal 2022: quindi, per l'anno 2021 una quota di spesa per interessi, sia pure di entità contenuta, sarebbe posta a carico dell'autorizzazione riferita agli interventi. Occorre segnalare infine che il dispositivo indica in 230,57 milioni di euro per il 2021 (in luogo di 230,6 milioni di euro) e in 0,66 milioni di euro per il 2022 (in luogo di 0,76 milioni di euro) l'ammontare della copertura in termini di indebitamento netto garantita dal ricorso all'indebitamento aggiuntivo autorizzato dalle Camere: pertanto, per gli anni 2021 e 2022, in relazione all'indebitamento, sembrerebbero emergere lievi carenze di copertura. Anche al fine di avere riscontro ai rilievi formulati, risulta necessario acquisire dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 221.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), in relazione ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati recanti misure volte ad assicurare l'operatività del nuovo ospedale "*Mater Olbia*" per la regione Sardegna, chiede chiarimenti sulle motivazioni delle deroghe previste rispetto alla normativa sulla spesa sanitaria, con particolare riguardo al numero di posti letto accreditati, nonché delucidazioni sulle modalità di copertura dei maggiori oneri per la finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO dà lettura della relazione tecnica sul punto, da cui risulta che le richiamate disposizioni non comportano maggiori oneri, in quanto la regione Sardegna assicura la copertura finanziaria senza apporti a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore ERRANI, dopo aver rilevato che la nozione di finanza pubblica nelle relazioni tecniche del Governo appare piuttosto oscillante, esprime perplessità sul riferimento all'emergenza epidemiologica quale giustificazione per una deroga di durata prevista dal 2021 al 2026, augurandosi che si tratti di un eccesso di pessimismo.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del Presidente PESCO, in mancanza di ulteriori osservazioni, la RELATRICE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2191) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice propone di ribadire all'Assemblea la proposta di parere appena espressa alle Commissione riunite.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore MANCA (*PD*), anche alla luce dell'istruttoria svolta nel corso dell'esame in sede consultiva per le Commissioni riunite, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,
preso atto che:
- in merito all'articolo 1, recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, viene confermata la congruità della quantificazione degli oneri, considerato che

la relazione tecnica ha adottato una metodologia che considera le dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è risultato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

- con riguardo alla cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali" prevista dall'articolo 4, commi da 4 a 9, si rappresenta che la previsione degli effetti negativi sul gettito, pari a 451,3 milioni di euro nel periodo 2021-2025, già esclude di per sé la componente dei debiti inesigibili, per i quali non può essere stimata un'aspettativa di riscossione. Altresì, la medesima previsione di minor gettito, in base ai dati esperienziali, può essere riconducibile solo in via assolutamente residuale ad eredi di persone decedute o a soggetti interessati da procedure concorsuali;
- relativamente all'articolo 8, recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, viene confermata la sostanziale correttezza delle valutazioni della relazione tecnica;
- con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettera h), riguardante l'ampliamento della fornitura di prestazioni e funzioni assistenziali da parte delle farmacie e la concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie, viene osservato che la norma in questione rinvia alla stipula di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie che, ovviamente, potranno essere conclusi solo nell'ambito della cornice finanziaria delineata dal decreto in esame. Altresì, viene data conferma della disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate a copertura;
- con riguardo all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, viene confermata la corretta quantificazione dell'onere, stimato in 1 miliardo di euro, e l'imputazione prudenziale degli effetti sul fabbisogno per il 2021;
- in relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, si rappresenta che il decreto interministeriale attuativo della disposizione in commento definirà i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento, con particolare riguardo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento;
- circa l'articolo 40, vengono forniti elementi informativi sull'incremento delle risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini;
- per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera b), che dispone una riduzione, per le annualità 2021 e 2023, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, si conferma che la norma non comporta una dequalificazione della spesa, che le relative risorse sono disponibili e che non vengono compromessi interventi già programmati;
- con specifico riguardo alla lettera d) dell'articolo 42, comma 10, relativamente alla copertura disposta a carico del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, viene confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizio per gli interventi già programmati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in merito all'articolo 40, che dispone un incremento delle risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini, si richiama l'attenzione sul fatto che, qualora divenisse necessario superare il numero previsto di strutture territoriali di somministrazione e non fosse possibile ricorrere a risorse non a carico della finanza pubblica, tale fabbisogno dovrebbe essere fronteggiato attraverso il reperimento di ulteriori risorse pubbliche."

La rappresentante del Governo esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17.35.

1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 236 (ant.) del 29/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 29 APRILE 2021
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PITTELLA (*PD*) introduce il provvedimento, che si compone di 12 articoli, suddivisi in tre Capi, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare dà conto della lettera g) del comma 1 dell'articolo 6, che modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 lettera g) modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge sopra citato per prorogare dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario. Si tratta delle previsioni in base alle quali il presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale può autorizzare la trattazione con collegamento da remoto delle udienze, tanto pubbliche quanto camerali, degli organi di giustizia tributaria. In alternativa alla trattazione da remoto, le controversie da trattare in udienza pubblica possono passare in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.
Infine, evidenzia che il comma 3, sempre dell'articolo 6, apporta alcune modifiche al codice di giustizia contabile concernenti i termini per la proposizione dell'appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione.
Conclusivamente propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di passare alla votazione della proposta di parere del relatore.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Commissione ha adottato finora la consuetudine di

votare il parere in un'altra seduta rispetto a quella dell'incardinamento dei provvedimenti, al fine di approfondire la materia e di valorizzare quindi l'attività in sede consultiva. Pur consapevole della ristrettezza dei tempi a causa dell'intenso calendario delle attività parlamentari, invita la Presidenza a considerare tale circostanza e quindi a rinviare la votazione del parere ad altra seduta.

Il senatore FENU (*M5S*), nell'anticipare la piena condivisione delle misure descritte dal relatore, si associa alla richiesta del senatore Bagnai per permettere un'ulteriore analisi del testo.

Si associa anche il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che nel merito esprime perplessità circa la proroga dell'obbligatorietà della trattazione da remoto delle controversie in materia tributaria, tenuto conto che nelle sedi delle commissioni tributarie ritiene possibile rispettare le disposizioni di sicurezza richieste a seguito della pandemia da Covid-19. Più in generale contesta la diffusione del lavoro agile nella Pubblica amministrazione, a fronte del lavoro in presenza per molti settori privati, che rischia di rendere particolarmente difficoltoso il rapporto tra lo Stato e il cittadino. In conclusione, preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) condivide la proposta del senatore Bagnai e rileva che nella relazione introduttiva del senatore Pittella è mancato qualsiasi riferimento alle misure restrittive disposte dall'articolo 1, che pure, considerate nella loro efficacia complessiva, avendo conseguenze sulle varie attività economiche del Paese, certamente rivestono profili di interesse per la Commissione. Pur riconoscendo che le disposizioni in questione risultano superate da quanto disposto dal recente decreto-legge n. 54, giudica inoltre inaccettabile che si possano introdurre limitazioni alla libertà d'impresa in assenza di fondamenti scientifici. In conclusione anticipa che, in mancanza di un riferimento in proposito nella proposta di parere del relatore, pur condividendo la proroga delle misure relative allo svolgimento dei processi tributari, esprimerà un voto contrario.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle posizioni espresse nel dibattito, propone che la votazione del parere avvenga in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning* (n. 793)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore PITTELLA (*PD*) introduce l'Atto in titolo, evidenziando che la formazione di nuovi crediti deteriorati costituisce il rischio maggiore che si profila nei prossimi mesi per il sistema bancario italiano, poiché è facile ipotizzare che le difficolta delle imprese possano determinare un maggior flusso di crediti scaduti o inadempienze probabili e sofferenza bancarie. Rispetto a tale prospettiva è importante che la Commissione affronti due questioni che si pongono sul fronte NPL e cioè la definizione del *default* prudenziale e l'applicazione dell'approccio di calendario che, pur originando da norme e prassi definite a livello europeo, rischiano di penalizzare pesantemente il sistema bancario nazionale.

Ricorda quindi che lo strumento parlamentare della risoluzione a conclusione dell'affare assegnato consente di affrontare le tematiche con la definizione di un indirizzo, eventualmente da sottoporre all'Assemblea ove ne ricorrano le condizioni politiche, per delineare forme di intervento, a diversa gradazione, per sostenere le imprese e le banche.
È opinione comune che agli strumenti di flessibilità già adottati nei mesi scorsi per l'applicazione delle suddette norme, se ne debbano affiancare altri che tengano conto della profondità della crisi e della specificità dell'economia italiana. Non si tratta di indebolire gli strumenti di governo bancario e di prudente gestione dei crediti erogati, ma di individuare strade anche innovative per liberare i bilanci bancari senza deprimere le possibili fonti di ripresa delle imprese.
Il relatore chiarisce poi che con l'espressione "approccio di calendario" si intende l'adozione di misure di svalutazione integrale dei crediti deteriorati secondo scadenze prestabilite. Si tratta di una misura che mira a rafforzare la gestione prudenziale, evitando che il volume dei crediti deteriorati aumenti nei bilanci bancari a valori immutati, secondo una prescrizione che origina dalla pubblicazione delle linee guida della BCE nel 2017 volta a invitare gli intermediari creditizi a definire un piano di riduzione dei crediti deteriorati, anche in concomitanza con l'adozione di modelli organizzativi, gestionali e di monitoraggio adeguati a tale scopo. Sia le linee guida e il successivo Addendum riflettevano orientamenti e aspettative dell'organo di vigilanza non vincolanti. Viceversa la modifica del Regolamento europeo sui requisiti patrimoniali ha elevato il rango normativo dell'approccio di calendario, rendendolo applicabile in maniera cogente a tutte le banche dell'Unione europea, a prescindere dalla loro dimensione. La svalutazione integrale deve essere effettuata dopo tre anni per i prestiti non garantiti e dopo sette anni per quelli garantiti (nove anni in presenza di garanzie da immobili), con riferimento ai prestiti originati dopo il 26 aprile 2019.
Tale *dies a quo* implica l'applicazione di queste prescrizioni ai prestiti originati nel corso della pandemia o che si sono deteriorati a causa di essa. Come dichiarato dal governatore Visco, l'Italia aveva proposto in sede di negoziato europeo di disapplicare la norma per un periodo di due anni, senza incontrare il favore degli Stati membri. Il relatore suggerisce quindi fin d'ora di prevedere nella risoluzione che il *dies a quo* per l'applicazione del *backstop* sia rideterminato a fine 2022. Poiché infatti il valore dei crediti assistiti da garanzia immobiliare dipende anche dai tempi della giustizia civile, il rinvio al 2022 consentirebbe di tenere conto del rallentamento della giustizia per motivi Covid nonché degli effetti delle riforme in materia che saranno messe in campo con il PNRR.
La nuova disciplina di *default* prudenziale introduce criteri della classificazione in *default* per evitare riflessi sui requisiti prudenziali più severi rispetto alla disciplina vigente. Pur in assenza di evidenze e casistiche al momento preoccupanti, essa non sembra tenere in debito conto le specificità dell'economia italiana e delle esigenze poste dai prenditori di credito rispetto alle enormi difficoltà di sostenere l'attività economica, soprattutto per i comparti oggetto di restrizioni e blocco delle attività stesse. Si tratta, peraltro, anche di soglie di segnalazione molto basse.
Il relatore anticipa inoltre che riterrebbe essenziale introdurre nella risoluzione un impegno a tradurre in disposizioni normative le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia sulla vigenza ancora per tutto il 2021 e sul 2022 delle norme vigenti *ex ante*. Infine, ricorda che la procedura di indirizzo odierna incrocia la discussione sui disegni di legge sui crediti deteriorati. Rinviando a tale sede la discussione ritiene comunque opportuno che la risoluzione possa contenere un'osservazione circa la costituzione di un soggetto pubblico di gestione dei crediti superando le divergenze europee.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la sua relazione e ricorda che nel corso dell'ultimo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono state sollecitate le audizioni di ABI e Banca d'Italia cui si è aggiunta l'indicazione dell'ANCE. Fa presente che il documento sull'argomento trattato rassegnato dal governatore Visco presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario è significativo ai fini dell'acquisizione di elementi istruttori.
Sottolinea infine che la procedura dell'affare assegnato, articolo 50, comma 2, del Regolamento, consente alla Commissione di esaminare e votare una risoluzione che può fornire indirizzi e orientamenti, avendo il Governo come primo interlocutore, e che, come anticipato dal relatore, la

Commissione sta esaminando vari disegni di legge sui crediti deteriorati (AASS nn. 79, 788, 1287 e 2098) per quanto riguarda l'attività legislativa sul punto.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) chiede l'audizione dei rappresentanti di Federcasse e dell'Associazione nazionale fra le banche popolari.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) giudica indispensabile ascoltare un'autorità di rango europeo, come la Banca centrale europea, nonché il Capo del dipartimento del Tesoro quale organo tecnico di interlocuzione con l'Europa, se previsto dal Regolamento.
Ricorda quindi che le tematiche in questione sono già state sollevate diversi anni fa e che la Commissione ha svolto un importante lavoro sul tema, per il quale sarebbe opportuno conoscere quale sia stata la conseguente attività del Governo.

Il PRESIDENTE evidenzia che le audizioni di funzionari dello Stato sono previste dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) si associa alla richiesta del senatore Bagnai di ascoltare un organismo europeo di vigilanza e propone di convocare il dottore Panetta, membro del Comitato esecutivo della BCE.

Il relatore PITTELLA (*PD*) condivide le proposte di audizione avanzate.

Il PRESIDENTE si riserva di definire il programma della fase istruttoria sulla base delle richieste avanzate.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, in corso di svolgimento in congiunta con la omologa Commissione della Camera dei deputati, nella giornata di venerdì 23 aprile è stato audito il rappresentante del Fondo Monetario Internazionale, Ruud De Mooij, il quale ha depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 222 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
222ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che dal 31 marzo la senatrice Rossi e il senatore Moles hanno cessato di far parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, per le parti di competenza; si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 1, che estende sino al 30 aprile 2020 l'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021; dispone l'applicazione delle misure di contenimento più restrittive che caratterizzano la 'zona arancione', anche alle Regioni incluse nella zona gialla, fermo restando eventuale diversa determinazione da parte del Consiglio dei ministri, in ragione dell'andamento della pandemia e della campagna vaccinale. Sono confermate le disposizioni che consentono alle Regioni di intervenire, in senso restrittivo, in presenza di particolari condizioni di contagio o in senso ampliativo, nei casi specificamente previsti dalla normativa e previa intesa con il Ministro della salute; si conferma inoltre l'apparato sanzionatorio per le trasgressioni delle misure. Rammenta quindi brevemente le misure dettate dal richiamato DPCM per il settore culturale e per quello sportivo.
Quanto all'articolo 2, esso reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per

l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo compreso fra il 7 e il 30 aprile del 2021. Ai sensi del comma 1, nel richiamato periodo i servizi educativi per l'infanzia, l'attività della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono in presenza su tutto il territorio nazionale. Ciò a prescindere dal livello di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali (e pertanto dal colore della zona in cui ricade la singola regione). La richiamata previsione di attività scolastiche in presenza non può essere derogata dai Presidenti di Regione o delle Province autonome, se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le "competenti autorità sanitarie" e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
La disposizione in esame restringe la discrezionalità in capo alla Regione di adozione del potere di ordinanza previsto, ai soli fini della pandemia in corso, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, limitatamente al profilo in esame: in estrema sintesi, se prima dell'intervento normativo in commento, i Presidenti di Regione o delle Province autonome avevano titolo, in relazione alla maggiore diffusione della pandemia e al connesso aggravarsi del rischio sanitario, di adottare, nelle more di ulteriori DPCM, ordinanze anche al fine di imporre la didattica a distanza (qualora non fosse già prevista da norme statali), ora tale ricorso è legittimo solo in presenza di focolai o del rischio estremamente elevato di diffusione del virus nella popolazione scolastica. Tali ordinanze, adottabili previo parere delle competenti autorità sanitarie, devono contenere una specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle richiamate circostanze che impongono la sospensione della didattica in presenza - focolai e diffusione nella popolazione scolastica - nonché al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura introdotta. Richiama, al riguardo, la recente giurisprudenza costituzionale che offre un solido fondamento giuridico alla disposizione limitativa della potestà regionale, citando la sentenza n. 37 del 2021.
Quanto alle attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, esse, ai sensi del comma 2, primo e secondo periodo, continuano a svolgersi in modalità a distanza nelle Regioni contraddistinte dalla appartenenza alla zona rossa, mentre si svolgono in presenza nelle altre Regioni.
Le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, nelle zone rosse si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, mentre nelle zone gialle e arancione si svolgono in presenza per almeno il 50 per cento - e fino a un massimo del 75 per cento - degli studenti (comma 2, ultimo periodo), e per la restante parte a distanza. Le scuole operano a tal fine nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa loro assicurata dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Il comma 2 conferma la disciplina vigente fino al 6 aprile 2021.
Sull'intero territorio nazionale è in ogni caso garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 2020 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 134 del 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che partecipano alle attività didattiche a distanza.
Riferisce quindi sull'articolo 8, che consente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozioni sociale di disporre di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee per l'approvazione dei bilanci consuntivi 2020, nonché sull'articolo 10, che introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego escluso quello in regime di diritto pubblico, incluso il personale docente e il personale impiegato in altre settori di attività di interesse della Commissione, da bandire o già banditi, al fine "di ridurre i tempi di reclutamento del personale". In altri termini, sono introdotte a regime, e non sono limitate alla durata dell'emergenza in corso, le seguenti semplificazioni: l'espletamento di una sola prova scritta e di una orale (per il reclutamento di personale non dirigenziale), il ricorso a strumenti informatici e digitali (incluso lo svolgimento

facoltativo in videoconferenza della prova orale), l'introduzione di una fase di valutazione dei titoli che tiene luogo della prova preselettiva; la possibilità di espletare le prove concorsuali in sedi decentrate e anche in modo non contestuale fra i partecipanti. Vi sono poi una serie di norme transitorie per la durata dell'emergenza che distinguono fra i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame, - e in tal caso si consente alle amministrazioni di fare ricorso a determinate procedure semplificate- e quelli che saranno banditi successivamente; in tale ultimo caso è riconosciuta alle amministrazioni la facoltà di non prevedere la prova orale. Si specifica che dal 3 maggio è consentito lo svolgimento delle prove selettive in presenza, nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico.

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANATO (*Misto*) interviene in merito all'articolo 10 del decreto-legge in esame per segnalare che con tale disposizione si introducono nei concorsi pubblici modalità di selezione che in qualche modo favoriscono il personale in possesso di titoli di servizio e culturali, a detrimento di neolaureati e comunque, a suo giudizio, non assicurando parità di condizioni nell'esaminare il merito dei candidati come richiesto dalla Costituzione. Lamenta inoltre la previsione che tali modalità di selezione si applichino alla totalità dei posti a concorso e che il ricorso a tali modalità sia previsto a regime.

La senatrice RUSSO (*M5S*), intervenendo a titolo personale, sottolinea come i concorsi pubblici debbano essere aperti a tutti e come l'eccessiva valorizzazione del servizio prestato, attraverso l'attribuzione di punteggi molto significativi, rischi di sminuire il valore della laurea; teme quindi che tali modalità, previste a regime e per la generalità dei concorsi, siano pregiudizievoli.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) interviene in merito alla disposizione dell'articolo 2 che prevede sia garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, richiamata dalla relatrice. Al riguardo, segnala che - come emerso nel corso di un'audizione informale svolta oggi nell'ambito dell'affare assegnato sull'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti (n. 621), che la Commissione svolge insieme alla 12a Commissione - tale norma non sta avendo applicazione. Richiama quindi l'attenzione del Governo su tale circostanza, cui occorre porre rimedio.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA assicura che il Ministro è a conoscenza della questione e sta operando affinché la norma in questione trovi piena applicazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento in titolo, soffermandosi sul suo articolo 3, che concerne il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia. Tale disposizione prevede, nello specifico, che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di

Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del territorio. Tali proposte ideative e progetti di fattibilità devono avere ad oggetto la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, nonché dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. L'articolo reca, inoltre, la copertura finanziaria per un importo pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021.
Rammenta quindi la rilevanza regionale e nazionale del porto di Venezia, richiamando alcuni dati sintetici di traffico, non solo con riferimento alla tradizionale vocazione logistica, ma anche alla sua qualità di "*home port*" crocieristico.

Si apre il dibattito.

La senatrice VANIN (*M5S*)osserva come non si possa non plaudire al provvedimento del Governo; rileva tuttavia come non sia definita in modo chiaro la tempistica per la presentazione dei progetti né il successivo *iter*. Nel frattempo, le grandi navi - senza limitazioni di stazza o di altro genere - continueranno a transitare per il canale della Giudecca, essendo ben lontani dall'essere realizzati i previsti "attracchi temporanei diffusi" volti a far arrivare le grandi navi da crociera, con stazza superiore ai 40.000 tonnellate, a Marghera: segnala infatti come, ad oggi, non siano state minimamente avviate nemmeno le procedure per ottenere le necessarie autorizzazioni. Preannuncia, concludendo, che chiederà al relatore di inserire nella sua proposta di parere osservazioni volte a sollecitare l'attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012 - cosiddetto decreto «Clini-Passera» - che vieta la navigazione di imbarcazioni mercantili adibite al trasporto di merci e di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda nella laguna di Venezia - in particolare nel canale della Giudecca e nel bacino di San Marco - e nelle altre aree previste; ricorda i gravi incidenti occorsi negli anni, in alcuni casi con gravi danni, anche in connessione ai cambiamenti climatici. Chiederà inoltre la formulazione di un'osservazione volta a sollecitare un'attenta pianificazione della partenza e dell'arrivo delle navi, evitandone la concentrazione nei fine settimana, e prevedendo durante tutto l'arco della settimana il transito di due, o al massimo tre, grandi navi al giorno con orari distanziati, a tutela dell'ambiente e dell'inestimabile patrimonio culturale in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che è convocato l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori. Dispone pertanto la sospensione della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,05.

Il PRESIDENTE comunica gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è stabilito di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 2169, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", n. 2172, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e n. 2065, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia".
Si è stabilito inoltre di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima

settimana con l'esame in sede redigente dei disegni di legge n. 693, recante "Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati", n. 1636, recante "Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane", cui potranno essere abbinati altri disegni di legge concernenti la materia, nonché il disegno di legge n. 1684, recante "Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi".
Nel corso della prossima settimana sarà programmata la risposta a interrogazioni.
Si è inoltre convenuto di programmare, possibilmente in sede congiunta con la VII Commissione della Camera dei deputati e compatibilmente con i lavori delle rispettive Assemblee e con la disponibilità dei rappresentanti del Governo, l'audizione del ministro Bianchi sulle linee programmatiche del suo Dicastero, nonché quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vezzali sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport.
Si è altresì deciso di richiedere il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, di un affare assegnato, su impulso della senatrice Corrado, sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi, quello di Frinco (in provincia di Asti) e quello di Lercaro (in provincia di Alessandria), nonché, su impulso della senatrice Montevecchi, di un affare assegnato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio.
È stato inoltre stabilito il programma delle audizioni che la Commissione svolgerà nelle prossime settimane, sia nell'ambito di procedure già in corso, sia nell'ambito di nuovi argomenti. A quest'ultimo riguardo, segnala che si è convenuto di organizzare un'audizione del nuovo Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche e un'audizione del Direttore generale del Grande Progetto Pompei; è stata inoltre sollecitata un'audizione del Ministro della cultura in merito alle riaperture dei luoghi della cultura.
In merito allo svolgimento di audizioni, si è concordato sull'opportunità di prevedere, per quanto possibile e per ciascuna delle numerose procedure in corso o da avviare, di affiancare allo svolgimento delle audizioni medesime l'acquisizione di documentazione e contributi scritti, utili in egual misura alla Commissione per l'elaborazione dei documenti conclusivi dei propri lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 223 (pom.) del 14/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
223ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI
indi del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.
Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Marcella Gargano, direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca.

La seduta inizia alle ore 13,40.

PER LA RIAPERTURA DEI LUOGHI DELLA CULTURA

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), dopo aver ricordato l'intervento della senatrice Montevecchi nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri, ritiene opportuno rivolgere al Governo un appello per la riapertura dei luoghi della cultura, che egli ha formulato insieme al senatore Cangini e sul quale auspica vi sia la condivisione di tutti i Gruppi parlamentari.

In tale appello si segnala che per spazi, volumi e modalità di fruizione, cinema, teatri, musei e sale da spettacolo sono senz'altro i luoghi più compatibili con la necessità di prevenire la diffusione della pandemia di Covid-19. Secondo i dati forniti dalle Asl ad Agis, dei 347.262 spettatori che hanno frequentato i luoghi della cultura e dello spettacolo durante l'apertura intercorsa tra il 15 giugno e il 3 ottobre dello scorso anno, solo uno ha contratto il virus. Tenuto conto di questi dati di fatto, si chiede al Governo di disporre al più presto la riapertura dei locali in oggetto con le opportune misure di sicurezza.

Si associa unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA
(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato, che recepisce altresì i rilievi emersi nel corso della seduta di ieri.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

La senatrice VANIN (*M5S*) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto al fine di dare rilievo alla problematica da lei rappresentata nel corso della discussione generale, ribadendo però l'auspicio che si possa giungere quanto prima all'attuazione di quanto sancito dal cosiddetto decreto "Clini-Passera".

La senatrice GRANATO (*Misto*), nel sottolineare come a suo giudizio la proposta di parere evidenzi le forti criticità del decreto-legge in esame, dichiara, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

I senatori LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), DE LUCIA (*M5S*), SBROLLINI (*IV-PSI*) e RAMPI (*PD*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulla proposta del relatore.

Il sottosegretario FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il PRESIDENTE previa verifica del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore, che risulta approvata.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Interviene la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), chiedendo alla relatrice di integrare la sua proposta con ulteriori osservazioni. In particolare, in merito all'articolo 1, andrebbe segnalata la necessità di provvedere a formulare nuove disposizioni per le riaperture in sicurezza dei luoghi della cultura deputati allo spettacolo dal vivo, prevedendo una serie di misure che illustra.
Per quanto attiene alla riapertura delle strutture sportive, oltre alle misure previste prima della chiusura degli impianti, al fine di aumentare il livello di sicurezza potrebbe essere prevista l'indicazione di indossare la mascherina chirurgica per attività statiche o a bassa intensità, dedicando gli spazi al chiuso solo per queste attività e prevedendo che le attività ad alta intensità siano svolte negli spazi all'aperto, specie nel periodo primaverile ed estivo, in attesa che il piano vaccinale consenta una piena ripresa delle attività, mantenendo gli spogliatoi chiusi e un indice di affollamento negli spazi al chiuso di 10 metri quadri a persona.
Riguardo all'articolo 2, comma 3, ritiene che l'emergenza sanitaria prolungata abbia messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli

operatori e assistenti per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza, rafforzando il convincimento che questo tipo di didattica in questi casi non è efficace e non può sostituire le lezioni in presenza. Occorrerebbe pertanto segnalare l'opportunità di avvalersi in modo intensivo delle competenze delle associazioni rappresentative della disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate, anziché che prevedere finanziamenti a pioggia alle istituzioni scolastiche. Inoltre, sempre riguardo alla medesima disposizione, rilevate alcune disfunzioni nell'assicurare la didattica in presenza e l'inclusione per gli alunni disabili da parte di alcuni istituti scolastici, riterrebbe necessario prevedere un'attività di controllo da parte del Ministero dell'istruzione ai fini della corretta applicazione delle norme sull'inclusione e sul diritto alla didattica in presenza degli alunni disabili durante il periodo di pandemia, verificando anche che gli istituti comprensivi siano nelle condizioni effettive per assicurare l'applicazione delle norme.

Il senatore RAMPI (*PD*) si riserva di valutare nel merito le proposte formulate dalla senatrice Saponara, ritenendo utile pertanto un rinvio dell'esame.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) si unisce al senatore Rampi nel ritenere utile un rinvio dell'esame; dichiara di non condividere la seconda delle osservazioni formulate dalla relatrice nella propria proposta di parere: pur comprendendo l'esigenza di non penalizzare i neolaureati, riterrebbe incomprensibile non riconoscere valore a titoli di studio e di servizio. Conclude ribadendo l'opportunità di una pausa di riflessione.

Alle osservazioni formulate dal senatore Cangini si associa il senatore PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), che dichiara di non condividere affatto l'osservazione formulata dalla relatrice in merito all'articolo 10 del provvedimento in esame.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), preso atto della proposta di parere formulata dalla relatrice e delle richieste di integrazione della senatrice Saponara, si unisce nel chiedere un rinvio dell'esame al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti.

La senatrice GRANATO (*Misto*) concorda, in linea di principio e riservandosi ulteriori approfondimenti, sulle osservazioni che la senatrice Saponara chiede di inserire nel parere; dissente invece dai rilevi critici formulati in merito all'osservazione riferita all'articolo 10 del decreto-legge: sottolinea, al riguardo, come nei concorsi pubblici i titoli siano considerati dopo la valutazione delle prove e abbiano un'incidenza di norma non superiore al 20 per cento del punteggio totale. Chiede pertanto alla relatrice di riformulare l'osservazione riferita all'articolo 10 come condizione, preannunciando che, in caso contrario, il voto della sua parte politica non potrebbe essere favorevole.

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) considera le richieste di integrazione della senatrice Saponara, in linea di principio, condivisibili, riservandosi comunque una più ponderata valutazione nel merito. Non è sorpresa dalle obiezioni mosse all'osservazione formulata in merito all'articolo 10 del decreto-legge, che però la sua parte politica giudica imprescindibile; conclude segnalando che non vi sarebbe alcun effetto distorsivo ma anzi che si verrebbe incontro alla necessità che numerosi giovani si possano misurare affrontando le prove di concorso.

Il PRESIDENTE, preso atto del dibattito e dell'esigenza di una valutazione dei molti elementi emersi, rilevato che sussistono adeguati margini temporali, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, esprimendo contestualmente l'auspicio che si possa raggiungere a un'efficace sintesi politica in una proposta di parere ampiamente condivisa.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE
(2127) *NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare la discussione ad altra seduta e di congiungerla con quella degli altri due disegni di legge in materia.

Il PRESIDENTE, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che le iniziative in questione hanno differenti assegnazioni, essendo disposta anche un'assegnazione alle Commissioni 7a e 11a, e che è in corso una riflessione in merito a eventuali riassegnazioni; nel frattempo, si potrebbe procedere con la discussione generale ovvero attendere eventuali determinazioni in merito alle assegnazioni in questione.

Anche la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori sottolineando l'importanza di delineare un sistema di *welfare* strutturato e specifico per i lavoratori dello spettacolo, materia che a suo giudizio dovrebbe coinvolgere la Commissione lavoro. Ricorda l'attività svolta dall'omologa Commissione della Camera dei deputati e l'annunciata iniziativa del Governo. Nel sottolineare come tutti i componenti della Commissione abbiano a cuore questo comparto e tutti i suoi lavoratori, auspica che si possa delineare un percorso condiviso con la Commissione lavoro, tenendo conto dell'altro ramo del Parlamento e dell'attesa iniziativa del Governo, e che possa essere definito un testo organico.

Il relatore RAMPI (*PD*) ricorda l'ampio lavoro svolto dalla Commissione in tema di spettacolo e lavoratori del settore, anche nella precedente legislatura, nonché le deleghe in materia rimaste inattuate e non rinnovate. Ritiene meritorio che la Commissione abbia avviato la discussione, con l'obiettivo di definire un testo unificato che costituisca la sintesi delle varie proposte. Considererebbe molto apprezzabile un'iniziativa del Governo che tenga conto del lavoro della Commissione, che egli si augura possa nel frattempo proseguire, auspicando una definizione del quadro delle assegnazioni e un lavoro in armonia con il Governo e con l'altro ramo del Parlamento. Conclude sottolineando come il settore dello spettacolo, dell'arte, della cultura svolga una funzione pubblica e sia un elemento costitutivo della democrazia in tutto il mondo occidentale.

Anche il senatore VERDUCCI (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori, dichiarando apprezzamento per l'iniziativa a prima firma del presidente Nencini, che offre alla Commissione un ruolo centrale e che sollecita un intervento strutturale in un settore rilevantissimo, sul quale intervengono anche il disegno di legge n. 2039 a sua prima firma e 2090 a firma della senatrice Borgonzoni. Considera positiva l'iniziativa di avviare la discussione, da coordinare con quella annunciata dal Governo, sottolineando l'esigenza di poter discutere congiuntamente, sin dalle prime fasi, tutti i disegni di legge in materia, a suo giudizio anche con il coinvolgimento della 11ª Commissione ed evitando *iter* asimmetrici.

Interviene quindi nuovamente il presidente NENCINI che ricorda nuovamente la differente assegnazione dei tre disegni di legge e i possibili scenari; in attesa di una eventuale riconsiderazione delle assegnazioni, ritiene che la Commissione possa proseguire i lavori al fine di pervenire a una riflessione che potrà essere matura al momento in cui sarà presentata l'annunciata iniziativa del Governo. Assicura che prenderà contatti con la Presidenza dell'11ª Commissione, con la Presidenza del Senato e con il Governo, auspicando una accelerazione del percorso d'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(2020) *Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone l'effettuazione di un ciclo di audizioni informali.

Il PRESIDENTE propone di fissare per la giornata di mercoledì 21 aprile il termine per far pervenire eventuali proposte da parte dei Gruppi.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il presidente VERDUCCI avverte altresì che dell'audizione, con collegamento in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione del Direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VERDUCCI introduce l'audizione della dottoressa Gargano.

Ha quindi la parola la dottoressa GARGANO, che svolge il suo intervento.

Interviene per porre quesiti la senatrice RUSSO (*M5S*).

Risponde la dottoressa GARGANO.

Il presidente VERDUCCI congeda e ringrazia la dottoressa Gargano e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la

pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2168

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il "Bando" previsto dall'articolo 3 del provvedimento in titolo per l'esperimento di un concorso di idee articolato avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, richiederà in realtà molto tempo;

considerato che quindi nel frattempo le grandi navi da crociera - senza limitazioni di stazza o di altro genere - continueranno a transitare per il canale della Giudecca, essendo ben lontani dall'essere realizzati i previsti "attracchi temporanei diffusi" volti a far arrivare le grandi navi da crociera, con stazza superiore ai 40.000 tonnellate, a Marghera: ad oggi, infatti non sono state minimamente avviate nemmeno le procedure per ottenere le necessarie autorizzazioni;

considerato quindi che permarranno enormi rischi di incidenti, già occorsi in passato, e che sono sempre più impattanti data la dimensione smisurata delle navi stesse;

ritenuto che in siffatto contesto sia necessario che il bando preveda una tempistica certa e veloce, ossia che abbia una precisa scadenza per la presentazione delle idee progettuali, e che sia individuata una commissione di esperti che valutino l'impatto ambientale, la sostenibilità e la compatibilità delle navi che possono entrare e transitare nella laguna di Venezia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si segnala l'esigenza, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012, cosiddetto decreto «Clini-Passera», di prevedere un'attenta pianificazione della partenza e dell'arrivo delle grandi navi nel bacino di San Marco, evitandone l'eccessiva concentrazione nei fine settimana.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, si segnala l'opportunità di precisare il riferimento alle "competenti autorità sanitarie", chiarendo quali siano i soggetti che devono essere necessariamente coinvolti nell'eventuale procedimento di adozione dell'ordinanza;
si segnala l'evidente necessità di rimodulare le norme relative alla prova di accesso e alla

somministrazione delle prove concorsuali di cui all'articolo 10, soprattutto in riferimento alle peculiarità del comparto scuola, in quanto si ritiene che, nel modo previsto, non sia possibile conformarsi ai criteri di merito, garanzia, pubblicità e trasparenza necessari a un settore così rilevante quale quello dell'istruzione; tale esigenza si pone peraltro con riferimento a tutte le procedure concorsuali concernenti la generalità delle pubbliche amministrazioni.

1.4.2.4.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 224 (pom.) del 20/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
224ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è tornato a far parte della Commissione il senatore Marilotti, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione.

SULLA NUOVA ASSEGNAZIONE DI ALCUNI DISEGNI DI LEGGE

Il PRESIDENTE informa che per i disegni di legge n. 2090, recante "Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo", e n. 2127, recante "Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo", già assegnati in sede redigente alla 7a Commissione, è stata definita una nuova assegnazione in sede redigente alle Commissioni riunite 7a e 11a; ciò potrà consentire di avviarne la discussione congiunta con il disegno di legge n. 2039, recante "Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative", già assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7a e 11a, auspicabilmente nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla Commissione l'affare assegnato n. 792, sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi. L'ordine del giorno della Commissione è integrato - a partire dalla prossima seduta - con l'esame di tale affare, se non ci sono obiezioni.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che è pervenuto un invito a un sopralluogo presso il Santuario francescano de La Verna e allo svolgimento di un incontro *in loco* in merito al Cammino di San Francesco, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 590 sui Cammini interregionali quali itinerari culturali. Il sopralluogo e il connesso incontro potranno aver luogo, ove autorizzati e sempre che la situazione generale consenta l'organizzazione di tali eventi, intorno alla metà del mese di maggio.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA
(*Doc.* LVII, n. 4 e Annesso) ***Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) illustra il Documento economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), e l'annessa relazione al Parlamento, adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La strategia governativa di politica economica esplicitata nel DEF 2021 attribuisce priorità all'individuazione di iniziative per superare la crisi indotta dell'emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti a disposizione, nonché, in campo economico, alle misure di ristoro alle categorie maggiormente colpite, di sostegno degli investimenti e di sviluppo. Le misure sono rese possibili dalle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali, in parte già stanziate e in parte da stanziare attraverso un provvedimento di imminente adozione. Dopo aver rammentato che è in corso la stesura definitiva del PNRR, ricorda i pareri espressi dalla Commissione sulla Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (atto n. 572) e sulla proposta di PNRR (Doc. XXVII, n. 18).
Passando alle parti di competenza della Commissione, si sofferma in primo luogo sull'elenco dei disegni di legge collegati, tra cui vi sono quello di riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale coreutica; quello in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro e quello in materia di titoli universitari abilitanti, tutti già dichiarati collegati, da ultimo nella Nota di aggiornamento del DEF (Nadef).
Segnala il Paragrafo III.3, in cui si dà conto delle iniziative intraprese alla luce delle raccomandazioni specifiche per Paese; fra queste, si richiamano il rafforzamento dell'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze dei lavoratori comprese quelle digitali, nonché la promozione degli investimenti fra l'altro su ricerca e innovazione. Per il primo ambito, il Governo segnala che le riforme adottate determinano una variazione delle spese, al netto delle entrate, pari a circa un miliardo di euro nel 2021, 1,4 nel 2022 e 1,9 nel 2023. Quanto alla promozione degli investimenti in ricerca e innovazione, le riforme adottate determinano una variazione delle spese nette pari a circa 800 milioni di euro nel 2021, un miliardo nel 2022, e 900 milioni nel 2021, senza peraltro considerare gli importi stanziati su investimenti sulla transizione verde e digitale, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e sulle risorse idriche, che evidentemente inglobano attività di ricerca di base e applicata.
Si sofferma quindi sul Paragrafo V, in cui si dà conto dei provvedimenti adottati per contrastare le ricadute economico sociali e fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia, richiamando gli effetti netti cumulati sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione dei provvedimenti adottati nel 2020 per fronteggiare l'emergenza da covid-19, nei settori della scuola, dell'università e della ricerca.
Nel paragrafo V.2, il Governo dà poi conto delle linee direttrici della manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, di cui alla legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 2020); nell'ambito dei principali interventi si richiamano le iniziative per sostenere gli operatori dei settori del turismo, cultura e spettacolo, cui sono destinate le seguenti risorse: circa 0,9 miliardi nel 2021, 0,3 miliardi

annui nel periodo 2022- 2024. Quanto a scuola, università e ricerca, il DEF rammenta che la manovra destina a tale settore circa un miliardo annuo nel 2021 e 2022 e 1,2 miliardi annui nel 2023 e 2024. Richiama poi in dettaglio gli stanziamenti in questione, destinati all'aumento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, all'incremento del fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica per l'assunzione di docenti di sostegno, al finanziamento per l'edilizia scolastica, all'introduzione di misure di esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale per specifiche categorie di studenti universitari e degli istituti di alta formazione artistica coreutica e musicale, agli interventi per il rafforzamento delle misure di sostegno della ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, nonché per interventi per l'ammodernamento strutturale e tecnologico delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.
Nel paragrafo V.3 della Sezione I sono indicate le misure adottate nei primi mesi del 2021 in conseguenza del perdurare della pandemia da Covid-19, anche al fine di attutire le ricadute socio economiche sui settori produttivi e sui lavoratori, cui è conseguito un incremento dell'indebitamento netto pari a circa 32 miliardi. Tra queste ricorda lo stanziamento di 320 milioni per misure per il rilancio della cultura e dello spettacolo; lo stanziamento, nell'ambito delle misure a tutela del lavoro, di nuove risorse per la corresponsione di indennità una tantum per i lavoratori dello spettacolo e dello sport - oltre che per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - per circa 1,2 miliardi nel 2021; interventi per la scuola, l'università e la ricerca, per complessivi 393 milioni di euro nel 2021, destinati, tra l'altro a misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica, e a misure per la didattica digitale.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) si rimette all'illustrazione svolta dall'altro relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE chiede se i relatori intendano presentare la loro proposta di parere nella seduta antimeridiana di domani.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) annuncia che il parere sarà presentato nella seduta pomeridiana.

Tenuto conto di ciò, il PRESIDENTE avverte che, alla luce della trattazione degli argomenti previsti per la seduta in corso, la seduta antimeridiana di domani potrebbe essere sconvocata.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile, in merito alla quale sono state avanzate richieste di riformulazione.

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) propone, anche alla luce dell'andamento dei lavori in sede referente, di rinviare il seguito dell'esame alle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA prende atto della proposta della relatrice.

Non essendovi obiezioni sulla proposta della relatrice, il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame è rinviato.

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2021, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, con il quale si incrementa il numero dei dicasteri da 14 a 15 e si ridefiniscono le competenze e la denominazione di alcuni di essi.
Si sofferma sull'articolo 6, concernente la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come "Ministero della cultura" e il contestuale trasferimento delle funzioni in materia di turismo al nuovo Ministero del turismo. L'istituzione di un Dicastero *ad hoc* per il turismo è finalizzata, come precisato nelle premesse del decreto-legge, all'obiettivo prioritario di rilanciare il settore, fortemente colpito dall'emergenza da COVID-19. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato soppresso il comma 4 dell'articolo, che dispone un incremento di 692.000 euro annui a decorrere dal 2021 della dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura.
Segnala quindi l'articolo 7 che, conseguentemente, reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute. Entro il 31 maggio 2021, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti dirigenziali (uno di livello generale e tre di livello non generale), sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata in un numero di 192 posizioni di livello non generale e - in base all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - in massimo 27 posizioni di livello dirigenziale generale. A tal fine, si autorizza la spesa di 337.500 euro per l'anno 2021 e di 675.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Entro il 31 maggio 2021 sono altresì trasferite al Ministero del Turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del MIBACT, individuate nella Tabella A allegata al decreto, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie. Detto trasferimento riguarda il personale del MIBACT a tempo indeterminato, compreso quello in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà di assunzioni sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.
Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere favorevole del sottosegretario Barbara FLORIDIA, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che è approvata.

(2065) ***FERRARA e ALFIERI. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole con una raccomandazione)

La relatrice CORRADO (*Misto*) riferisce sul disegno di legge n. 2065, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, e destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.
La Convenzione di Delfi, fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, mirava a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali, impegnando le Parti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali, a cooperare nella prevenzione dei reati contro i beni culturali, a riconoscere la gravità di tali infrazioni, ad applicare delle sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali sottratti. La Convenzione di Nicosia, viceversa, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Aperta alla firma di tutti gli Stati del mondo, sottoscritta ad oggi da 10 Paesi e ratificata da due - Cipro e Messico - la Convenzione è altresì finalizzata a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.
Sottolinea che l'armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratificheranno la Convenzione in titolo agevolerà i riconoscimenti dei crimini contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i *search and seizure warrant* alla base di rogatorie internazionali, mandati d'arresto internazionali nonché estradizioni. Cita, al riguardo, il mancato sequestro dell'Atleta di Fano, il bronzo attribuito a Lisippo ripescato in Adriatico da un peschereccio italiano nel 1964 ed esposto al Getty Museum di Los Angeles, quando si trovava a Monaco presso Heinz Herzer ricordando che a quel tempo, in Baviera, il contrabbando di beni d'arte non era criminalizzato.
La Convenzione è composta da un preambolo e da 32 articoli; essa definisce, nei suoi primi due articoli, innanzitutto scopo ed ambito di applicazione, riconducendoli alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali anche ai sensi delle Convenzioni UNESCO in materia. I successivi articoli disciplinano aspetti relativi alle norme di diritto penale sostanziale, obbligando gli Stati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionali si applichino anche ai beni culturali mobili, nonché a qualificare come reati lo scavo di terreni, la rimozione e la detenzione intenzionali e non autorizzati di beni culturali, l'importazione e l'esportazione illegali di beni culturali mobili, oltre che l'acquisizione e l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati. Reati devono altresì essere considerati anche la falsificazione di documenti relativi ai beni culturali se volti a nasconderne la provenienza illecita, oltre che la distruzione e i danni intenzionali ad essi arrecati. Viene inoltre imposto alle Parti l'obbligo di disciplinare il concorso o il tentativo di commettere uno dei reati previsti dalla Convenzione, e di esercitare la propria competenza giurisdizionale per reati commessi sul suo territorio, su navi e aeromobili di bandiera, o da uno dei suoi cittadini. La Convenzione riconosce la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati commessi da persone fisiche e impegna gli Stati parte a punire i reati previsti con sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive, a disciplinare circostanze aggravanti e a prevedere la possibilità di considerare come precedenti le sentenze adottate da un'altra Parte.
Il Capitolo III disciplina aspetti relativi alle indagini, ai procedimenti e alla cooperazione internazionale in materia penale, mentre il Capitolo IV reca disposizioni in relazione a misure di prevenzione nei riguardi della distruzione intenzionale, del danneggiamento e della tratta di beni culturali a livello nazionale ed internazionale. Rileva la necessità di istituire procure specializzate che

cooperino con le corrispondenti strutture presenti in altri Paesi competenti in materia di tutela e reati contro i beni culturali: ad oggi, infatti, in Italia l'attività di cooperazione internazionale in materiale di tutela e reati contro i beni culturali è interamente demandata ai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, allocati nell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura e in condizione di dipendenza strumentale dal MiC; pur svolgendo ormai da mezzo secolo un ottimo lavoro, tale struttura non può, a suo avviso, sostituirsi ad avvocati e procuratori.
La Convenzione disciplina, inoltre, il meccanismo per i seguiti, prevedendo un apposito Comitato delle Parti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte e di alcuni organi del Consiglio d'Europa, preposto a vigilarne sulla corretta attuazione, e ad agevolare a tale scopo la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia tra gli Stati parte. È inoltre previsto che la Convenzione non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali a cui le Parti sono vincolate. Sono infine previste le modalità di modifica del testo convenzionale e le clausole finali.
Illustra infine brevemente il disegno di legge di ratifica della Convenzione segnalando che non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola alla relatrice CORRADO (*Misto*) che presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una raccomandazione, pubblicata in allegato.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) manifesta apprezzamento per la relazione svolta dalla relatrice su un provvedimento, la Convenzione di Nicosia, di indubbia rilevanza. Chiede alla relatrice di riformulare la raccomandazione contenuta nella sua proposta di parere nel senso di raccomandare al Governo di promuovere, anche in occasione della presidenza italiana del G-20 Cultura, la sollecita ratifica della Convenzione di Nicosia da parte dei Paesi firmatari nonché l'adesione di quei Paesi che non l'hanno ancora sottoscritta.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA chiede una breve sospensione.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE avverte che la seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice, a condizione che la raccomandazione sia riformulata come suggerito dal senatore Verducci.

La relatrice CORRADO (*Misto*) si rammarica che vi sia stato bisogno di una iniziativa parlamentare per avviare la ratifica della Convenzione di Nicosia, sottolineando come l'inerzia del Governo sia, a suo giudizio, un segnale di incongruenza nell'azione del Governo stesso in materia. Presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con una raccomandazione, pubblicata in alleato, accogliendo la richiesta di riformulazione avanzata dal senatore Verducci.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con una raccomandazione è posta ai voti e approvata.
Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi e alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, mercoledì 21 aprile, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi è inserito all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla seduta di domani, l'esame dell'affare assegnato n. 792 sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, è destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie;
considerato che la Convenzione di Nicosia, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;
considerato che l'armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratificheranno la Convenzione in titolo agevolerà i riconoscimenti dei crimini contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i *search and seizure warrant* alla base di rogatorie internazionali, mandati d'arresto internazionali nonché estradizioni;
rilevata la necessità di istituire procure specializzate che cooperino con le corrispondenti strutture presenti in altri Paesi competenti in materia di tutela e reati contro i beni culturali,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione:
che il Governo, dopo avere perso l'occasione di intestarsi il provvedimento di ratifica, si attivi, complice il prestigioso palcoscenico e la forza di persuasione garantiti dalla presidenza italiana del G 20 Cultura, per sollecitare tutti gli Stati firmatari che ancora non hanno ratificato la Convenzione di Nicosìa a farlo e invogliare a firmare i Paesi che non hanno ancora aderito. Data la delicatezza dei problemi che affronta, e la speciale sensibilità italiana nei confronti dei rischi di dispersione e distruzione ai quali sono soggette le testimonianze materiali della cultura classica, specialmente abbondanti in Italia, sarebbe infatti un gravissimo smacco se, come la convenzione di Delphi, anche questa dovesse risolversi in un nulla di fatto.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, è destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema,

aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie;
considerato che la Convenzione di Nicosia, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;
considerato che l'armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratificheranno la Convenzione in titolo agevolerà i riconoscimenti dei crimini contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i *search and seizure warrant* alla base di rogatorie internazionali, mandati d'arresto internazionali nonché estradizioni;
rilevata la necessità di istituire procure specializzate che cooperino con le corrispondenti strutture presenti in altri Paesi competenti in materia di tutela e reati contro i beni culturali,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione:
che il Governo promuova, anche in occasione della presidenza italiana del G-20 Cultura, la sollecita ratifica della Convenzione di Nicosia da parte dei Paesi firmatari nonché l'adesione di quei Paesi che non l'hanno ancora sottoscritta.

1.4.2.4.4. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 226 (pom.) del 27/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023 (n. 251)
(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che il relatore, senatore Laniéce si è riservato di sottoporre alla Commissione una proposta di parere in una seduta della prossima settimana. Pertanto, se non vi sono obiezioni, propone di rinviare il seguito dell'esame.

In assenza di obiezioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(2020) ***Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che è in distribuzione l'elenco delle proposte di audizioni informali da svolgere in merito al disegno di legge in titolo, al quale il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge un ulteriore soggetto.
Propone di demandare al relatore, in raccordo con la Presidenza, una selezione delle audizioni stesse, individuando i soggetti cui chiedere un contributo scritto, secondo quanto stabilito anche con

riferimento ad altre procedure conoscitive in corso.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(2154) ***NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo***
(Discussione e rinvio)

Il relatore RAMPI (*PD*) illustra il disegno di legge n. 2154, un'iniziativa molto opportuna in un settore duramente colpito dalle conseguenze della pandemia e segnato da difficoltà che avranno ripercussioni per lungo tempo. Dopo aver ricordato l'avvio della discussione in sede redigente nella odierna seduta delle Commissioni riunite 7a e 11a di tre disegni di legge riguardanti i lavoratori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, sottolinea il valore sociale e la funzione pubblica dello spettacolo; ritiene pertanto molto rilevante la previsione di iniziative nelle scuole e nelle strutture sanitarie di cui all'articolo 2 del disegno di legge. Auspica una rapida approvazione del disegno di legge che segna un primo, piccolissimo ma importante riconoscimento della funzione repubblicana svolta dal settore dello spettacolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI condivide l'intervento e le considerazioni svolte dal relatore: il disegno di legge in discussione costituisce uno dei molti passi che si stanno compiendo - anche nell'altro ramo del Parlamento - per assicurare al settore dello spettacolo e a tutti i lavoratori, anche tecnici, che vi operano, le tutele e i riconoscimenti che ancora mancano.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 17 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo; alla luce degli interventi del relatore e della rappresentante del Governo esprime l'auspicio che la discussione possa essere conclusa entro la giornata di domani, ove ne ricorrano le condizioni.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) si sofferma sulle osservazioni riguardanti l'articolo 10 del provvedimento di urgenza in titolo, sottolineando come non si possa negare che il sistema dei concorsi pubblici non funzioni in maniera efficiente, sia per i tempi eccessivi sia per il tipo di selezione così

realizzata. Il reclutamento dei docenti della scuola, che ha seguito prassi a sé stanti, va a suo giudizio ricondotto a sistema. Dopo aver ricordato come la normativa preveda sia prove scritte sia orali e stabilisca che l'esperienza professionale concorra poi ai fini del punteggio, senza configurare un ostacolo all'accesso alle procedure concorsuali medesime, rammenta come valorizzare l'esperienza professionale risponda all'esigenza di avere pubbliche amministrazioni qualificate e alle sollecitazioni della Corte dei conti europea.

La senatrice RUSSO (*M5S*) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con una osservazione volta a chiarire che le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 siano applicate fino al permanere dello stato emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il senatore RAMPI (*PD*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sulla sua nuova proposta di parere, che rappresenta un ponderato punto di equilibrio tra le diverse posizioni espresse dai diversi Gruppi parlamentari in merito - in particolare - all'articolo 10 del decreto-legge.

La senatrice GRANATO (*Misto*), pur apprezzando lo sforzo della relatrice nell'elaborare un testo che mitighi alcuni aspetti a suo avviso palesemente incostituzionali dell'articolo 10, il quale limita l'accesso a procedure concorsuali, preannuncia il voto contrario della sua parte politica su tale nuova proposta.

Il PRESIDENTE, visto l'imminente inizio dell'Assemblea, avverte che il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, si segnala l'opportunità di precisare il riferimento alle "competenti autorità sanitarie", chiarendo quali siano i soggetti che devono essere necessariamente coinvolti nell'eventuale procedimento di adozione dell'ordinanza;

all'articolo 2, comma 3, pur considerando quanto già dichiarato dal Governo circa prossimo il ritorno totale alla didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado ubicate nelle Regioni indicate come zona gialla o arancione, si segnala l'opportunità di curare con particolare attenzione l'effettività di quanto previsto dal comma 3 circa la garanzia di didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, così come anche recentemente ribadito dalle note ministeriali 662/2021 e 491/2021. Infatti, in un quadro pandemico in cui la sospensione delle attività didattiche in presenza colpisce con particolare durezza le fasce più fragili della popolazione scolastica, nel corrente anno scolastico è sempre stata prevista dalle disposizioni via via emanate la tutela della didattica in presenza per gli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali; appare quindi opportuno curare con particolare attenzione anche l'impianto organizzativo a supporto di questi studenti e delle

loro famiglie, sia attraverso l'erogazione di risorse finalizzate, sia attraverso azioni di costante attenzione alla effettiva applicazione della tutela della didattica in presenza per gli studenti con disabilità o altri BES;

all'articolo 10, in considerazione della specificità del comparto scuola, è necessario contemperare le semplificazioni previste con le legittime aspettative di tutta la platea dei potenziali aspiranti;

al medesimo articolo 10 si segnala altresì l'opportunità di operare, in sede di conversione del decreto legge in esame, l'esatta interpretazione normativa del riferimento ai "titoli legalmente riconosciuti" di cui al comma 1, lettera c), primo periodo specificandone il riferimento ai titoli di studio.

1.4.2.4.5. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 227 (ant.) del 28/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
227ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Castellone è entrata a far parte della Commissione, mentre la senatrice L'Abbate ha cessato di farne parte. Rivolge quindi alla senatrice Castellone un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di esaminare la prossima settimana, in Sottocommissione per i pareri, il disegno di legge n. 1131, recante misure per la rigenerazione urbana.

Concorda la Commissione.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 992 e connessi, in tema di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, il cui *iter* si è arrestato, presso la Commissione bilancio, in attesa della relazione tecnica.

Il PRESIDENTE assicura che proporrà al Presidente della Commissione bilancio un'azione congiunta per superare le criticità emerse.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della precedente seduta, la relatrice De Lucia ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, e che la senatrice Russo ha chiesto un' integrazione.

La relatrice DE LUCIA (*M5S*), pur condividendo i contenuti dell'osservazione proposta dalla senatrice Russo, la invita a presentare un emendamento del medesimo tenore presso la Commissione di merito; pertanto non accoglie la modifica proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.5. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.5.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 188 (ant.) del 14/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
188ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che esso è già stato trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri sono state svolte le audizioni di tutti i soggetti indicati dai Gruppi e che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, come già convenuto dalla Commissione, è fissato per venerdì 16 aprile, alle ore 13.

Dichiara dunque aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Barboni, illustra il provvedimento in esame, che reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, nonché in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici.
Si compone di 12 articoli.
L'articolo 1 dispone che dal 7 al 30 aprile continuino ad applicarsi le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente previsto dal decreto-legge in esame, e reca una serie di disposizioni intese a rimodulare in senso restrittivo le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti. In particolare, si prevede che nelle Regioni e Province autonome i cui territori si collocano in zona gialla si applichino le misure stabilite per la zona arancione. È prevista la possibilità di apportare deroghe con deliberazione del Consiglio dei ministri, in ragione dell'andamento dell'epidemia nonché dello stato di attuazione del piano vaccinale.
L'articolo 2 introduce disposizioni per lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, sempre con riferimento al periodo dal 7 al 30 aprile.
L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, mentre l'articolo 4 introduce l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, disciplinando le relative procedure e prevedendo misure in caso di inottemperanza.
Con l'articolo 5 le previsioni in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, sono estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non sono ricoverate.
L'articolo 6 reca misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria nel periodo dell'emergenza, con la proroga al 31 luglio 2021 di alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria e l'introduzione di modifiche al codice della giustizia contabile. Sono inoltre previste specifiche disposizioni di salvaguardia per i casi di malfunzionamento del portale del processo penale telematico.
L'articolo 7 consente il differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti, al fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento delle procedure di voto con modalità telematiche.
L'articolo 8 incide sui termini per le assunzioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità ed estende agli enti del Terzo settore la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate, anche telematiche.
L'articolo 9 proroga i termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale.
L'articolo 10 introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali per

l'accesso al pubblico impiego.
Si prevede l'espletamento, anche mediante l'utilizzo di sedi decentrate, di una sola prova scritta e di una orale (per il reclutamento del personale non dirigenziale), con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
Sono introdotte inoltre modalità ulteriormente semplificate per i concorsi relativi al periodo dell'emergenza sanitaria, mentre l'applicazione delle procedure derogatorie è esclusa per il personale in regime di diritto pubblico.
Dal 3 maggio 2021, inoltre, i concorsi riprenderanno in presenza, nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.
Sono infine introdotte disposizioni specifiche in relazione alle procedure concorsuali delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e allo scorrimento delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia.
L'articolo 11 detta norme per rendere possibile lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto nell'ottobre 2019.
L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) illustra il provvedimento in esame, segnalando preliminarmente che alcune delle disposizioni in esso contenute danno risposta a temi che erano stati approfonditi dalla 8ª Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge "semplificazioni".
Il disegno di legge in esame contiene 38 articoli, suddivisi in 8 capi, recanti disposizioni di natura eterogenea, che intervengono in diversi settori.
Le disposizioni di maggior rilievo per la 8ª Commissione sono contenute nell'articolo 8, che introduce novelle a diversi articoli del codice dei contratti pubblici, al fine di risolvere alcuni dei profili di incompatibilità della normativa italiana con le direttive europee evidenziati nella procedura di infrazione n. 2018/2273.
In primo luogo, il comma 1, alla lettera *a)*, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica l'articolo 46 del codice per includere nell'elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - che nella formulazione vigente della disposizione comprende i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, le società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con determinati codici e stabiliti negli Stati membri, i raggruppamenti temporanei dei soggetti elencati e i consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria - anche "altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura" e i loro raggruppamenti temporanei.
A tali soggetti è inoltre estesa la possibilità di documentare, per i primi cinque anni dalla costituzione, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 46.
Il comma 1, alle lettere *b)*, *c)* ed *e)*, apporta poi modifiche agli articoli 80, 105 e 174 del codice, complessivamente volte ad eliminare l'obbligo dell'indicazione della terna dei subappaltatori e ad attribuire al subappaltatore, e non già all'operatore economico concorrente, la dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione.

Nel dettaglio, le novelle all'articolo 80, commi 1 e 5, intervengono sui motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto per eliminare la possibilità che un operatore economico - nei casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, cioè per gli appalti che siano di importo pari o superiore alle soglie europee o che, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa - possa essere escluso per motivi che si riferiscono ad un subappaltatore.
È conseguentemente modificato anche il comma 7 dell'articolo 80, per limitare al solo operatore economico - con esclusione quindi del subappaltatore - la possibilità di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per i reati indicati nell'articolo.
Le novelle all'articolo 105, comma 4, del codice introducono tra le condizioni generali per l'affidamento in subappalto quella che non sussistano motivi di esclusione a carico del subappaltatore e sopprimono di conseguenza la previsione che attribuisce al concorrente l'onere di dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione in capo al subappaltatore.
È poi abrogato il comma 6 dell'articolo 105, con eliminazione dell'obbligo per gli operatori economici di indicare nell'offerta la terna di subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie europee o che, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Le novelle all'articolo 174 adeguano al nuovo quadro normativo la disciplina del subappalto che riguarda i contratti di concessione.
In particolare, vengono soppressi l'obbligo, posto in capo agli operatori economici che non siano micro, piccole o medie imprese, di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta per la concessione di lavori, servizi e forniture, nonché l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori. Viene comunque stabilito che l'affidatario provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei suddetti motivi.
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata poi introdotta la lettera *d)* del comma 1, che interviene sull'articolo 113-*bis* del codice (relativo ai termini di pagamento e alle clausole penali), per precisare i compiti del direttore dei lavori e del RUP in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori, di emissione dei certificati di pagamento e della relativa tempistica.
In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono che, fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento di tali condizioni e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione da parte dell'esecutore.
In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori è trasmesso immediatamente al RUP, il quale, come prescritto dalla normativa vigente, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.
Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
La fattura può essere emessa dall'esecutore al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è infine annotato nel registro di contabilità.
Per quanto riguarda gli ulteriori commi dell'articolo 8 del provvedimento in esame, il comma 2, a seguito delle modifiche introdotte nel codice dei contratti pubblici, dispone la soppressione della parte della disciplina transitoria relativa al subappalto contenuta nell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 32 del 2019 (sblocca cantieri), con la quale, nelle more di una revisione complessiva del codice, è

stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 2021 (come da ultimo stabilito dal decreto-legge n. 183 del 2020) dell'applicazione delle disposizioni del codice in materia di subappalto che sono state novellate o soppresse dal disegno di legge in esame.
Resta invece in vigore, fino al prossimo 30 giugno, l'obbligo di indicare il subappalto nel bando di gara e la sua limitazione entro il 40 per cento dell'importo complessivo del contratto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, che reca il tetto del 30 per cento.
Il comma 3 interviene sull'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 192 del 2017, che disciplina il subappalto nei contratti da svolgersi all'estero, per sopprimere la previsione in base alla quale i subappalti non possono superare il trenta per cento del valore del contratto.
Il comma 4 dispone che le modifiche introdotte al codice si applichino alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
Con riferimento alle altre disposizioni del disegno di legge europea, si segnala che toccano marginalmente le competenze della Commissione l'articolo 16 - con il quale vengono integrati diversi articoli del codice penale per adeguare il quadro normativo interno, sia dal punto delle fattispecie punibili che dell'entità delle pene, a quanto previsto dalla direttiva 2013/40/UE in materia di attacchi contro i sistemi di informazione - l'articolo 17 - che, nel dettare disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, introduce una nuova fattispecie delittuosa per sanzionare chiunque acceda intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione - nonché gli articoli 24, 26 e 27 - che introducono disposizioni per contrastare pratiche illegali di vendita per via telematica, rispettivamente, di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi, affidando al Ministero della salute il ruolo di autorità competente ad emanare disposizioni volte a impedire l'accesso agli indirizzi *internet* di siti *web* individuati quali promotori di pratiche illegali da parte degli utenti e prevedendo il coinvolgimento, tra gli altri, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle procedure per l'individuazione delle violazioni.
L'articolo 29 integra la legge n. 249 del 1997 per individuare nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente per l'applicazione delle norme europee sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno. L'Autorità svolge le relative funzioni con i poteri di indagine e di esecuzione previsti dal regolamento nonché con i poteri ad essa attribuiti dalla legislazione vigente.
Si segnala infine che, nell'ambito dell'articolo 32 - prioritariamente dedicato ad adeguare taluni articoli del Codice del consumo al regolamento europeo n. 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori - i commi 2 e 3 incidono sulle disposizioni nazionali che recano la disciplina sanzionatoria delle violazioni, rispettivamente, delle disposizioni europee sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (decreto legislativo n. 169 del 2014) nonché della disciplina europea sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (decreto legislativo n. 129 del 2015). Per entrambi i decreti legislativi - che individuano nell'Autorità di regolazione dei trasporti l'autorità responsabile per l'esecuzione del regolamento europeo sulla cooperazione in materia di normativa per la tutela dei consumatori - la novella è finalizzata ad aggiornare il riferimento normativo al suddetto regolamento n. 2017/2394, invece che al precedente regolamento, che è stato da questo abrogato.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) chiede in primo luogo al relatore di compiere un approfondimento sulla portata della modifica all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici.
In considerazione della rilevanza delle modifiche apportate dal provvedimento in esame a materie che ricadono nella competenza della 8ª Commissione, chiede poi che quest'ultima svolga un ciclo di

audizioni.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritiene condivisibile l'esigenza manifestata dalla senatrice Pergreffi di approfondire gli importanti temi oggetto del provvedimento in esame, ma ricorda a tutti che si tratta perlopiù di soluzioni già condivise e sollecitate in passato dai componenti della Commissione.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ricorda che il Gruppo di Forza Italia ha posto più volte, e da ultimo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, una questione politica: la necessità di sospendere l'applicazione del codice dei contratti pubblici e prevedere che questi siano disciplinati esclusivamente dalle direttive europee di settore.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) si dice del tutto contrario all'abolizione del codice dei contratti pubblici, ritenendo che la Commissione dovrebbe invece concentrare la propria attività sull'individuazione degli eventuali punti problematici e delle relative soluzioni concrete. Sul punto, sarebbe poi fondamentale essere informati su quali siano gli intendimenti del Governo. Si associa infine alla richiesta della senatrice Pergreffi di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) crede che sia giunto il momento di abbandonare posizioni preconcette e di prendere atto che la soluzione che consente di mantenere un passo corrispondente alle esigenze del mondo contemporaneo già c'è ed è quella applicata per la ricostruzione del ponte di Genova. Ciò rende inevitabile interrogarsi sul futuro del codice dei contratti pubblici. Peraltro la soluzione prospettata dal senatore Mallegni dovrebbe rappresentare l'esito naturale per tutti quei colleghi per i quali l'Europa costituisce una vera e propria stella polare.
È necessario eliminare le lungaggini che fanno perdere al Paese milioni di euro e avere il coraggio di aprire una nuova fase, anche facendo un passaggio con la magistratura. Bisogna affrontare le criticità che complicano l'attività degli enti locali e delle imprese e per fare questo non servono codici complicatissimi e scollegati dalla realtà, ma risolvere questioni pratiche, come il potenziamento delle professionalità e il ripensamento della legge Bassanini.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che è ormai molto complicato per gli enti locali e per le imprese anche solo capire quali siano le disposizioni di legge applicabili nel settore degli appalti.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ricorda a tutti che molte delle soluzioni che vengono oggi invocate per risolvere i problemi del settore degli appalti pubblici hanno già trovato accoglimento in provvedimenti di legge, a partire dal decreto-legge "semplificazioni". Il problema, dunque, prima ancora di affrontare nuovi interventi legislativi, è quello di far sì che le norme esistenti trovino applicazione, cosa che non sempre accade perché continua a sussistere la paura della firma.
Il "modello Genova" già esiste, è contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge "semplificazioni", ma viene applicato molto raramente, nonostante le sollecitazioni rivolte dal Ministero delle infrastrutture alle stazioni appaltanti.
Se si mettono insieme il decreto "sblocca cantieri", il decreto "semplificazioni" e la legge europea, ci si renderà conto che, di fatto, il codice dei contratti pubblici è già sospeso. È dunque necessario abbandonare ogni presa di posizione pregiudiziale e fare invece un lavoro concreto di cesello, come del resto si è impegnato a fare il ministro Giovannini, sebbene, almeno in una prima fase, con riferimento alle opere che ricadono nel PNRR.
È auspicabile che quest'operazione, che è stata definita dallo stesso Ministro di "reingegnerizzazione" dei processi, piuttosto che di mera semplificazione, proceda in armonia con il disegno di legge europea.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene che si debba definitivamente sfatare il luogo comune che ricollega la lentezza nella realizzazione delle opere pubbliche ai tempi di gara. La gara rappresenta solo una parte

di un processo molto più articolato, che ricomprende anche la progettazione, l'acquisizione dei pareri e l'esecuzione. Sono queste le fasi che dovrebbero essere semplificate e velocizzate e ciò, in linea di massima, non richiede interventi ulteriori sul codice dei contratti pubblici.
Con riferimento al "modello Genova", ricorda che la ricostruzione del ponte Morandi costituisce un caso con caratteristiche molto particolari difficilmente replicabili in altri contesti.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) osserva che i responsabili del procedimento continuano ad avere paura di assumere decisioni perché troppo spesso vengono sottoposti ad indagini da parte della magistratura. Anche nei numerosi casi in cui alla fine non emerga alcun tipo di responsabilità in capo ai RUP, il procedimento ne risulterà grandemente rallentato.
Non ritiene condivisibile la decisione di affidare l'opera di revisione della normativa in materia di appalti ad una commissione composta da magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, in quanto essi dovrebbero, a valle, verificare il rispetto delle leggi e non intervenire a monte nella scrittura delle leggi stesse.
Propone quindi la creazione di una cabina di regia sugli appalti, di cui facciano parte il Ministro delle infrastrutture, coadiuvato dai tecnici del Ministero, e i presidenti delle Commissioni parlamentari competenti.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare la richiesta di indire un ciclo di audizioni sulla materia degli appalti, anche alla luce dell'attività istruttoria che la Commissione politiche dell'Unione europea delibererà di compiere sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto-legge in esame, introduce, in relazione all'emergenza da Covid-19, misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici nonché in materia di lavoro, salute e servizi;

gli interventi previsti nei 43 articoli del decreto-legge si articolano in cinque ambiti principali, che corrispondono ai titoli del provvedimento;

il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli operatori economici in relazione ai danni subiti a seguito dell'emergenza. Con riferimento alle materie che interessano la competenza della 8ª Commissione, assumono rilievo gli articoli 5, comma 15, e 6, comma 5, che prevedono rispettivamente:
a) una proroga dei termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, spostando il termine di versamento dell'imposta - fissata ad un'aliquota pari al 3 per cento dei ricavi - dal 16 febbraio al l6 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi prestati, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione è posticipato dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno. Inoltre è previsto che, in sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, slitti dal 16 marzo al 16 maggio

2021 e che le relative dichiarazioni debbano essere presentate entro il prossimo 30 giugno, invece che entro la fine di aprile;
b) la riduzione del 30 per cento, per il 2021, dell'importo del canone speciale di abbonamento RAI dovuto dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Pertanto vengono stanziati 25 milioni di euro da utilizzare per riconoscere un credito di imposta del 30 per cento a coloro che abbiano già proceduto al versamento del canone prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame ovvero per compensare la RAI delle minori entrate conseguenti all'applicazione della misura agevolativa;

il Titolo II, che reca interventi in materia di lavoro e per il contrasto alla povertà, sempre con riferimento alle materie di più diretto interesse per la Commissione, all'articolo 9, comma 3, prevede che le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - che garantiscono ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo, di gestione aeroportuale e del sistema aeroportuale l'erogazione di un trattamento complessivo pari all'80 per cento della retribuzione lorda - trovino applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, richiesti dalle imprese che abbiano integralmente fruito della cassa integrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. A tal fine, viene disposto uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo dell'importo di 186,7 milioni di euro per il 2021;

il Titolo IV, recante una serie di misure per il sostegno degli enti territoriali all'articolo 29 incrementa di 800 milioni di euro per il 2021 il Fondo istituito dall'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Rilancio") per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, per la riduzione dei ricavi tariffari provocata dall'emergenza;

il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare le compensazioni - che potranno essere riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi - è prolungato fino al termine dell'applicazione delle limitazioni sulla capienza dei mezzi di trasporto;

sono poi modificate le disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell'ultima legge di bilancio, al fine di prevedere che le risorse stanziate per il 2021 per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, possano essere utilizzate laddove i predetti servizi abbiano avuto, nel periodo precedente il Covid, un tasso di riempimento superiore a quello previsto nel DPCM in vigore al momento dell'adozione del decreto di ripartizione delle risorse anche tenuto conto della programmazione e della conseguente erogazione dei servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni in coerenza con i risultati del procedimento previsto per il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli dei servizi di trasporto;

è previsto inoltre che la possibilità di ricorrere, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi, ai soggetti esercenti i servizi di trasporto passeggeri su strada o ai titolari di licenze taxi o NCC è riconosciuta, oltre che alle regioni e ai comuni, anche alle province autonome, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi;

conseguentemente alle modifiche introdotte, è infine integrata l'indicazione degli enti ai quali assegnare le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi;

l'articolo 30, che, ai commi da 7 a 11, dispone lo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia di sport recentemente adottati sulla base della delega contenuta nella legge n. 86 del 2019, al comma 8 prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2021, che reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e che è stato oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite 7ª e 8ª, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022;

il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a diversi ambiti di intervento e all'articolo 35, nell'ambito di misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, al comma 5 autorizza una spesa complessiva di circa 1,9 milioni di euro per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 finalizzata allo svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 e in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali. Della somma stanziata, 1,6 milioni di euro sono destinati alle spese di sanificazione e acquisto di materiale di protezione individuale, mentre la parte restante è finalizzata al pagamento degli straordinari,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere:
1) all'articolo 6, comma 5, una maggiore riduzione del canone Rai, per l'anno 2021, per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti pubblico;
2) specifici interventi destinati al sostegno delle attività che svolgono servizi di trasporto passeggeri mediante autobus turistici, gravemente colpite dall'emergenza da Covid-19, al pari delle altre attività legate al turismo;
3) specifici interventi per il sostegno del settore del trasporto aereo, a titolo di indennizzo dei danni subiti dal Covid-19, riducendo al minimo i tempi di istruttoria per il riconoscimento degli stessi.

1.4.2.5.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 191 (pom.) del 21/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica di avere presentato, in qualità di Relatore, gli emendamenti 1.100 e 3.100, pubblicati in allegato, che apportano correzioni formali al testo del decreto, e che è stato inoltre presentato l'emendamento 2.0.33 (testo 2), anch'esso pubblicato in allegato.
Dichiara dunque improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato, gli emendamenti 1.0.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.24, 2.0.25, 2.0.26, 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.33, 2.0.33 (testo 2), 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.51, 2.0.52, 2.0.53, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.0.1, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché l'ordine giorno G/2168/1/8.
Segnala che il vaglio è stato compiuto alla luce dell'oggetto dei tre articoli di cui si compone il decreto-legge e delle finalità del provvedimento, come esplicitate nelle premesse dello stesso.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che sono stati dichiarati improponibili quasi tutti gli emendamenti presentati e ritiene la decisione del Presidente eccessivamente rigorosa, soprattutto per quanto riguarda gli emendamenti in materia di patenti, che, analogamente all'articolo 2, contengono

proroghe e che sono volti a dare soluzione a un'emergenza che tocca un numero elevatissimo di giovani che non riescono ad ottenere la patente di guida, spesso indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa, perché, anche a causa della pandemia in corso da più di un anno, gli uffici preposti non riescono a smaltire l'arretrato accumulatosi. Si tratta dunque di proposte di puro buon senso, peraltro condivise da tutti i Gruppi, e non è dato comprendere perché dovrebbero essere considerate improponibili.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce preliminarmente di non voler contestare la decisione presa, che il Regolamento del Senato rimette al Presidente della Commissione, ma afferma di non comprendere come sia possibile, in un provvedimento che prevede tra l'altro la proroga dell'entrata in vigore del documento unico, dichiarare improponibili emendamenti che, pur non essendo delle proroghe, sono relativi a informazioni - quali quelle su revisioni e collaudi - che devono essere riportate nel predetto documento. Con riferimento agli emendamenti sulla questione del ritardo nel rilascio delle patenti, osserva che essi attengono a documenti necessari per la guida e per questo affini al documento unico di circolazione. Chiede dunque alla Presidenza un supplemento di riflessione sull'ammissibilità degli emendamenti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo se siano in corso di predisposizione altri provvedimenti in cui potrebbero trovare collocazione soluzioni ai problemi sottesi agli emendamenti dichiarati improponibili.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) si associa alla richiesta di riconsiderare la valutazione su alcuni degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, considerato che nessuno di loro ha superato il vaglio di proponibilità.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) osserva che gli emendamenti volti a risolvere il problema del ritardo nel rilascio delle patenti derivano dalle audizioni che sono state svolte dalla Commissione e ritiene dunque paradossale che il frutto dell'attività istruttoria svolta sul provvedimento in esame possa poi essere considerato improponibile. Il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di trasporti e se nel corso dell'esame emerge un problema ulteriore che richiede una pronta soluzione sarebbe assurdo che il Parlamento non intervenisse, rinunciando a svolgere il suo ruolo e rimettendo la questione ad un nuovo decreto-legge del Governo.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), nel rispetto della decisione insindacabile del Presidente, chiede se questi si voglia dare un termine per riconsiderare alcune delle decisioni prese. In aggiunta a quanto rilevato dal senatore Paroli, osserva che il provvedimento in esame già prevede l'ampliamento del termine di un documento e quindi non è dato comprendere quale altro veicolo normativo sarebbe più idoneo di questo per la risoluzione della questione patenti. Peraltro, molti degli emendamenti sono volti a risolvere questioni contenute nel Codice della strada, visto che la riforma di tale Codice è bloccata da anni alla Camera dei deputati e non pare che la risoluzione di tale stallo sia imminente.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA, dopo aver ricordato che il tema dell'ammissibilità degli emendamenti è prettamente parlamentare, sottolinea che il Governo, riconoscendo la centralità del Parlamento, è come sempre pronto a sostenere l'azione di quest'ultimo per affrontare e risolvere i problemi urgenti del Paese.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare le istanze rappresentate nel corso del dibattito, ai fini di un'eventuale riconsiderazione della dichiarazione di improponibilità degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) *Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 aprile.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, convocata domani, giovedì 22 aprile, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta prevista, sempre domani, alle ore 12,30 ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2168

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «regolamento (CEE) n. 3577/92» *inserire le seguenti:* «del Consiglio, del 7 dicembre 1992,».

Art. 2

2.0.33 (testo 2)

Vono

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Articolo 2-*bis*.

(*Misure urgenti in materia di circolazione di prova e di veicoli immatricolati all'estero)*

1. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.

2. Sono consentiti i test di veicoli immatricolati all'estero ai soli fini della presentazione del mezzo ai giornalisti di settore regolarmente iscritti all'albo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132».

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» *con le seguenti:* «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.4.2.5.3. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 192 (pom.) del 22/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
GIOVEDÌ 22 APRILE 2021
192ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE cede la parola al relatore BARBONI (*FIBP-UDC*), che formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del Relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento 1.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi della seduta di ieri, comunica che è revocata la dichiarazione di improponibilità dei seguenti emendamenti: 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.14, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.24, 2.0.25 e 2.0.29, che sono dunque riammessi all'esame.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente un ulteriore approfondimento in merito alla proponibilità dell'emendamento 3.27, nonché dell'emendamento 3.0.6, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, subordinatamente a una riformulazione, ed è volto a risolvere una problematica molto importante della città di Genova. Segnala che il provvedimento in esame è l'unico veicolo normativo nel quale tanti importanti problemi possono trovare soluzione.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) chiede al Presidente di riammettere all'esame l'emendamento 2.0.19, del quale preannuncia la presentazione di una riformulazione.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare le richieste formulate.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) esprime il suo forte dissenso rispetto alla decisione del Presidente di riammettere all'esame un numero così limitato di emendamenti, nonostante l'ampia condivisione registrata nella seduta di ieri. Peraltro, l'elevato numero di emendamenti dichiarati improponibili, in combinazione con l'altrettanto elevato numero di pareri contrari resi dalla Commissione bilancio nella seduta odierna, rende l'esame del provvedimento in titolo un'occasione sprecata per il Parlamento.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia un vero peccato lasciarsi sfuggire l'occasione di fare qualcosa di buono e si augura che ci sia ancora margine per modificare l'impostazione eccessivamente restrittiva che è stata data al vaglio degli emendamenti, che è del tutto non condivisibile. Trattandosi di un decreto in materia di trasporti, qualsiasi emendamento che sia collegato alla materia dei trasporti dovrebbe poter essere esaminato.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), pur ritenendo condivisibile la delusione dei colleghi, osserva che la Presidenza, nel doveroso rispetto dei criteri costituzionali e regolamentari, ha dimostrato grande attenzione verso le istanze che sono state manifestate nella seduta di ieri, riammettendo all'esame un numero di emendamenti che appare significativo, anche considerato che i temi oggetto del provvedimento sono molto circoscritti.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) ritiene che non tutti gli emendamenti dichiarati improponibili possono essere considerati estranei per materia. Suggerisce quindi al Presidente un supplemento di riflessione, onde evitare la situazione spiacevole che si potrebbe verificare laddove emendamenti dichiarati improponibili in Commissione dovessero essere invece considerati proponibili in Aula.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) dichiara di avere apprezzato lo sforzo del Presidente, che non era scontato, ma si augura che questa disponibilità possa ora estendersi a ulteriori emendamenti. A suo avviso, il principio democratico richiede che, laddove vi sia condivisione, ogni tema dovrebbe poter essere sottoposto al dibattito parlamentare.
Esprime poi rammarico per il parere reso dalla Commissione bilancio, che si è espressa negativamente su un numero elevatissimo di emendamenti. Tali decisioni sono immotivate e a volte del tutto incomprensibili, come quella di sanzionare con il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione l'emendamento a sua prima firma 2.0.29, e ciò fa sorgere il dubbio che da parte delle

strutture tecniche non vi sia una reale apertura a valutare tutti i profili delle proposte.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che le proposte emendative che hanno superato il vaglio di proponibilità sono circa cinquanta, un numero che difficilmente può essere considerato esiguo per un provvedimento che consta di soli 3 articoli.
Ricorda poi che le decisioni non sono mai adottate dalle strutture tecniche, che si limitano ad effettuare l'attività istruttoria, ma dagli organi politici competenti o dai titolari di cariche istituzionali, quali i Presidenti.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) ritiene che, se è indubbio che alcuni degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi sono estranei all'oggetto del provvedimento in esame, non è invece dato comprendere il metodo di lavoro della Commissione bilancio. Cita, a titolo esemplificativo, gli emendamenti a sua firma 3.1 e 3.2, i quali, prevedendo che il concorso di idee sia svolto solo a seguito di una valutazione dei progetti già esistenti, non solo non comportano alcuna spesa aggiuntiva ma, anzi, sono volti a risparmiare tempo e risorse. Il fatto che emendamenti di questo tipo possano ricevere un parere negativo da parte della Commissione bilancio comporta una restrizione delle prerogative dei parlamentari.

Il PRESIDENTE ricorda che i pareri sulla conformità degli emendamenti ai dettami dell'articolo 81 della Costituzione non sono adottati dalle strutture tecniche, ma dalla Commissione bilancio, nella quale siedono anche i colleghi di Gruppo di tutti i senatori che sono intervenuti nella discussione.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, ricorda che, non essendo pervenuti ancora tutti i pareri prescritti, le votazioni avranno luogo la settimana prossima. Essendo il provvedimento già calendarizzato in Aula, propone di fissare una seduta nella tarda mattinata di martedì per la conclusione della fase dell'illustrazione degli emendamenti, con ulteriori sedute nel pomeriggio e nella serata, compatibilmente con i lavori d'Aula, per procedere alle votazioni non appena giungeranno gli ultimi pareri, con eventuale seguito mercoledì mattina.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara dunque aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2168

Art. 1

1.0.1 (testo 2)

Lupo, Trentacoste

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Articolo 1-*bis*

(*Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352*)

1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di organismo competente per la gestione dei reclami e l'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in

materia di trasparenza finanziaria dei porti.

2. L'Autorità, in attuazione del presente articolo, può richiedere agli enti di gestione dei porti, ai prestatori di servizi portuali e agli utenti del porto informazioni attinenti ad ogni reclamo; adotta decisioni vincolanti sugli stessi; irroga le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento (UE) 2017/352, conformemente ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all'articolo 19 del medesimo Regolamento, in misura non inferiore nel minimo a euro diecimila e non superiore nel massimo a euro un milione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità definisce la procedura di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 e disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo Regolamento (UE), le procedure istruttorie, i criteri di accertamento e le sanzioni per le competenze a essa demandate, secondo i criteri stabiliti nel precedente comma.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1.4.2.6. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
237ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame degli aspetti di più stretta competenza il relatore SERAFINI (*FIBP-UDC*), il quale segnala in primo luogo l'articolo 3, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale, quindi l'articolo 4, finalizzato a disciplinare l'obbligo della vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Fa quindi presente che l'articolo 8 reca misure di proroga relativamente ai rapporti di lavoro di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, oltre a consentire a tutti gli enti del terzo settore di disporre per l'anno 2021 di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci, nonché di una disciplina semplificata per il ricorso a modalità telematiche.
Si sofferma successivamente sulle disposizioni di cui all'articolo 10 volte a introdurre una nuova procedura semplificata, a regime, per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Dà quindi conto in modo particolare delle misure concernenti lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'illustrare i profili di competenza del decreto-legge in esame, il relatore LAUS (*PD*) segnala in primo luogo l'articolo 3, finalizzato a disciplinare il trasferimento al Ministero della transizione ecologica di due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, il cui comma 4 riguarda il trattamento economico del personale trasferito. Il successivo comma 4-*bis*, inoltre, provvede a incrementare le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in servizio presso il MITE, mentre il comma 4-*quater* è volto all'adeguamento dell'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del MITE a quella del personale trasferito dal MISE.
Osserva quindi che il comma 8 consente ai titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali trasferite di optare per il transito nel ruolo del Ministero della transizione ecologica.
Passa quindi all'articolo 7, concernente il trasferimento di risorse al Ministero del turismo, che, ai sensi del comma 5, riguarda personale del MIBACT e segnala il comma 6, in materia di trattamento economico del personale non dirigenziale trasferito, nonché il comma 12, teso ad autorizzare l'assunzione da parte del Ministero del turismo di personale non dirigenziale e dirigenziale, mentre il comma 13 consente ai titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del MIBACT appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni e trasferiti di optare per il transito nel ruolo del Ministero del turismo, disponendo inoltre che non si applichino i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente relativi al conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale, nelle more della conclusione delle specifiche procedure concorsuali e il comma 14 reca misure volte al potenziamento della dotazione organica della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione al controllo sugli atti del Ministero del turismo.
Riguardo l'articolo 8, recante una serie di disposizioni concernenti le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, segnala il comma 7, il quale prevede sia istituita una segreteria tecnico-amministrativa, e il comma 9, il quale disciplina gli aspetti relativi all'organico.
Prosegue richiamando l'attenzione sull'articolo 9, comma 1, che pone in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, precedentemente gestito e ripartito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sull'articolo 10, il quale estende al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità, fino al 30 giugno 2021, di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il regolamento di organizzazione del dicastero e degli uffici di diretta collaborazione del ministro.

In riferimento alla possibilità di avvalersi di risorse esterne attribuita alle amministrazioni di cui agli articoli 7 e 8, la senatrice DRAGO (*FdI*) sollecita un chiarimento in merito alla difformità fra le disposizioni relative all'esclusione di talune categorie di personale.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) si associa a tale richiesta.

Il relatore LAUS (*PD*) si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

La senatrice CATALFO (*M5S*) segnala il rischio di difficoltà gestionali in conseguenza del

trasferimento di competenza sul Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri disposto dall'articolo 9, in merito al quale auspica ulteriori approfondimenti. Esprime quindi una valutazione favorevole relativamente alla disposizione concernente l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recata dall'articolo 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2020) ***Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici***
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Riguardo gli aspetti di competenza del disegno di legge di delega in titolo, la relatrice GUIDOLIN (*M5S*) segnala i principi e i criteri direttivi recati dall'articolo 2, relativi all'individuazione del personale docente nei corsi di "Tempo musica" e di "Tempo pieno delle arti". Rileva inoltre che nell'esercizio della delega il Governo è tenuto alla parificazione dello stato giuridico ed economico a quello dei docenti della scuola primaria, a rinviare la definizione dell'orario alla contrattazione collettiva nazionale e ad attribuire ai docenti di ruolo la facoltà di chiedere l'utilizzazione secondo i criteri definiti in sede di contrattazione nazionale integrativa.
Si sofferma poi sui principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega con riguardo al personale docente dell'"Istituto comprensivo a indirizzo musicale", di cui all'articolo 3, per cui il Governo è tenuto alla parificazione del docente di strumento musicale nella scuola primaria al docente generalista della medesima scuola con riguardo all'orario di servizio, allo stato giuridico e al trattamento economico, rinviando alla contrattazione nazionale la definizione degli obblighi di servizio da espletare in lezioni frontali o in attività funzionali all'insegnamento.
Dato conto delle disposizioni in materia di assunzioni in servizio del personale docente per la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale recate dall'articolo 4, si sofferma infine sui principi e criteri direttivi concernenti il personale docente dei licei musicali previsti dall'articolo 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (n. COM(2021) 93 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) specifica innanzitutto che la proposta di direttiva in esame mira a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione generale del principio della parità retributiva tra uomini e donne e il divieto di discriminazione per motivi di genere. In particolare, rileva che l'articolo 4 richiede l'adozione delle misure necessarie affinché i datori di lavoro dispongano di strutture retributive conformi al principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, mentre per valutare e confrontare il valore del lavoro è ammesso il confronto con un lavoratore di riferimento ipotetico nel caso in cui non sia possibile individuare un riferimento reale. Richiama poi le previsioni recate dal Capo II, concernente gli obblighi per i datori di lavoro riguardanti le informazioni da fornire circa i livelli retributivi e l'avanzamento di carriera e, dopo aver dato conto dell'articolo 11, volto a consentire il coinvolgimento delle parti sociali, si sofferma sulle

misure di cui al Capo III, finalizzato alla disciplina dei mezzi di tutela e di applicazione, anche in riferimento ai procedimenti giudiziari.
Quanto al Capo IV, pone in evidenza l'articolo 25, il quale afferma la competenza degli organismi nazionali per la parità, fatta salva la competenza degli ispettorati del lavoro e di un organismo nazionale che, ai sensi dell'articolo 26, deve compiere attività di monitoraggio e di sensibilizzazione sulle questioni suddette.
Riferisce infine la valutazione complessivamente positiva delle finalità della proposta di direttiva, ritenuta conforme all'interesse nazionale, espressa nella relazione curata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che pure contempla perplessità in ordine alla possibilità che il ricorso al concetto di lavoratore comparabile ipotetico possa determinare incertezze interpretative e applicative.

La senatrice FEDELI (*PD*) sostiene, al fine di una piena attuazione del principio alla base della proposta di direttiva in esame, la necessità dell'integrazione di questa con un intervento legislativo specifico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla accelerazione dell'uguaglianza professionale delle donne e della *leadership* femminile

La presidente MATRISCIANO ricorda che in Ufficio di Presidenza si è convenuto circa l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sulla accelerazione dell'uguaglianza professionale delle donne e della *leadership* femminile. Propone pertanto di richiedere alla Presidenza del Senato la necessaria autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La Commissione unanime conviene.

La PRESIDENTE invita quindi i Gruppi a segnalare gli eventuali soggetti da audire entro martedì 20 aprile.

La senatrice FEDELI (*PD*), attesa la complessità e l'importanza del tema, giudica opportuno che la Commissione disponga delle risorse necessarie per avvalersi dell'apporto di persone qualificate. Sottolinea altresì la necessità di approfondire il tema anche alla luce delle conseguenze derivanti dall'impatto dell'epidemia da Covid-19 sulla condizione personale e lavorativa delle donne.

La presidente MATRISCIANO prende atto di tale richiesta, assicurando che sarà adeguatamente vagliata.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.6.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 240 (pom.) del 21/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
240ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4 e Annesso) ***Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CATALFO (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato), specificando di avere tenuto conto nella sua redazione dei contributi forniti dalla discussione generale svoltasi nella seduta di ieri e trasmessi successivamente dai Gruppi per le vie brevi.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) esprime particolare apprezzamento nei confronti del testo proposto dalla relatrice, che tratta in maniera organica il complesso delle questioni sulle quali è attualmente chiamato a intervenire il Governo, con una visuale più ampia rispetto all'insieme dei temi di competenza contenuti nel DEF in esame. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) lamenta l'assenza nello schema di parere di osservazioni specifiche in materia di risorse umane delle amministrazioni pubbliche, rilevando l'assenza nel Documento di una visione strategica e la scarsa portata concreta delle osservazioni proposte. Anticipa pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

La presidente MATRISCIANO puntualizza che lo schema di parere contempla un'osservazione relativa all'incremento di risorse per le pubbliche amministrazioni. Verificata la presenza del legale per deliberare, pone quindi in votazione lo schema di parere, che risulta approvato a maggioranza.

(2020) ***Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dalla relatrice è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La presidente MATRISCIANO fa presente che giovedì 29 aprile scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito. Osserva quindi l'opportunità che il relatore presenti una propria proposta di parere in tempo utile.

Il relatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) invita i Commissari a trasmettergli eventuali proposte concernenti la redazione dello schema di parere entro le ore 16 di martedì 27 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Nel dare conto degli aspetti di competenza della Commissione, il relatore CARBONE (*IV-PSI*) segnala in primo luogo le disposizioni recate dall'articolo 1 intese a definire la procedura della Commissione europea ARES 2019/1602365, concernente alcuni profili dell'attuazione della direttiva 2014/54/UE, relativa all'agevolazione dell'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione degli stessi.
Si sofferma successivamente sulle disposizioni di cui all'articolo 2, il quale opera un'estensione dell'ambito di soggetti non cittadini di Paesi dell'Unione europea aventi diritto a prestazioni sociali, al fine di definire la procedura d'infrazione della Commissione europea 2019/2100.
Prosegue richiamando l'attenzione sull'articolo 4, volto ad apportare alcune modifiche alla disciplina di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente il riconoscimento, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati dell'Unione.

La senatrice DRAGO (*FdI*) interviene sollecitando ragguagli circa la compatibilità delle misure in materia di prestazioni familiari recate dall'articolo 2 con la legge n. 46 del 2021 sull'assegno unico e

universale, recentemente approvata dal Senato.

La presidente MATRISCIANO, riconosciuta l'opportunità di approfondimenti, osserva che le previsioni di cui alla legge sull'assegno unico dovranno essere attuate per mezzo dei decreti legislativi che saranno emanati in forza della delega recata dalla legge stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 22 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII N. 4 E RELATIVO ANNESSO

L'11a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
preso atto che:
il Documento di economia e finanza 2021 è costruito intorno alla necessità di vararemisure straordinarie di finanza pubblica per garantire la liquidità indispensabile a far fronte agli effetti della crisi epidemiologica da COVID-19;
in particolare, il Documento in esame osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successivamente all'approvazione del presente documento, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
viene inoltre specificato che si prevederà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima complessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di nuove spese;
considerato che:
l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2020 e le previsioni tendenziali per il 2021 e il 2022 riflettono i segnali di pieno impatto dello *shock* rappresentato dal COVID-19 sull'economia italiana. Gli indicatori economici più aggiornati suggeriscono che, nel primo trimestre del 2021, il PIL abbia continuato a contrarsi, sebbene in misura più contenuta, dopo la caduta dell'1,9 per cento registrata in termini congiunturali nei tre mesi precedenti. Infatti, mentre la tendenza della produzione dell'industria e delle costruzioni è risultata moderatamente positiva nei primi mesi dell'anno, il settore dei servizi ha continuato a risentire delle misure sanitarie adottate, all'inizio

dell'anno, dal Governo per rallentare l'andamento dei contagi da Covid-19 a seguito della ripresa delle infezioni registrata dopo le festività natalizie;
il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024;
il Governo ritiene necessario proseguire nell'azione di sostegno in favore degli operatori economici, dei lavoratori, dei cittadini e di tutti i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia. Con il prossimo intervento normativo continueranno e verranno rafforzati gli interventi di sostegno alle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalla crisi da Covid-19 e saranno previste misure di riduzione dei costi fissi e interventi volti a favorire il credito e la concessione di liquidità delle imprese. Saranno previsti ulteriori interventi per i lavoratori e le famiglie in condizioni di maggior disagio, nonché nuove misure a favore dei giovani e proseguiranno le politiche di sostegno alle fasce più deboli e gli interventi a favore del trasporto locale;
con la relazione, il Governo richiede quindi l'autorizzazione al Parlamento al ricorso all'indebitamento per l'anno 2021 di 40 miliardi di euro e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici;
tuttavia appare fondamentale evidenziare che in concomitanza con la marcata contrazione dell'attività economica, nel 2020 il mercato del lavoro ha risentito le conseguenze dell'emergenza sanitaria e delle misure di contrasto intraprese. In tal senso, i provvedimenti del Governo in materia di sostegno ai redditi e conservazione delle posizioni lavorative hanno agito nella direzione di scongiurare le ingenti perdite di occupazione che sarebbero in caso contrario scaturite;
infatti, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e ad altri strumenti di supporto (come il Fondo di integrazione salariale) ha assunto proporzioni mai osservate. Nel complesso del 2020 le ore totali di CIG autorizzate dall'INPS sono risultate pari a 4,32 miliardi e si concentrano maggiormente in aprile e maggio, per poi ridimensionarsi sensibilmente, pur attestandosi su valori eccezionalmente elevati;
sul fronte dell'occupazione anche nell'ottica del preventivo di spesa, sarà necessario assicurare che il mercato del lavoro funzioni efficientemente e sostenere il ricollocamento dei lavoratori. Nello specifico, i governi nazionali dovrebbero aumentare gli incentivi all'occupazione e sostenere i settori più dinamici. A tal proposito, la Commissione europea si aspetta che le politiche volte alla protezione dei rapporti esistenti tra lavoratori e imprese siano integrate da politiche mirate ad aumentare le opportunità di lavoro per i disoccupati e le persone inattive e sostenere le transizioni da regimi di disoccupazione o di riduzione dell'orario di lavoro indotti dalla crisi verso altre opportunità lavorative in settori adeguati alle esigenze future. In tale ottica, anche l'eliminazione graduale delle misure di sostegno dovrebbe essere attuata in modo da attenuare l'impatto sociale e sul mercato del lavoro della crisi e contribuire alla sostenibilità sociale;
considerato, altresì, che:
la terza sezione del Documento di economia e finanza 2021 reca lo schema del Programma Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida del predetto Programma;
la proposta di Piano nazionale per la ripresa e la resilienza presentata alle Camere il 15 gennaio 2021 è in linea con la *Guidance to member states* che indica l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali quale punto di riferimento per la stesura del PNRR in tema di pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, accesso all'assistenza sanitaria, alla protezione e all'inclusione sociale;
la *Guidance* indica, inoltre, la necessità di investire in politiche a sostegno delle transizioni occupazionali al fine di facilitare e accelerare i cambiamenti strutturali (transizioni verdi e digitali), intervenendo in particolare in materia di educazione e cura della prima infanzia, istruzione e formazione, miglioramento delle competenze (comprese quelle digitali), riqualificazione della forza lavoro attiva, equità intergenerazionale, programmi di integrazione per i disoccupati, pari opportunità (principio 3 del pilastro europeo dei diritti sociali) e parità di genere sia per quanto riguarda la

partecipazione al mercato del lavoro, sia per le condizioni di lavoro (in termini di parità di retribuzione - articolo 157 TFUE, principio 2 del pilastro europeo dei diritti sociali) e l'avanzamento di carriera;
valutato che:
il Documento di economia e finanza 2021, riguardo alle linee di intervento previste nell'ambito della componente relativa alle politiche per il lavoro da atto che per la tutela dei lavoratori:
a) sono state previste disposizioni speciali per consentire la fruizione di trattamenti di integrazione salariale, attraverso gli istituti della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, della cassa con causale Covid-19 dei fondi di solidarietà ordinari e alternativi e dei trattamenti per la disoccupazione NASpI e DIS-COLL (18,5 miliardi nel 2020 e 1,3 miliardi nel 2021);
b) è stata introdotta l'indennità *una tantum* per complessivi 9,2 miliardi nel 2020 in favore dei lavoratori autonomi, dei lavoratori dipendenti del settore del turismo, degli operai agricoli che presentano particolari requisiti, dei professionisti titolari di partita IVA, dei lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo e di quelli domestici;
c) è stato previsto l'esonero dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni (complessivamente 1,8 miliardi nel 2020, 0,7 miliardi nel 2021 e 0,25 miliardi nel 2023);
d) sono stati previsti interventi a favore delle famiglie e per le politiche sociali tra cui figura il reddito di emergenza (circa 6,1 miliardi nel 2020 e 0,6 nel 2021);
e) è stato rifinanziato il fondo sociale per l'occupazione e la formazione (circa 0,3 miliardi nel 2021);
il medesimo Documento di economia e finanza 2021 da atto che per la tutela delle famiglie è stato previsto il rifinanziamento dei fondi per il reddito di cittadinanza (1 miliardo nel 2021) e per il reddito di emergenza con ampliamento della platea dei beneficiari (circa 1,5 miliardi nel 2021);
per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario è stata offerta la possibilità di fruire della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di assistenza dei figli (complessivamente 0,23 miliardi nel 2021);
viene altresì considerato positivamente l'inserimento tra i collegati del DDL recante "legge quadro per le disabilità" e in continuità con quanto già presentato nella Nota di aggiornamento al DEF 2020 - dei seguenti disegni di legge: 1) DDL in materia di riforma degli ammortizzatori sociali; 2) DDL in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva; 3) DDL per l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
lo schema del Programma Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contenuto nella terza sezione del Documento di economia e finanza, in coerenza con il Programma di Stabilità, con particolare riguardo alle linee di intervento previste nell'ambito della componente relativa alle politiche per il lavoro evidenzia i punti di seguito elencati:
1)il potenziamento dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro prevede la revisione dell'istituto dell'assegno di ricollocazione e l'istituzione del programma nazionale "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL) quale livello essenziale delle prestazioni, che prevede un sistema di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale che associ la profilazione alla formazione individuata come analogo livello essenziale nell'ambito del Piano per le nuove competenze. Il progetto complessivo prevede il potenziamento dei CPI e il rafforzamento della rete dei servizi per il lavoro. Al riguardo, si ricorda che i commi da 324 a 328 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 hanno istituito il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2021. Tali risorse sono destinate sia al finanziamento del programma "Garanzia di Occupabilità dei lavoratori" (GOL), relativo, come accennato, all'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro (nell'ambito del patto di servizio individuale), sia (nelle more dell'istituzione del suddetto programma) al finanziamento dell'ampliamento provvisorio dell'ambito di applicazione dell'assegno di ricollocazione;
2) l'adozione di unPiano strategico nazionale per le nuove competenze volto a sostenere le transizioni occupazionali, con un'azione integrata che punti allo sviluppo e alla crescita delle competenze delle persone giovani e adulte coinvolgendo nell'erogazione tutti gli attori nazionali e locali - Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), istituti tecnici superiori (ITS), università, enti di

formazione, fondi interprofessionali. Tale progetto si potrà articolare in diverse iniziative, alcune delle quali già avviate a livello nazionale (es. Fondo nuove competenzeistituito con il decreto-legge n. 34 del 2020), altre in via di definizione (attuazione del Piano per l'apprendimento permanente, in via di approvazione), altre ancora volte a rafforzare la capacità delle strutture che erogano formazione (CPIA, ITS, università, ecc.). In tale contesto, in linea con l'*Agenda europea per le competenze*, si prevede la promozione, anche attraverso forme di partenariato tra pubblico e privato (industry academy), di una rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rendere sempre più sinergici, i sistemi d'istruzione e formazione con il mercato del lavoro, in modo da colmare il cosiddetto "*skill gap*", ovvero il divario di competenze necessarie a soddisfare l'effettivo fabbisogno occupazionale delle aziende. Al riguardo, la proposta di Piano prevede che, in stretto coordinamento con le regioni, siano adottati *standard* qualitativi per le attività formative, in relazione al sistema di profilazione stabilito a livello nazionale nonché in relazione a particolari categorie in cui rientri il soggetto (beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati - NASpI o DIS-COLL -, beneficiari del reddito di cittadinanza, disoccupati di lunga durata, lavoratori che godano di strumenti di integrazione salariale straordinari o in deroga);
3) la previsione di interventi di rafforzamento del sistema duale, con particolare attenzione al potenziamento dell'offerta formativa nei territori che presentano maggiori difficoltà, attuato tramite una significativa implementazione della dotazione finanziaria. Tali interventi si realizzerebbero attraverso l'attuazione di una *governance* "rafforzata" e "partecipata" anche tramite il supporto di specifici organismi già operativi quali l'Organismo Tecnico dell'Apprendistato in funzione di coordinamento degli attori strategici, comprese le parti economiche e sociali, che operano nel campo della formazione con specifico riferimento all'apprendistato formativo. In tale ottica va inserito anche il rafforzamento del sistema della formazione professionale;
4) riguardo alle linee di intervento previste nell'ambito della componente relativa a infrastrutture sociali, famiglie, comunità e cosiddetto terzo settore, una specifica linea d'intervento è pensata per le persone con disabilità o non autosufficienti. Si prevedono inoltre progetti volti ad intercettare le principali vulnerabilità sociali in materia di povertà materiale e disagio abitativo;
5) nell'ambito della missione relativa a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, la proposta di Piano prevede anche le seguenti destinazioni di spesa (a valere sulle risorse del programma *Next Generation EU*):
- 210 milioni di euro per migliorare la capacità di reclutamento delle pubbliche amministrazioni e per procedere ad assunzioni di personale con competenze adeguate (in particolare, assunzioni a tempo determinato di personale per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza). Tali risorse si aggiungono a quelle previste per specifiche assunzioni pubbliche da parte di altri punti della proposta di Piano in esame. Riguardo alla suddetta capacità di reclutamento, si prevede tra l'altro l'istituzione di un portale del reclutamento (nonché, nel suo ambito, di un fascicolo del candidato *on line*), che consenta ai cittadini "di accedere in maniera centralizzata e sistematica a tutti i concorsi a disposizione" e alle pubbliche amministrazioni "di gestire in maniera unitaria i processi di reclutamento";
- 720 milioni in favore del rafforzamento della conoscenza e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni (anche ai fini del concorso alla trasformazione digitale del settore pubblico);
- 100 milioni per la costituzione di poli tecnologici territoriali per il *coworking*, il lavoro agile e la formazione dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Tali progetti, sono strutturati sempre nell'ottica della realizzazione della parità di genere; accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; del riequilibrio territoriale e coesione sociale, con particolare attenzione al Mezzogiorno,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si invita il Governo a valutare, in relazione alle misure da adottare per il rilancio economico del Paese, l'opportunità di:
- promuovere il rafforzamento e la razionalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito in

costanza di rapporto di lavoro riconoscendo l'accesso a tali misure a tutti i lavoratori; collegare a tali strumenti percorsi di formazione e politiche attive al fine di accrescere le competenze dei lavoratori e accompagnare le imprese a riorganizzazioni o ristrutturazioni aziendali e nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda di ricollocazione del lavoratore; rivedere l'istituto della NASpI, estendendola anche agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, ai collaboratori etero-organizzati, ai collaboratori coordinati e continuativi e a tutti i lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS, con l'obiettivo di accompagnare il sostegno al reddito a percorsi di politica attiva e incentivare l'attivazione dei disoccupati per un loro reinserimento lavorativo; migliorare ed estendere l'ISCRO, introdotta nella legge di bilancio 2021, al fine assicurare protezione a tutti i lavoratori autonomi esclusi, introducendo misure specifiche di formazione collegate alla valorizzazione delle competenze professionali;
- in tema di reddito di cittadinanza, verificare l'attuazione delle disposizioni in materia di patto per l'inclusione sociale, favorendo da un lato la predisposizione da parte degli enti locali dei relativi progetti e monitorando gli enti locali che non adempiono;
- introdurre una disciplina sul salario minimo al fine di contrastare la povertà lavorativa e di garantire una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorendo la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze anche in termini di *gender pay gap*, eliminando il *dumping* contrattuale provocato dai cosiddetti contratti "pirata" e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva;
- a proposito della necessità ineludibile di considerare l'equità di genere come un tema trasversale a tutti gli altri, adottare interventi volti ad incrementare l'*empowerment* femminile e *mainstreaming*, quale condizione per consentire all'Italia di compiere un vero e proprio salto culturale, che le permetta altresì di superare l'emergenza e ricominciare a crescere;
- in tema di conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare, valorizzare il lavoro agile e il lavoro a tempo parziale in favore dei lavoratori che abbiano documentate esigenze familiari, garantendo agevolazioni nei confronti dei datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione in favore dei propri dipendenti. È altresì importante predisporre incentivi che possano favorire il rientro nel mondo del lavoro delle donne che hanno perso l'occupazione a causa della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica, o che hanno lasciato il lavoro per accudire i figli o altri soggetti facenti parte del nucleo familiare, o che comunque sono particolarmente esposte al rischio di restare escluse dal mercato del lavoro;
- in tema di asili nido, valorizzare l'iniziativa dei datori di lavoro privati, attraverso la previsione di incentivi o sgravi fiscali che possano sostenere i medesimi datori di lavoro nell'avviamento di iniziative a tal fine o comunque sgravare gli stessi dai relativi costi;
- garantire robusti investimenti nella formazione, nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze sia nel settore pubblico che in quello privato puntando sulle competenze digitali e sulla formazione scolastica e professionale per tutte le età, con particolare attenzione alla formazione duale e agli ITS. Il rafforzamento della formazione dovrà essere mirato anche al sostegno dell'imprenditoria femminile e a incentivare la scelta delle donne verso percorsi universitari scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici;
- in tema di politiche attive del lavoro, creare i presupposti per un incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che potrebbe essere favorita in particolar modo attraverso l'istituzione di una piattaforma nazionale di collegamento delle piattaforme regionali;
- favorire investimenti orientati a percorsi di potenziamento delle competenze per accompagnare non solo le transizioni occupazionali, ma anche quelle generazionali, considerando strutturali percorsi di staffetta generazionale accompagnati da progetti di *formal mentoring*;
- tracciare e garantire percorsi di invecchiamento attivo, che consentano la valorizzazione delle esperienze professionali e lavorative anche successivamente all'uscita dal mondo del lavoro, prevenendo il *dropout* generazionale e garantendo un prezioso trasferimento delle competenze nei confronti dei più giovani;
- considerare il lavoro svolto dalla Commissione tecnica di studio sulla classificazione e

comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali e dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni al fine di consentire una più effettiva attenzione ai lavori gravosi e intervenire sul sistema pensionistico alla fine del 2021 a conclusione della sperimentazione di Quota 100;
- sostenere l'approvazione di una tutela legislativa dei diritti dei *caregiver,* garantita da uno stanziamento finanziario adeguato e certo, prevedendo anche incentivi destinati ai datori di lavoro privati, finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti che esercitano le funzioni di cura; ciò allo scopo di riconoscere un adeguato sostegno al *caregiver* non solo durante l'espletamento delle sue funzioni di assistenza, ma anche favorendone il reinserimento lavorativo attraverso incentivi alle aziende che attivino tali percorsi;
- nell'ottica di una riforma della Pubblica Amministrazione, promuovere il processo di costruzione del nuovo modello di lavoro pubblico efficacemente preceduto e accompagnato da robuste azioni di individuazione dei nuovi fabbisogni, di selezione mirata dei nuovi ingressi e di valorizzazione e crescita delle competenze esistenti attraverso percorsi disegnati e guidati di formazione e riqualificazione che coinvolgano non solo l'amministrazione centrale, ma anche gli enti locali a tutti i livelli, valorizzando e rendendo più efficienti anche forme di lavoro a distanza e in modalità *smart,* nonché introducendo nel settore pubblico percorsi di formazione e di crescita del dipendente, che consentano di farne emergere il merito e la competenza. Un nuovo modello che revisioni i percorsi di reclutamento delle persone con disabilità, considerando dei piani specifici per le persone con disabilità intellettiva, anche valorizzandone gli *stage* effettuati all'interno della PA;
- potenziare i servizi per la non autosufficienza attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste, anche tramite l'applicazione ai livelli di competenza statale e regionale delle indicazioni del secondo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, e attraverso un irrobustimento sull'intero territorio nazionale, in un'ottica di *welfare* di prossimità, delle infrastrutture dedicate all'assistenza sociale e all'assistenza domiciliare nei confronti delle persone più fragili, degli anziani e delle persone fisicamente o mentalmente non autosufficienti, favorendo le prestazioni domiciliari per i malati cronici non autosufficienti, che comprenda la promozione della riabilitazione e dell'assistenza domiciliari e riduca la dimensione dell'assistenza residenziale a piccoli gruppi di convivenza, anche attraverso progetti di vita indipendente, così da garantire sostegni adeguati per la cittadinanza, la qualità della vita e la partecipazione;
- tenere in considerazione la distinzione tra *cohousing* intergenerazionale, *cohousing* sociale e *silver cohousing*. Quest'ultimo è un approccio innovativo e sistemico alle nuove forme di socialità tra anziani autosufficienti, attraverso la realizzazione di comunità residenziali nelle quali i singoli soggetti collaborano, coabitano, condividono e cooperano per il vivere comune ottimizzando l'uso del patrimonio immobiliare esistente (case di proprietà che possono ospitare da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anziani);
- rafforzare la disciplina relativa al collocamento mirato valorizzando percorsi differenziati che tengano conto delle differenti tipologie di disabilità;
- incrementare i fondi da destinare alla riforma della Pubblica Amministrazione e nell'ottica di una maggiore efficienza della stessa di addivenire a una semplificazione normativa, procedurale e burocratica;
- rafforzare il ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di dotarlo di risorse strumentali adeguate al fine di non vanificare in tutto o in parte gli investimenti effettuati per promuovere la qualità del lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori anche nell'ottica di agevolare la ripresa e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale;
- in tema di flessibilità, al fine di garantire maggiori tutele, evitare ripercussioni nel mercato del lavoro e valutare gli interventi più appropriati da adottare, analizzare l'impatto che le misure di contenimento da Covid -19 hanno determinato all'interno del mercato del lavoro, in termini di minore occupazione per lavoratori con contratti atipici a tempo determinato, stagionali, intermittenti e altri;
- attivare interventi selettivi per particolari comparti produttivi penalizzati dalla pandemia e dalla

conseguente crisi.

1.4.2.6.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 27/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
241ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La presidente MATRISCIANO, rilevato che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha convenuto di fissare alle ore 16 di oggi il termine entro il quale trasmettere al relatore eventuali proposte relative alla redazione dello schema di parere

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore CARBONE (*IV-PSI*), in riferimento alla questione posta nella scorsa seduta dalla senatrice Drago in merito alla compatibilità delle previsioni sulle prestazioni familiari di cui all'articolo 2 con la legge n. 46 del 2021, specifica che l'attuazione dei principi in materia di assegno

unico e universale da questa recati è demandata ai successivi decreti legislativi. Formula quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, notando in modo particolare l'utilità del disegno di legge in esame a fini di tutela rispetto alle procedure di infrazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di relazione è infine posta ai voti, risultando approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (n. COM(2021) 93 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) ritiene che la rilevanza della proposta di direttiva in esame renda opportuno procedere a un breve ciclo di audizioni, che consenta alla Commissione di giovarsi dell'apporto di soggetti adeguatamente qualificati.

La presidente MATRISCIANO condivide la proposta del relatore. Propone pertanto di fissare alle ore 19 di domani il termine entro il quale trasmettere le proposte circa i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La 11a Commissione del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020,
esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

1.4.2.6.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 242 (ant.) del 28/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
242ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Intervenendo per dichiarazione favorevole a nome del Gruppo, il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) manifesta soddisfazione riguardo l'operato del relatore, il quale ha saputo esprimere efficacemente la convergenza delle forze di maggioranza.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di

pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (n. COM(2021) 93 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO rammenta il termine per segnalare i soggetti da audire, posto, come già convenuto dalla Commissione, alle ore 19 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo,
preso atto delle limitazioni alla punibilità disposte dall'articolo 3 relativamente alle conseguenze delle somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della campagna vaccinale;
considerate le disposizioni relative all'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario recate dall'articolo 4;
rilevata la misura di proroga della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 8;
tenuto conto della nuova procedura semplificata, a regime, per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche introdotta dall'articolo 10;
rilevato che lo stesso articolo 10, al comma 9, consente dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si segnala in primo luogo, ai fini della tutela dei lavoratori che esercitano professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, l'opportunità di prevedere che gli stessi, qualora non abbiano effettuato la vaccinazione, siano adibiti a mansioni non implicanti contatti interpersonali e, in ogni caso, prive di rischi di diffusione del contagio, senza possibilità di sospensione dell'attività lavorativa e, comunque, dell'erogazione della retribuzione e della progressione di carriera.
Riguardo alle misure per lo svolgimento dei concorsi pubblici, si osserva la necessità di procedere tempestivamente all'espletamento delle procedure in corso di svolgimento e di quelle i cui bandi sono già stati pubblicati, al fine di consentire la copertura in tempi rapidi delle posizioni vacanti e l'immissione in ruolo dei candidati meritevoli.
Relativamente all'articolo 10:
- in riferimento al comma 1, lettera *c)*, si rileva l'opportunità di specificare quale sia la fase concorsuale prima della quale si espleta la valutazione dei titoli ivi prevista;
- per quanto concerne il comma 4, si invita a valutare l'opportunità di prevedere che la prova concorsuale scritta ivi prevista sia espletata mediante quesiti a risposta aperta in luogo dei quesiti a risposta multipla.

1.4.2.7. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.7.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 211 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
211ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) ritiene necessario addivenire ad un reale rinnovamento del sistema sanitario e manifesta il convincimento che per raggiungere tale obiettivo sia necessario investire, in primo luogo, sulla formazione del personale, che deve essere messo in condizione di affrontare i mutamenti derivanti dall'evoluzione tecnologica e sociale.
Rimarca che occorre fare della crisi un'occasione di cambiamento del sistema, ponendo mano non solo alle criticità della sanità territoriale, ma anche a tutti quei settori che da tempo necessitano di interventi, come le malattie rare, l'oncologia, la preparazione pandemica.
Sottolinea, conclusivamente, che il vero "sostegno" di cui ha bisogno il servizio sanitario nazionale, al di là delle questioni nominalistiche, sui cui invita a non attardarsi, è rappresentato da un processo di cambiamento continuo, di carattere sostanziale e non già meramente formale.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) premette di voler inaugurare un metodo innovativo, consistente nella formulazione di suggerimenti da inserire, nei suoi auspici, nell'ambito della premessa del parere, quali suggestioni prodromiche a successivi ordini del giorno nella sede di merito.
Anzitutto, ritiene che occorrerebbe, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, affrontare il tema della mancanza di medici specialisti, con priorità per tutte le specializzazioni carenti nel sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza, nonché di continuità e domiciliarizzazione tecnologicamente assistista delle cure. In proposito, suggerisce, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, che l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina

veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non avvenga mediante test e graduatoria nazionale. In secondo luogo, richiama l'attenzione sulla possibilità di procedere ad assunzioni di medici specializzandi, che non abbiano superato i 35 anni di età, da formare attraverso un contratto di formazione denominato contratto di formazione e praticantato specialistico *Teaching Hospital* e da assegnare, nell'ambito della rete formativa, alle strutture ospedaliere accreditate e a contratto, universitarie e non universitarie, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che si siano resi disponibili con manifestazione d'interesse all'attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistico, sotto la guida di *tutor senior* valutati e riconosciuti idonei dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento tra i dirigenti medici di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata con almeno cinque anni di anzianità di servizio.
In secondo luogo, propone di prevedere l'adeguamento delle regolazioni contrattuali e convenzionali con gli erogatori sanitari e socio-sanitari e con i medici di continuità assistenziale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, secondo protocolli di sorveglianza attiva e di cure domiciliari adottate dal Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel quadro del piano nazionale di sorveglianza attiva e genomica e di monitoraggio delle interazioni con lo stato immunitario e i farmaci, da aggiornare con cadenza annuale per la prevenzione di eventuali pandemie. Ciò in previsione di un aggiornamento evolutivo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, mediante regole ordinamentali di disciplina sistemica incidenti sull'ossatura del processo di messa a contratto e remunerazione degli erogatori in regime di SSN, secondo i parametri in linea con le direttive europee in materia di fornitura di beni e servizi, a cominciare dai generali principi di trasparenza e concorrenza e secondo il paradigma che vede un collegamento tra certezze (rilevazione e analisi oggettiva costi, valore clinico, prezzi) e risultati (prestazioni tariffate). Soggiunge che le prefigurate novelle dovrebbero comportare: la prevenzione come obbligo e quale leva per il contrasto di prescrizioni inappropriate; la revisione sistematica di tutte le tariffe, con una cancellazione ragionata delle prestazioni ormai obsolete e/o rimodulabili in base alla tecnologia a disposizione; il ri-orientamento di tutte le risorse disponibili alla luce dell'emergenza epidemiologica; l'introduzione in via sperimentale di un sistema unico integrato Stato-Regioni di *rating* di qualificazione e contrattualizzazione degli erogatori e delle relative premialità e penalità; investimenti in innovazione e ricerca sulle terapie farmacologiche di effettivo e comprovato contrasto al Covid-19, partendo da studi orientati dall'analisi del rischio genetico e relativa risposta individuale al virus.

Il senatore MARINELLO (*M5S*), pur ritenendo fondamentale l'attuazione del piano vaccinale, richiama l'attenzione sul fatto che la somministrazione del vaccino è un atto medico. Invita a considerare che non è sufficiente un corso di formazione di alcune ore per ottenere dei vaccinatori esperti, in grado di eseguire le inoculazioni a regola d'arte e, al contempo, di intercettare in maniera tempestiva i possibili problemi nel ricevente il vaccino. Rimarca che la presenza di personale medico negli ambienti deputati alle vaccinazioni resta imprescindibile.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*), riferendosi non solo al provvedimento in esame, ma alla complessiva azione del Governo per il contrasto dell'epidemia, manifesta forti perplessità in merito all'efficacia delle misure adottate. In relazione al cosiddetto "scudo penale" per i vaccinatori, paventa che la formulazione adottata dall'Esecutivo, unitamente alle oscillanti indicazioni sulle modalità di utilizzo del vaccino Astrazeneca, possa creare notevoli incertezze applicative.
In termini più generali, rileva che mentre si stanziano risorse per gli anticorpi monoclonali ancora non si è riusciti a fornire linee guida e protocolli univoci per la cura domiciliare degli ammalati di COVID-19: ciò è indice, a suo avviso, della disorganizzazione e dell'approssimazione con cui si sta procedendo.

Formula l'auspicio che la Commissione, sotto la guida della presidente Parente, saprà svolgere un ruolo di supplenza rispetto all'azione lacunosa del Ministero della salute. Si duole per il fatto che si sia accumulato un certo ritardo nella trattazione dei documenti volti all'istituzione di una Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, che a suo giudizio la Commissione dovrebbe licenziare senza indugio.

Il senatore DORIA (*L-SP-PSd'Az*), riallacciandosi alle considerazioni svolte in proposito dalla senatrice Cantù, richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere un regime transitorio, che consenta di ovviare alle criticità derivanti dalla normativa in materia di accesso alla formazione in medicina, sia universitaria che *post* universitaria. Criticità, fa rilevare, acuite dall'impoverimento di larghi strati sociali, per effetto della crisi economica determinata dalla pandemia.
Segnala, al riguardo, che il *test* di ingresso alle facoltà di medicina e la conseguente formazione di una graduatoria unica a livello nazionale comportano, in molti casi, la necessità di iscriversi in università "fuori sede", precludendo l'accesso agli studenti privi di risorse.
Soggiunge che il sistema della graduatoria unica crea problemi anche nell'ambito nella formazione *post* universitaria: gli specializzandi che seguono i corsi fuori sede, pur portando il valore aggiunto dello scambio tra esperienze diverse, tendono, una volta formati, a fare ritorno al proprio territorio d'origine, penalizzando le sedi di svolgimento della specializzazione.
Manifesta l'auspicio che i problemi su cui si è soffermato possano essere affrontati e risolti attraverso emendamenti al provvedimento in esame o ad altro dei decreti-legge in corso di conversione.

La PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (*M5S*), nell'introdurre l'esame del provvedimento in titolo, fa presente che il decreto-legge in conversione reca varie misure relative al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alle relative vaccinazioni, nonché in materia di giustizia, di concorsi pubblici e di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità.
Illustra, quindi, le disposizioni attinenti agli aspetti di più stretta competenza della Commissione.
L'articolo 1 disciplina, per il periodo 7 aprile-30 aprile 2021, il regime delle misure restrittive inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si dispone, tra l'altro, l'applicazione nel suddetto periodo delle misure già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse previsioni di cui al decreto in esame. Tra queste ultime rientrano: l'applicazione anche alle zone gialle delle misure stabilite dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le zone arancione - con la possibilità, tuttavia, che con deliberazione del Consiglio dei ministri si rimodulino le medesime misure, sia per le zone gialle sia in generale -; le misure (di cui all'articolo 2 del presente decreto) sulle attività nei servizi educativi per l'infanzia e sulle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (sempre per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021), con la previsione della ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale - zone rosse comprese -, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità; la sospensione fino al 2 maggio 2021 della possibilità di svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale (ai sensi del comma 9 del successivo articolo 10, comma che consente tale svolgimento dal 3 maggio 2021, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, istituito, come

noto, dal Capo del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della suddetta emergenza).
L'articolo 3 del decreto in esame limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali).
Come osservano le relazioni di accompagnamento del decreto, la limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si applica - in base al regime delle successioni delle leggi penali nel tempo - anche ai casi già verificatisi.
Il successivo articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i casi di esclusione dall'obbligo sono definiti dal comma 2. Fatti salvi questi ultimi casi, l'inadempimento - al termine delle procedure di cui ai commi da 3 a 5 - dell'obbligo in esame determina, per il periodo temporale suddetto, la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 (commi da 6 a 9); alla sospensione consegue l'assegnazione ad altre mansioni, anche inferiori, con il riconoscimento della remunerazione ad esse corrispondenti, ovvero, in caso di impossibilità di tale assegnazione, la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione.
Sono esclusi (ai sensi del comma 2) dall'obbligo di vaccinazione i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; in base a queste ultime, la vaccinazione può essere (a seconda dei casi) omessa o differita.
Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: ciascun ordine professionale territoriale trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o provincia autonoma in cui l'ordine medesimo abbia sede; i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio tali dipendenti operino.
Il comma 4 prevede che, entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, mediante i sistemi informativi vaccinali a disposizione delle stesse, verifichino lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulti l'effettuazione della vaccinazione in oggetto o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione (o la provincia autonoma), nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti "che non risultano vaccinati".
Ai sensi del comma 5, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del medesimo invito, la documentazione che attesti l'effettuazione della vaccinazione o che giustifichi l'omissione o il differimento ai sensi del precedente comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti (di cui al comma 1) per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino in oggetto, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere l'obbligo. Nel caso invece di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere, immediatamente e comunque entro i tre giorni successivi alla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Il comma 6 dispone, in primo luogo, che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale entro il

termine indicato dall'azienda sanitaria locale ai sensi del comma 5 o entro il termine indicato in accoglimento della richiesta di prenotazione, l'azienda sanitaria locale competente accerti l'inadempimento medesimo e, previa acquisizione delle eventuali ulteriori informazioni presso le autorità competenti, ne dia immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza. Si prevede inoltre che l'adozione del suddetto atto di accertamento determini la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Il successivo comma 9 specifica che la sospensione si applica fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino alla completa attuazione del summenzionato piano strategico nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Il comma 7 prevede che la sospensione suddetta sia comunicata immediatamente all'interessato da parte dell'eventuale ordine professionale di appartenenza.
Ai sensi del comma 8, in conseguenza della comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni diverse, non è dovuto, per il suddetto periodo di sospensione, la retribuzione ovvero altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il comma 10 prevede che, per il periodo in cui la vaccinazione in oggetto sia omessa o differita ai sensi del comma 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisca, senza decurtazione della retribuzione, i soggetti interessati a mansioni - anche diverse - in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Il medesimo comma 10 fa in ogni caso salva l'applicazione delle norme temporanee relative ai cosiddetti lavoratori fragili.
Il comma 11 prevede che i soggetti rientranti nella fattispecie di omissione o di differimento di cui al comma 2 adottino, per il periodo interessato dalla medesima fattispecie e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate da uno specifico protocollo di sicurezza, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
L'articolo 5 del decreto-legge in esame estende la disciplina della manifestazione del consenso alla vaccinazione contro il COVID-19, disciplina posta finora con esclusivo riferimento ai soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali, agli altri soggetti che si trovino parimenti in stato di incapacità naturale.
Infine, l'articolo 9 differisce, per l'anno 2021, dal 30 aprile al 15 giugno e dal 31 maggio al 15 luglio alcuni termini posti nella disciplina delle procedure conseguenti a situazioni di squilibrio finanziario nella gestione sanitaria delle singole regioni e concernenti la diffida (da parte del Presidente del Consiglio dei ministri) ed eventuali misure in caso di inadempimento successivo alla diffida.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SICLARI (*FIBP-UDC*) premette che il disegno di legge in esame, trasmesso dalla Camera, reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 22 del 2021, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
Ciò posto, illustra i contenuti del decreto-legge, soffermandosi sulle disposizioni che attengono a

profili di competenza della Commissione, contenute nell'articolo 8.
Detto articolo, al comma 1, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo in diverse materie, tra cui: innovazione tecnologica; attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultralarga; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; accesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture digitali materiali e immateriali; strategia nazionale dei dati pubblici.
Il comma 2 istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale, tra le cui competenze sono ricomprese le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari.
La locuzione "piattaforma dati sanitari", fa rilevare il relatore, parrebbe suscettibile di maggiore specificazione, non parendo inequivoco se si intenda con essa fare riferimento al cosiddetto Nuovo sistema informativo sanitario (cfr. decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n. 262) o ad altri sistemi informativi, od anche alla piattaforma informativa nazionale inerente alle vaccinazioni contro il COVID-19 (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021).
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ed è composto - in base al comma 3 - dai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute.
Il successivo comma 11-*bis* dell'articolo 8 - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - modifica l'articolo 76 ("Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19") del decreto-legge n. 76 del 2020 (recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19").
La disposizione oggetto di modifica prevedeva che il Gruppo di supporto digitale, costituito da un contingente di esperti qualificati per competenza in processi di trasformazione tecnologica, fosse temporaneo.
I suoi compiti, infatti, erano intesi connessi all'attuazione delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus, e l'avvalimento di esperti era disposto fino al 31 dicembre 2021.
La modifica in questione sopprime tali delimitazioni, rendendo così strutturale il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio. L'intervento è volto a garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal presente articolo del decreto-legge, nonché per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, sottesi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.7.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 218 (ant.) del 28/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
218ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Costa.

La seduta inizia alle ore 8,40.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai *test* e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 130 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai *test* e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 140 definitivo)
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE (*IV-PSI*) ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale. Avverte che è pervenuto il parere della 1a Commissione (favorevole, con condizioni e osservazioni). Quindi, in qualità di relatrice, dà conto dello schema di risoluzione pubblicato in allegato, precisando che esso recepisce il menzionato parere e alcune delle indicazioni scaturite dal dibattito in Commissione e affronta, tra l'altro, le questioni connesse all'equilibrio tra tutela della salute e rispetto della *privacy*.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sullo schema testé illustrato, a condizione che siano riformulate la condizione b) (onde sopprimere il riferimento ivi contenuto al *test* sierologico) e l'osservazione c) (onde sostituire il riferimento ivi contenuto ai "vaccini monodose" con quello ai "casi in cui è prevista la somministrazione di una singola dose").

La PRESIDENTE (*IV-PSI*), relatrice, si riserva di valutare la portata delle riformulazioni prospettate.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice PIRRO (*M5S*) dà lettura dello schema di parere pubblicato in allegato (favorevole, con osservazioni).

Previe dichiarazioni di voto favorevole della senatrice BOLDRINI (*PD*), del senatore Giuseppe PISANI (*M5S*) e delle senatrici BINETTI (*FIBP-UDC*) e FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), accertata la presenza del numero legale, il predetto schema di parere è posto in votazione e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167

La 12a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 3, si valuti l'opportunità di chiarire il termine temporale finale del periodo oggetto della limitazione della punibilità, considerato che il suddetto articolo fa riferimento esclusivamente alle somministrazioni effettuate durante la campagna vaccinale in corso e che le disposizioni concernenti il piano strategico nazionale per la vaccinazione in oggetto non prevedono termini finali;
b) riguardo all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4, si rileva che esso richiede la vaccinazione in termini temporali molto stretti anche di professionisti operanti in ambiti - quali le strutture socio-assistenziali, le farmacie, le parafarmacie e gli studi professionali - diversi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, mentre il piano vaccinale ministeriale e l'ordinanza n. 6 del 2021 del Commissario straordinario fanno riferimento, per quanto riguarda il criterio di priorità nella

vaccinazione, solo ai soggetti operanti in queste ultime strutture. Appare quindi opportuno un chiarimento al riguardo, ed eventualmente modificare in maniera conseguenziale gli atti di pianificazione. Si valuti inoltre, ai fini della definizione in termini più chiari dell'ambito di soggetti interessati dall'obbligo di vaccinazione, di inserire nel comma 1 del presente articolo 4 il richiamo dell'articolo 1, comma 2, della legge. n. 43 del 2006 (richiamo che viene già operato dalle relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione in esame);

c) considerato che alcuni commi dell'articolo 4 adoperano i termini "datore di lavoro", o "datori di lavoro", "dipendenti" e "retribuzione", si valuti l'opportunità di chiarire a quali altri rapporti contrattuali di lavoro - diversi dal lavoro subordinato - si applichino eventualmente le norme sull'obbligo di vaccinazione;

d) riguardo alla formazione degli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di chiarire se essi comprendano anche i casi in cui risulti presentata la richiesta di vaccinazione ed i casi in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle dosi di vaccino previste (nell'ambito dei prodotti vaccinali che richiedano un ciclo di somministrazioni) ovvero - qualora si intenda che tali fattispecie non rientrino negli elenchi - di chiarire se a tali casi si applichi comunque la procedura di verifica (di cui al terzo periodo del successivo comma 5) dell'effettuazione delle somministrazioni;

e) si valuti l'opportunità di inserire, nel comma 5 dell'articolo 4, una norma analoga a quella presente nell'articolo 3, al fine di specificare che all'invito alla vaccinazione consegua il relativo obbligo, a carico del professionista, solo se l'invito prospetti un uso di vaccino (e di prodotto vaccinale) conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari, pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, relative alle attività di vaccinazione. Nella formulazione, inoltre, occorrerebbe escludere che il rinvio alle circolari possa avere l'effetto di obbligare un soggetto all'assunzione di una seconda dose di un prodotto vaccinale che, in base ai medesimi provvedimenti e circolari e in relazione all'età anagrafica o alle caratteristiche del soggetto medesimo, non risulti tra quelli raccomandati;

f) appare opportuna, nei commi 1 e 9 dell'articolo 4, una riformulazione dei termini finali sia di applicazione dell'obbligo di vaccinazione sia della sospensione dalle attività - termini costituiti dalla completa attuazione del piano summenzionato ovvero dal 31 dicembre 2021 (in caso di attuazione del piano anche oltre tale data) -, considerato che la disciplina vigente non prevede una procedura di accertamento della completa attuazione del piano.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N. COM (2021) 140 DEFINITIVO

La Commissione,

esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai *test* e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE;

considerato che il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea, destinata a essere sospesa quando l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, e a essere riattivata qualora l'OMS dichiari

un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico;
evidenziato che il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una *conditio sine qua* non per l'esercizio della libera circolazione;
viste, sulle predette proposte di regolamento, la risoluzione adottata dalla 14a Commissione del Senato e il parere espresso dalla 1a Commissione del Senato;
tenuto conto dell'audizione informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, e dell'audizione del senatore Sileri, sottosegretario di Stato per la salute;
preso atto che sulle proposte non sono pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
considerato che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la procedura d'urgenza, che prevede l'esame in Plenaria senza il passaggio in Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e che il 14 aprile 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha raggiunto un accordo in vista dell'esame da parte del Consiglio dell'UE e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le proposte nella sessione del 28 aprile, per l'entrata in vigore entro il mese di giugno,
preso atto che, secondo la 14a Commissione del Senato, le proposte rispettano il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE, nel contesto della pandemia da Covid-19, mediante l'istituzione di un certificato digitale europeo unico, riconosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti la vaccinazione, il *test* negativo o la guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un'azione da parte dell'Unione, mentre l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi;
preso atto delle osservazioni formulate dalla 14a Commissione del Senato in merito al rispetto del principio di proporzionalità;
esprime, sul merito delle proposte, parere favorevole,
con le seguenti condizioni:
a) quanto al certificato di *test* di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
- che l'accesso ai *test* sia equo ed agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;
b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
- occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del *test* sierologico positivo al *test* NAAT o al *test* antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;
- occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in presenza di *test* sierologico positivo;
con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore "certificato attestante la presenza di anticorpi";
e con le seguenti osservazioni:
a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:
- occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;
- in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del "need to know" e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad una autorità di certificazione;
- occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad u*na dimostrazione a conoscenza zero (*Zero-Knowledge Proof), un protocollo attraverso cui è possibile

facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;

- occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

- occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;
- occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;

c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 occorre prevedere:

- un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;
- che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane non sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;

d) quanto al certificato di *test* di cui all'articolo 6 occorre prevedere:

- che per i *test*, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;
- l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato *test* autosomministrati dal soggetto interessato o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò al fine sia di evitare contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;
- che sia frequentemente aggiornata la lista dei *test* ritenuti validi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici come ad esempio gli attesi *test* rapidi salivari;

e) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:

- occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;

f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale onere di certificazione, per i minori accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento:

- trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica *sunset-clause*, l'illegittimità dell'accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'articolo 15, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico;

h) si dà in ogni caso per presupposto che resti ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione;

i) occorrerebbe infine definire quali siano i termini di validità massima delle certificazioni verdi diverse dalla certificazione relativa alla guarigione, nonché chiarire quali siano i criteri e le modalità di individuazione, entro i suddetti limiti massimi, dei termini di durata.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.